

Principali interventi normativi di semplificazione per le imprese adottati a livello nazionale nel periodo 2008 - 2011

*Commissione Attività produttive della Conferenza delle Regioni
e delle Province Autonome*

Gennaio 2012

PREMESSA

Il presente Dossier¹ muove dall'esigenza, emersa nell'ambito della Commissione Attività produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, di una ricognizione della più recente normativa statale sui temi della semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese e della liberalizzazione del mercato dei servizi.

La semplificazione amministrativa rappresenta sempre più, a tutti i livelli istituzionali, uno dei fattori chiave per il rilancio della competitività delle imprese, soprattutto nell'attuale fase economica caratterizzata da una maggiore scarsità di risorse pubbliche da destinare allo sviluppo e al sostegno dei settori produttivi.

Nel perseguimento di questo obiettivo, si sta assistendo ad un continuo e crescente proliferare di interventi legislativi spesso non coerenti tra loro. Si è potuto verificare, infatti, che il Legislatore nazionale, informandosi ai principi della tutela della concorrenza e dei livelli essenziali delle prestazioni, ha introdotto all'interno di provvedimenti "omnibus", peraltro quasi sempre adottati secondo la procedura di urgenza, singole norme di semplificazione che non si inquadrano in una strategia di intervento organica e che pertanto possono dare origine a sovrapposizioni, confusione, difficoltà interpretative con effetti negativi rispetto all'obiettivo che si intende raggiungere.

Si è ritenuto utile pertanto sistematizzare e mettere a confronto le diverse disposizioni secondo uno schema, chiamato "Guida ragionata", che è stato articolato nelle seguenti sezioni:

- Sportello Unico Attività Produttive;
- Avvio ed esercizio dell'attività (SUAP, Comunicazione Unica per la nascita d'impresa e Albo Imprese Artigiane);
- Certificazioni delle imprese e acquisizioni d'ufficio (modifiche al DPR 445/2000) controlli e sanzioni;

¹ Il Dossier è a cura di Giulia Pavese della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e di Loredana Gemma Carfagna del Coordinamento tecnico della Commissione Attività Produttive.

- Comunicazioni Telematiche tra PP.AA. e tra imprese e PP.AA.;
- Norme sul procedimento amministrativo;
- Misurazione Oneri Amministrativi (MOA) e altre misure di semplificazione.

Ciò ha consentito di mettere in luce le maggiori criticità sulle quali occorrerebbe intervenire per creare effettivamente un contesto di regole certe, che rappresenta il primo indispensabile presupposto per una seria politica di semplificazione e liberalizzazione.

Pertanto, il presente lavoro può costituire, in primo luogo, un'utile base di conoscenza per elaborare proposte regionali da sottoporre all'attenzione del Governo per l'elaborazione di quegli interventi normativi correttivi che risultano necessari e per pervenire a riforme condivise sul tema della semplificazione.

In secondo luogo, in considerazione dell'evidente impatto sulla legislazione regionale delle norme in oggetto, il Dossier può fornire indicazioni in merito agli adempimenti da adottare a livello regionale ed alla relativa tempistica.

Il presente lavoro sarà integrato da una sezione specifica dedicata agli interventi di semplificazione messi in atto nelle singole Regioni e Province autonome, attualmente in fase di realizzazione sulla base di una scheda di rilevazione inviata alle amministrazioni regionali.

Indice

Guida ragionata al 18 gennaio 2012 delle nuove disposizioni in materia di semplificazione per le imprese contenute nei recenti provvedimenti nazionali ai fini di una valutazione dell'impatto sulle discipline regionali.....	11
<i>Sportello Unico Attività Produttive</i>	11
<i>Avvio ed esercizio dell'attività</i>	13
<i>Certificazioni delle imprese e acquisizioni d'ufficio (modifiche al DPR 445/2000) controlli e sanzioni</i>	15
<i>Comunicazioni Telematiche tra PP.AA. e tra imprese e PP.AA.....</i> <i>.....</i>	17
<i>Norme sul procedimento amministrativo</i>	19
<i>Misurazione Oneri Amministrativi (MOA) e altre misure di semplificazione.....</i>	20
 D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"	23
<i>Art. 31 Esercizi commerciali.</i>	25
<i>Art. 34 Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante.</i>	25
<i>Art. 40 Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese.</i>	27
 L. 183/2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato"	31
<i>Art. 14 Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini.</i>	33
<i>Art. 15 Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse.</i>	35

L. 180/2011 “Norme per la tutela della libertà d’impresa. delle imprese”	Statuto	37
Art. 6 <i>Procedure di valutazione.</i>		39
Art. 7 <i>Riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese.</i>		41
Art. 8 <i>Compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi.</i>		41
Art. 9 <i>Rapporti con la pubblica amministrazione e modifica dell'articolo 2630 del codice civile.</i>		42
Art. 11 <i>Certificazione sostitutiva e procedura di verifica.</i>		43
Art. 17 <i>Garante per le micro, piccole e medie imprese.</i>		43
Art. 18 <i>Legge annuale per le micro, le piccole e le medie imprese.</i>		45
Art. 19 <i>Rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali.</i>		46
D.L. 138/2011 convertito in Legge 148/2011 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo”		47
Art. 3 <i>Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche.</i>		49
Art. 6 <i>Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività. Ulteriori semplificazioni.</i>		54
D.Lgs. 79/2011 “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”		57
Art. 16 <i>Semplificazione degli adempimenti amministrativi delle strutture turistico – ricettive.</i>		59
Art. 17 <i>Sportello unico.</i>		59
Art. 21 <i>Semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggi e turismo.</i>		60

D.L. 70/2011 convertito nella Legge 106/2011 “Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”61

Art. 3 *Reti d’impresa, “Zone a burocrazia zero”, Distretti turistici, nautica da diporto.63*

Art. 4 *Costruzione delle opere pubbliche.67*

Art. 5 *Costruzioni private.90*

Art. 6 *Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici. ..99*

Art. 7 *Semplificazione fiscale.108*

D.Lgs. 82/2005 modificato con D.Lgs. 235/2010 “Codice dell’amministrazione digitale”125

Art. 4 *Partecipazione al procedimento amministrativo informatico.129*

Art. 5 *Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche.129*

Art. 5-bis *Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche.130*

Art. 6 *Utilizzo della posta elettronica certificata.134*

Art. 10 *Sportello unico per le attività produttive.134*

Art. 11 *Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese.135*

Art. 14 *Rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali.141*

Art. 41 *Procedimento e fascicolo informatico.142*

Art. 45 *Valore giuridico della trasmissione.143*

Art. 47 *Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni.143*

Art. 48 *Posta elettronica certificata.144*

Art. 54 *Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni.144*

Art. 57 *Moduli e formulari.146*

Art. 57-bis *Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni.147*

Art. 58 <i>Modalità della fruibilità del dato.</i>	147
Art. 65 <i>Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica.</i>	148
Art. 73 <i>Sistema pubblico di connettività (SPC).</i>	149
Art. 74 <i>Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.</i>	150
Art. 75 <i>Partecipazione al Sistema pubblico di connettività.</i>	150
Art. 78 <i>Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di connettività.</i>	151
 D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.	153
Art. 43 <i>Zone a burocrazia zero.</i>	155
Art. 49 <i>Disposizioni in materia di conferenza di servizi.</i>	156
 D.P.R. n. 139/2010 “Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni”.	163
 L. 99/2009 “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”	173
Art. 10. <i>(Società cooperative).</i>	175
 L. 69/2009 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”	177
Art. 7. <i>(Certezza dei tempi di conclusione del procedimento).</i>	179
Art. 8. <i>(Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche).</i>	181
Art. 10. <i>(Tutela degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza delle regioni e degli enti locali).</i>	182

D.L. 185/2008 convertito nella Legge 2/2009 "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"185

Art. 16. *Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese.....187*

Art. 16-bis *Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese.191*

D.L. 112/2008 convertito nella Legge 133/2008 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" .195

Art. 25. *Taglia-oneri amministrativi.....199*

Art. 29. *Trattamento dei dati personali.200*

Art. 30. *Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione.202*

Art. 35. *Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici.202*

Art. 38. *Impresa in un giorno.203*

Co. 3. attuato con D.P.R. 7 settembre 2010 n.160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'*articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*"204

Co. 3-bis. attuato con D.M. 10 novembre 2011 "Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui all'*articolo 38, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*"206

Co. 4. attuato con D.P.R. 9 luglio 2010 n.159 "Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'*articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*"206

Art. 39. *Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro.248*

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

Commissione Attività Produttive

Guida ragionata al 18 gennaio 2012 delle nuove disposizioni in materia di semplificazione per le imprese contenute nei recenti provvedimenti nazionali ai fini di una valutazione dell'impatto sulle discipline regionali.

<i>Sportello Unico Attività Produttive</i>	
Dir 2006/123/CE considerando 48	(Direttiva servizi) Ogni prestatore deve avere un interlocutore unico tramite il quale espletare tutte le procedure e formalità. Quando la competenza spetta a diverse autorità a livello regionale o locale, una di esse può assumersi il ruolo di sportello unico e coordinare le attività con le altre autorità. Gli sportelli sono destinati a svolgere un ruolo importante di assistenza al prestatore sia come autorità direttamente competente a rilasciare i documenti necessari per accedere ad un'attività di servizio sia come intermediario tra il prestatore e le autorità direttamente competenti.
Dir 2006/123/CE art 6, 7 e 8	(Direttiva servizi) Previsione di uno sportello unico che fornisce informazioni e presso il quale possono essere presentate le domande ed espletate tutte le formalità per svolgere attività di servizi.
DL 112/2008 art 38	(Riforma del SUAP: Impresa in un girono): semplificazione e riordino della disciplina del DPR 447/1998. Il SUAP come unico punto di accesso per le imprese che fornisce altresì una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento.
D lgs 59/2010 art 25 e 26	(recepimento della direttiva servizi): Attuazione della direttiva mediante il Regolamento attuativo dell'art. 38 del DL 112/2008 (DPR 160/2010).
DPR 159/2010	Regolamento attuativo dell'art. 38, comma 4 del DL 112/2008: Disciplina delle Agenzie per le imprese quale soggetto privato accreditato che svolge funzioni di natura istruttoria e di asseverazione nei procedimenti amministrativi concernenti l'accertamento dei requisiti e dei presupposti di legge per la realizzazione, la trasformazione il trasferimento e la cessazione delle attività di impresa.
DPR 160/2010	(Regolamento attuativo dell'art. 38 del DL 112/2008) SUAP come unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di

	localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi comprese quelle del D Lgs 59/2010.
DL 78/2010 art 43	Zone a burocrazia zero: i provvedimenti conclusivi di procedimenti su istanza di parte di qualsiasi natura ed oggetto (esclusi quelli tributari, di pubblica sicurezza e di incolumità pubblica) sono adottati in via esclusiva dal Commissario di Governo.
DL 70/2011 art 3 c 6 lett a) e c)	Distretti turistici: • Estensione delle agevolazioni per reti e distretti (tra cui quelle amministrative- legittimazione nei rapporti con la PA); • Sono istituiti sportelli unici di coordinamento che, tra l'altro, possono presentare richieste e istanze anche rivolte a qualsiasi altra amministrazione statale e riceverne i provvedimenti. Con DPCM sono adottate le disposizioni applicative in coordinamento con la disciplina del SUAP. Si segnala che la lett b) del medesimo comma crea incertezza in merito all'ambito di applicazione della disciplina delle Zone a burocrazia zero per i distretti turistici.
DL 70/2011 art 6 c 2 lett f-bis)	Introduzione del comma 3-bis all'art 38: • Natura del rapporto Comune/Camera di commercio: avvalimento; • Commissario ad acta per i comuni inadempienti; • Rinvio ad un decreto interministeriale per l'attuazione della riforma e per parziali e limitate deroghe.
D Lgs 79/2011 artt 17 e 21	• Alle imprese del settore turistico-recettivo si applicano le disposizioni del SUAP, fatte salve le forme di semplificazione più avanzata previste dalle specifiche discipline regionali; • La SCIA delle Agenzie di viaggi e turismo è presentata alla Provincia (non è previsto il passaggio al SUAP)
L 183/2011 art 14 c da 1 a 6	Estensione delle Zone a burocrazia zero di cui all'art 43 DL 78/2010 e disciplina in ottemperanza alla sent. Corte Costituzionali n. 232/2011
DM 10.11.2011	Misure per l'attuazione del SUAP ai sensi dell'art. 38 c 3-bis del DL 112/2008

Avvio ed esercizio dell'attività (SUAP, Comunicazione Unica per la nascita d'impresa e Albo Imprese Artigiane)	
D Lgs 82/2005 art 11	Registro informatico degli adempimenti amministrativi presso le Camere di Commercio (attuazione con DPCM n. 200 del 03.04.2006)
D Lgs 82/2005 art 54, 57 (modificato dal D Lgs 235/2010)	Pubblicazione sui siti delle PA dei procedimenti e dei moduli e formulari validi ad ogni effetto di legge.
DL 7/2007 art 9	(Previsione di ComUnica): ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese che ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge.
DL 112/2008 art 38	In attuazione del diritto costituzionale di iniziativa economica privata l'avvio di attività imprenditoriale è tutelato dalla presentazione della DIA o della richiesta di autorizzazione. Sono invocati numerosi riferimenti costituzionali a fondamento dell'intervento normativo statale per la disciplina del SUAP. L'art. 38 e il Regolamento attuativo costituiscono adempimento della direttiva servizi.
L 99/2009 art. 10 c. 2	ComUnica ha effetto anche per l'iscrizione all'Albo delle società cooperative
D lgs 59/2010	In attuazione della direttiva servizi sono dettate disposizioni in materia di requisiti per l'accesso e di regimi autorizzatori
D lgs 59/2010 art 26	Diritto all'informazione: il SUAP è lo strumento attraverso il quale i prestatori hanno informazione, tra l'altro, in merito ai requisiti per l'accesso e l'esercizio delle attività, le formalità e procedure necessarie. Rinvio al Regolamento attuativo dell'art. 38 del DL 112/2008 (DPR 160/2010)
DPR 160/2010	Il SUAP cura l'informazione attraverso il portale in relazione agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività, all'iter dei procedimenti in corso ed alle informazioni che devono essere date ai prestatori ai sensi della direttiva servizi
DL 70/2011 art	1. Obbligo per le P.A. di pubblicazione sui siti per ciascun

6 c 2 lett b n da 1)a 4)	procedimento dell'elenco degli atti e documenti a corredo dell'istanza; 2. nel caso di mancato adempimento del punto 1, la PA non può respingere l'istanza ma deve dare un termine per regolarizzare; 3. In mancanza dell'adempimento del punto 1 si può iniziare con la SCIA e non si possono adottare provvedimenti inibitori prima della scadenza dei termini per la regolarizzazione della documentazione 4. Esclusione atti e documenti previsti in provvedimenti pubblicati in GU (sostanzialmente abrogata dall'art. 6, comma 6 L 180/2011)
DL 70/2011 art 6 c 2 lett f-sexies	Inserimento nel DL 7/2007 dell'art 9-bis (Iscrizione all'Albo provinciale mediante ComUnica al registro delle imprese): L'iscrizione avviene mediante dichiarazione, ha decorrenza immediata ed i controlli sono effettuati ex post.
DL 138/2011 art 3 c da 8 a 11-bis	Restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività: l'ambito delle abrogazioni tacite è indefinito e il comma 11-bis accentua l'incertezza rispetto al coordinamento con le disposizioni puntuali del D Lgs 59/2010. Le abrogazioni scatterebbero dal 13 dicembre 2011.
L 180/2011 art 9	Le PP.AA pubblicano ed aggiornano attraverso le Camere di Commercio (a cui inviano le informazioni entro il 31 dic di ogni anno) le norme ed i requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna tipologia di impresa.
L 180/2011 art 11 c.2	Le PP.AA, all'esito dei procedimenti di verifica, non possono chiedere requisiti ulteriori rispetto a quelli minimi pubblicati attraverso le Camere di Commercio ai sensi dell'art 9, c 2, (né irrogare sanzioni che non riguardino esclusivamente il rispetto dei requisiti medesimi).
L 180/2011 art 19	Accordi e intese in Conferenza Unificata per la semplificazione e la liberalizzazione.
L 180/2011 art 6 c 6	Estensione dell'obbligo di pubblicare sui siti l'elenco di atti e documenti a corredo dell'istanza anche agli atti pubblicati in GU (sostanziale abrogazione del n 4 della lett b del comma 2 dell'art 6 del DL 70/2011).
DL 201/2011 art. 31, comma 2	Viene introdotto il principio generale della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali con l'obbligo per le Regioni di adeguarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.
DL 201/2011 art. 34 c. 3	Abrogazione di restrizioni. Si ripropone sostanzialmente l'impianto dell'abrogazione implicita di norme di cui DL 138/2011 art 3 c da 8 a 11-bis ma con effetti immediati e senza la previsione di meccanismi di esclusione da tale abrogazione. Permangono le perplessità in merito all'incertezza circa la vigenza o meno di singole norme.
DL 201/2011	L'introduzione di regimi amministrativi di previa autorizzazione

art. 34 c. 4	all'esercizio di attività economiche deve essere giustificata dall'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità.
DL 201/2011 art. 34 c. 6	Quando, ai sensi del comma 4 dell'art. 34 del DL 201/2011, per l'esercizio di un'attività economica sono necessari alcuni requisiti, gli stessi possono sempre essere comunicati all'amministrazione competente tramite autocertificazione e l'attività può essere iniziata subito salvo controllo successivo da svolgersi in un tempo definito.

Certificazioni delle imprese e acquisizioni d'ufficio (modifiche al DPR 445/2000) controlli e sanzioni	
DL 112/2008 art 30	• Nel caso di imprese soggette a certificazione ambientale e di qualità i controlli degli enti certificatori sono sostitutivi dei controlli amministrativi e di altre attività amministrative di verifica anche per il rinnovo o l'aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività. • La disposizione costituisce LEP (Cost. art 117, c. 2 lett m); • L'individuazione delle tipologie di controlli e degli ambiti di applicazione sono rinviati ad un Reg (da adottare entro 60gg dall'entrata in vigore del DL e previo parere della Conf Unif): • L'entrata in vigore della normativa è rinviata all'emanazione del suddetto Regolamento.
DL 185/2008 art 16-bis c 10 e 12	Acquisizione d'ufficio del DURC anche in via informatica e mediante il sistema SPC
D Lgs 82/2005 art 58 (modificato dal D Lgs 235/2010)	Rinvio a convenzioni fra PA titolari di banche dati e altre PA per disciplinare le modalità di accesso ai dati per agevolare l'acquisizione d'ufficio delle informazioni e il controllo delle dichiarazioni sostitutive.
DL 70/2011 art 6 c 2 lett f-quinquies	Introduzione dell'art 43-bis del DPR 445/2000 (certificazione e documentazione d'impresa): • Il SUAP trasmette alle altre PP.AA. coinvolte nel procedimento comunicazioni, documenti, atti e pareri,ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali; • Il SUAP trasmette alla Camera di Commercio, per l'inserimento nel REA, le copie dei suddetti documenti;

	• Le comunicazioni sono esclusivamente telematiche tra SUAP, altre Amministrazioni, Camere di commercio e Agenzie per le imprese; • Le PP.AA. non possono richiedere alle imprese i suddetti documenti.
DL 70/2011 art 4 c 13	• Istituzione presso le prefetture dell'elenco delle imprese non soggette a rischio di inquinamento mafioso; • Le stazioni appaltanti acquisiscono d'ufficio, anche per via telematica, la documentazione antimafia
DL 70/2011 art 7 c 2 lett a) punto 2	Il coordinamento degli accessi relativi a procedimenti amministrativi è affidato ai Comuni con eventuali avvalimento delle Camere di Commercio. Sono esclusi quelli penali e salute, sicurezza sul lavoro, igiene pubblica, pubblica incolumità, ordine e sicurezza pubblica.
DL 70/2011 art 7 c 2 lett b	Per le regioni a statuto speciali è previsto l'adeguamento della normativa ai principi fondamentali in materia di coordinamento degli accessi
L 180/2011 art 9	• Le certificazioni relative all'impresa devono essere comunicate dalla stessa al Registro Imprese, anche tramite le Agenzie per le imprese, e sono inserite nel REA (necessità di coordinamento con il DL 70/2011, art. 6, comma 2 lettera f-quinquies); • Le PP AA hanno accesso telematico gratuito al Registro Imprese • Le PP.AA non possono richiedere alle imprese copia della documentazione già presente nel suddetto Registro
L 180/2011 art 11 c.1	Le certificazioni relative a prodotti, processi e impianti rilasciate dagli enti di normalizzazione e da società professionali o da professionisti abilitati, sono sostitutive della verifica della P.A.
L 180/2011 art 11 c.2	Le PP.AA, all'esito dei procedimenti di verifica, non possono (chiedere requisiti ulteriori rispetto a quelli minimi pubblicati attraverso le Camere di Commercio ai sensi dell'art 9, c 2, né) irrogare sanzioni che non riguardino esclusivamente il rispetto dei requisiti medesimi.
L 183/2011 art 15 c 1	Modifica del DPR 445/2000: • validità dei certificati relativi a stati, qualità personali e fatti solo tra privati. Sui certificati deve essere riportata, a pena di nullità del certificato, una dizione espressa relativa a tale validità; • Nei rapporti con la PA i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive ex artt 46 e 47; • Obbligo per PA e gestori di pubblici servizi dell'acquisizione d'ufficio delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive e di accettare le dichiarazioni sostitutive; • Acquisizione d'ufficio del DURC • Le PA certificanti individuano l'ufficio responsabile della gestione, trasmissione ed accesso ai dati;

	Le PA certificanti pubblicano sui siti le modalità per l'acquisizione d'ufficio dei dati e per i controlli
DL 201/2011 art. 34 c. 6	Quando, ai sensi del comma 4 dell'art. 34 del DL 201/2011, per l'esercizio di un'attività economica sono necessari alcuni requisiti, gli stessi possono sempre essere comunicati all'amministrazione competente tramite autocertificazione e l'attività può essere iniziata subito salvo controllo successivo da svolgersi in un tempo definito.

Comunicazioni Telematiche tra PP.AA. e tra imprese e PP.AA.	
D Lgs 82/2005 art 4	Partecipazione al procedimento amministrativo e diritto di accesso mediante l'uso di tecnologie dell'informazione
D Lgs 82/2005 art 5 (modificato dal D Lgs 235/2010)	Effettuazione di pagamenti con tecnologie informatiche
D Lgs 82/2005 art 6 (modificato dal D Lgs 235/2010)	Utilizzo della PEC per le comunicazioni che richiedono una ricevuta di invio e di consegna
D Lgs 82/2005 art 5-bis (modificato dal D Lgs 235/2010)	Le comunicazioni tra imprese e PA avvengono esclusivamente in via telematica: - Con DPCM sono adottate le modalità e i termini per le Amministrazioni centrali - Con Intesa in conferenza Unificata sono adottati gli indirizzi per l'attuazione
D Lgs 82/2005 art 10 (modificato dal D Lgs 235/2010)	Il SUAP eroga servizi in via telematica. Lo Stato realizza, per i procedimenti di competenza statale, un sistema informatizzato per le imprese, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività.
D Lgs 82/2005 art 14 (modificato dal D Lgs 235/2010)	Accordi e Intese tra Stato, Regioni ed Enti locali per la digitalizzazione dell'azione amministrativa in forma coordinata e condivisa.
D Lgs 82/2005	Procedimento amministrativo gestito mediante gli strumenti

art 41 (modificato dal D Lgs 235/2010)	informatici, compresa la Conferenza di servizi.
D Lgs 82/2005 art 45 (modificato dal D Lgs 235/2010)	Il documento trasmesso con mezzo telematico o informatico, sì da rendere certa la provenienza, sostituisce l'originare in forma cartacea
D Lgs 82/2005 art 47 e 48 (modificato dal D Lgs 235/2010)	Le comunicazioni tra PA effettuate con la PEC o in cooperazione applicativa hanno validità giuridica nel procedimento amministrativo.
D Lgs 82/2005 art 65 (modificato dal D Lgs 235/2010)	Requisiti, ai fini della validità, delle istanze e dichiarazioni presentate alle PA per via telematica
D Lgs 82/2005 art 57-bis (modificato dal D Lgs 235/2010)	Indice degli indirizzi delle PA gestito da DigitPA
D Lgs 82/2005 artt. da 73 a 87 (modificato dal D Lgs 235/2010)	Disposizioni per la disciplina del Sistema Pubblico di Connettività e la rete internazionale della Pubblica Amministrazione.
Dir 2006/123/CE art 6, 7 e 8	Lo sportello unico fornisce informazioni ed assistenza a distanza in forma elettronica
DL 112/2008 art 38	SUAP: collegamento telematico con ComUnica, utilizzo del portale <i>"impresainungiorno"</i> nel caso di delega alle Camere di Commercio
DL 185/2008 art 16 c 6 e 7	Obbligo per società e professionisti di comunicare la propria PEC rispettivamente al Registro Imprese e agli albi o elenchi (con decorrenza differita: 29.11.2011 e 29.11. 2009).Circolare Mise n. 02244023 del 25 novembre 2011
DL 185/2008 art 16 c 8/10	Istituzione di PEC nella P.A. e comunicazione al CNIPA
DL 185/2008 art 16 c 10-bis e 10-ter	Bollo virtuale (att. Provvedimento dell' Agenzia delle Entrate 1.04.2009)
DL 185/2008 art 16-bis c 10	Acquisizione d'ufficio del DURC anche in via informatica
DPR 160/2010	SUAP solo telematico, approvazione regole tecniche e funzioni del portale <i>impresainungiorno</i>

DL 70/2011 art 5 c 2 lett b) punto 2	Integrazione dell'art 19 L 241/1990: la SCIA è presentata con raccomandata AR salvo che sia prevista la presentazione esclusiva in modalità telematica
L 180/2011 art 9	Le PP AA hanno accesso telematico gratuito al Registro delle imprese in cui sono contenute le certificazioni relative alle imprese.
DPCM 22.07.2011	In attuazione dell'art 5-bis del CAD si fissa al 1 luglio 2013 il termine per la completa informatizzazione delle comunicazioni tra imprese e PA (non è chiaro l'ambito delle PP.AA. a cui si applica il DPCM)
DM 10.11.2011	Attuazione art. 38 c 3-bis del DL 112/2008: deroga al sistema telematico per temporanei malfunzionamenti e per allegati voluminosi.

<i>Norme sul procedimento amministrativo</i>	
D Lgs 59/2010 art 85	Modifica dell'art 19 L 241/1990: eliminazione della DIA differita
DL 78/2010 art 49, c 4-bis e 4-ter	Modifica dell'art 19 L 241/1990: Introduzione della SCIA in luogo della DIA
DL 70/2011 art 5 c 2 lett b)	Integrazione dell'art 19 L 241/1990: 30 giorni per provvedimenti inibitori in caso di SCIA edilizia
DL 70/2011 art 5 c 2 lett c)	Interpretazione autentica art 19 L 241/1990: ambito di applicazione della SCIA edilizia
DL 138/2011 art 6 c 1	Modifica dell'art 19 L 241/1990: SCIA denuncia e DIA (la norma utilizza nuovamente termini come la DIA che l'introduzione delle SCIA avrebbe dovuto automaticamente sostituire) non sono provvedimenti taciti direttamente impugnabili, ma l'interessato deve mettere in mora la PA ad effettuare le verifiche e, in caso di inerzia, può attivare l'azione contro il silenzio di cui all'art 31 c. 1, 2 e 3 del D Lgs 104/2010 art 31.
L 180/2011 art 19	Accordi e intese in Conferenza Unificata per la semplificazione e la liberalizzazione.
DL 201/2011 art. 34 c. 4	L'introduzione di regimi amministrativi di previa autorizzazione all'esercizio di attività economiche deve essere giustificata dall'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità.
DL 201/2011 art. 34 c. 6	Quando, ai sensi del comma 4 dell'art. 34 del DL 201/2011, per l'esercizio di un'attività economica sono necessari alcuni requisiti, gli stessi possono sempre essere comunicati all'amministrazione

	competente tramite autocertificazione e l'attività può essere iniziata subito salvo controllo successivo da svolgersi in un tempo definito.
--	---

Misurazione Oneri Amministrativi (MOA) e altre misure di semplificazione	
DL 112/2008 art 25	Previsione del Taglia Oneri Amministrativi: modalità per raggiungere l'obiettivo -fissato in sede europea- della riduzione del 25% degli oneri amministrativi per le imprese entro il 31.12.2012. Misurazione e Riduzione degli oneri solo per le materie di competenza dello Stato.
DL 70/2011 art 6 c 2 lett b) n 5	Previsione di un elenco degli Oneri Informativi introdotti ed eliminati con provvedimenti dello Stato.
DL 70/2011 art 6 c 2 lett f)	Modifica dell'art. 25: • Estensione della MOA a Regioni, Province e Comuni • previsione del Comitato Paritetico • comunicazione dei risultati alle Camere ed ai Ministri per la PA e per la semplificazione.
L 180/2011 art 6	• Stato, Regioni, Enti locali ed enti pubblici devono fare AIR, VIR; • Modifica dell'art. 14 della L 246/2005 (disciplina dell'AIR) prevedendo, tra l'altro, l'impatto sulle PMI in termini di introduzione o eliminazione di oneri informativi; • Previsione di un DPCM per i criteri della stima dei costi amministrativi (tenuto conto dell'attività del Comitato Paritetico); • Regioni ed Enti locali individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività di AIR e VIR; • Consultazione preventiva con le categorie per atti legislativi, regolamentari ed amministrativi, fatta salva l'AIR.
L 180/2011 art 7	• I regolamenti ed i provvedimenti amministrativi generali dello Stato devono avere l'elenco degli Oneri Informativi introdotti o eliminati (si ripete la previsione dell'art. 6, comma 2, lett. b) punto 5 del DL 70/2011); • Il Dipartimento per la Funzione Pubblica fa una relazione annuale al Parlamento.
L 180/2011 art 8	Compensazione degli oneri regolatori, informativi ed amministrativi. Per l'AIR va fatta una valutazione preventiva degli oneri sugli schemi di atti normativi ed amministrativi, garantendo l'invarianza degli stessi.
L 180/2011 art 17	Il Garante per le PMI, istituito presso il MISE, analizza in via preventiva e successiva l'impatto della regolamentazione sulle PMI, segnala al Parlamento, al Presidente del Consiglio ai Ministri e agli enti territoriali iniziative legislative, regolamentari ed

	amministrative che possono determinare oneri amministrativi rilevanti a carico delle PMI. Il Garante fa un rapporto che è allegato all'AIR.
L 180/2011 art 18	Previsione di una legge annuale per le PMI che contempla, tra l'altro, le norme per ridurre gli oneri burocratici per le imprese
L 180/2011 art 19	Accordi e Intese in Conferenza Unificata per la semplificazione e la liberalizzazione
L 183/2011 art 15 c 2	Integrazione dell'art 14 L 246/2005: l'AIR deve fare riferimento anche al rispetto dei livelli di regolazione comunitaria. Introduzione della clausola del gold plating (divieto di introdurre clausole aggiuntive, in sede di recepimento di normativa comunitaria), salvo circostanze eccezionali e definizione dei livelli di regolazione superiore a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie.

D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"

Sintesi degli articoli riportati in questa sezione

Art. 31

Con la modifica dell'articolo 31, comma 1, viene resa permanente ed estesa a tutto il territorio nazionale la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali.

Viene inoltre introdotto al comma 2 il principio generale della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali fatti salvi i vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali.

Le Regioni e gli enti locali devono adeguarsi a tale principio entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Art. 34

La disposizione prevede che la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di carattere generale che giustificano previ atti amministrativi di assenso, di autorizzazione o di controllo.

Sono elencate le restrizioni oggetto di abrogazione immediata.

È previsto il parere obbligatorio dell'Antitrust sui disegni di legge governativi e sui regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio di attività economiche.

Se per l'esercizio di attività economiche è necessaria la comunicazione di alcuni requisiti all'amministrazione competente, ciò deve poter avvenire con autocertificazione e l'attività può subito iniziare, salvo controllo amministrativo successivo da svolgere in un tempo definito.

Sono escluse dall'ambito di applicazione di tale articolo le professioni, i servizi finanziari (ex art. 4 D.Lgs. 59/2010), i trasporti pubblici non di linea, i servizi di comunicazione (ex art. 5 del D.Lgs. 59/2010).

Art. 40 co. 1

Viene abolita la carta per la segnalazione dei clienti da parte dei gestori delle strutture ricettive in modo che l'unica modalità di trasferimento dei dati all'autorità locale di Pubblica sicurezza rimane quella informatica o telematica.

Art. 40 co. 2

La definizione di “dato personale” viene circoscritta a qualunque informazione relativa alle persone fisiche. In tal modo, non rientreranno più in quest’area sensibile gli elementi riguardanti le persone giuridiche, gli enti e le associazioni. Le nuove modifiche alla disciplina rendono ancora più marcato l’alleggerimento delle procedure già disposte con il D.L. 70/2011, che si era già mosso verso l’allineamento alla normativa Ue. Le persone giuridiche e gli enti continueranno invece a godere della tutela prevista dal titolo X del Codice della privacy per gli abbonati a servizi di comunicazione elettronica.

Art. 40 co. 4

Il termine per aggiornare il libro unico del lavoro, si sposta alla fine del mese successivo a quello di riferimento (non più entro il giorno 16 come disposto dall’art. 39, comma 3, del D.L. 112/08).

Art. 40 co. 8

Questo comma attiene alla semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per alcune attività. La norma introduce semplificazioni per talune categorie (attività di estetista, acconciatore, podologo, trucco permanente e semipermanente, tatuaggi, agopuntura ecc) che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo in relazione agli adempimenti connessi al trasporto e all’obbligo di registrazione e comunicazione al Catasto dei rifiuti.

Art. 31 *Esercizi commerciali.*

1. In materia di esercizi commerciali, all'*articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 2006, n. 248*, sono soppresse le parole: "in via sperimentale" e dopo le parole "dell'esercizio" sono soppresse le seguenti "ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte".

2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.¹

Art. 34 *Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante.*

1. Le disposizioni previste dal presente articolo sono adottate ai sensi dell'*articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione*, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai beni e servizi sul territorio nazionale.

2. La disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità.

3. Sono abrogate le seguenti restrizioni disposte dalle norme vigenti:

- a) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;
- b) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;
- c) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;

¹ Comma così modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214.

- d) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
- e) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;
- f) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi;
- g) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.

4. L'introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione l'esercizio di un'attività economica deve essere giustificato sulla base dell'esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità.

5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è tenuta a rendere parere obbligatorio, da rendere nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione del provvedimento, in merito al rispetto del principio di proporzionalità sui disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all'accesso e all'esercizio di attività economiche.

6. Quando è stabilita, ai sensi del comma 4, la necessità di alcuni requisiti per l'esercizio di attività economiche, la loro comunicazione all'amministrazione competente deve poter essere data sempre tramite autocertificazione e l'attività può subito iniziare, salvo il successivo controllo amministrativo, da svolgere in un termine definito; restano salve le responsabilità per i danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio dell'attività stessa.

7. Le Regioni adeguano la legislazione di loro competenza ai principi e alle regole di cui ai commi 2, 4 e 6.

8. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le professioni, il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, i servizi finanziari come definiti dall'*art. 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59* e i servizi di comunicazione come definiti dall'*art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59* (Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)².

² Comma così modificato dalla *legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214*.

Art. 40 *Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese.*

1. Il comma 3 dell' *articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«3. Entro le ventiquattr'ore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali»³.

2. Per la riduzione degli oneri in materia di privacy, sono apportate le seguenti modifiche al *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*:

- a) all'*articolo 4*, comma 1, alla lettera b), le parole "persona giuridica, ente od associazione" sono soppresse e le parole "identificati o identificabili" sono sostituite dalle parole "identificata o identificabile";
- b) all'*articolo 4*, comma 1, alla lettera i), le parole "la persona giuridica, l'ente o l'associazione" sono soppresse;
- c) il comma 3-bis dell'*articolo 5* è abrogato;
- d) al comma 4, dell'*articolo 9*, l'ultimo periodo è soppresso;
- e) la lettera h) del comma 1 dell'*articolo 43* è soppressa.

3. Allo scopo di facilitare l'impiego del lavoratore straniero nelle more di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, dopo il comma 9 dell'*articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286* è inserito il seguente comma:

«9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni:

- a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'*articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394*, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
- b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso»⁴.

³ Comma così sostituito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214.

⁴ Comma così modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214.

4. In materia di semplificazione degli obblighi di tenuta ed annotazione del registro dei lavoratori, al comma 3 dell'*articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, le parole "entro il giorno 16", sono sostituite con le seguenti: "entro la fine".

5. In materia di bonifica dei siti inquinati, per semplificare gli adempimenti delle imprese, al comma 7 dell'*articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al periodo precedente, che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive.». Al comma 9 del medesimo *articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006*, le parole: «con attività in esercizio» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Possono essere altresì autorizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica che siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi»⁵.

6. Al fine di semplificare gli adempimenti delle imprese di auto-riparazione, il *decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 30 luglio 1997, n. 406*- Regolamento recante le dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni delle imprese esercenti attività di autoriparazione, è abrogato.

7. In materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi di registrazione C.O.V. (Composti Organici Volatili) per la vendita dei prodotti ai consumatori finali, all'*articolo 2, comma 1, lett. o) del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161*, le parole "o per gli utenti" sono soppresse.

8. In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività, i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (CER 180103: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati) possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all'impianto di smaltimento tramite termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente. L'obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di cui al *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'*articolo*

⁵ Comma così modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214.

193 del medesimo decreto. I formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all'effettuazione dei relativi controlli così come previsti dal predetto *articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006*. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma.

9. La documentazione e le certificazioni attualmente richieste ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali previste dagli *articoli 15, comma 1, lettere g) ed h), e 100, comma 2, lettere e) ed f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e successive modificazioni, sono sostituite da un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata dal richiedente al Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* e successive modificazioni, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attività cui i benefici si riferiscono. Il Ministero per i beni e le attività culturali esegue controlli a campione ai sensi degli *articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* e successive modificazioni.

9-bis. All' *articolo 27 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. La cessione anche di un singolo impianto radiotelevisivo, quando non ha per oggetto unicamente le attrezzature, si considera cessione di ramo d'azienda. Gli atti relativi ai trasferimenti di impianti e di rami d'azienda ai sensi del presente articolo, posti in essere dagli operatori del settore prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma, sono in ogni caso validi e non rettificabili ai fini tributari»⁶.

9-ter. Il termine di cui all' *articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2012. Per il completamento degli interventi in fase di ultimazione e non revocati, oggetto di proroga ai sensi del presente comma, l'agevolazione è rideterminata nel limite massimo delle anticipazioni già erogate al beneficiario alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con esclusione di ulteriori erogazioni a carico dello Stato.⁷

⁶ Comma aggiunto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214.

⁷ Comma aggiunto dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214.

L. 183/2011 “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato”

Sintesi degli articoli riportati in questa sezione

Art. 14 co. 1-6

Viene estesa la sperimentazione della disciplina delle “Zone a burocrazia zero”, come prevista dall’art. 43 co. 1 D.L. 78/2010, a tutto il territorio nazionale. La semplificazione amministrativa, in queste zone, è costituita dal fatto che i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto (esclusi quelli tributari, di tutela della salute e della sicurezza pubblica e dell’ambiente) avviati su istanza di parte, sono adottati dall’Ufficio locale del Governo su richiesta della Regione e d’intesa con gli enti locali interessati, entro 30 giorni dall’avvio del procedimento se un provvedimento espresso non è adottato entro lo stesso termine.

Art. 14 co. 16

Vengono introdotte norme di semplificazione alle procedure di rilascio delle autorizzazioni nel settore dei trasporti eccezionali, di cui all’art. 10 del codice della strada. In particolare la lettera a) prevede che la richiesta di autorizzazioni venga inviata alle Regioni per il trasporto sulla rete viaria (esclusa quella autostradale, statale e militare) entro i 15 giorni precedenti la data del viaggio. Le autorizzazioni devono essere rilasciate entro 15 giorni dalla richiesta.

Art. 15

Vengono introdotte modifiche al D.P.R. 445/2000 in particolare: nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori dei servizi pubblici i certificati e gli atti di notorietà sono obbligatoriamente sostituiti dalle dichiarazioni degli interessati; le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni (previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti), ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato. Viene integrato l’art. 14 L. 246/2005: l’AIR deve fare riferimento anche al rispetto dei livelli di regolazione

comunitaria. Introduzione della clausola del gold plating (divieto di introdurre clausole aggiuntive, in sede di recepimento di normativa comunitaria), salvo circostanze eccezionali e definizione dei livelli di regolazione superiore a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie.

L. 183/2011 “Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale dello Stato”.

Art. 14 *Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini.*

1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, sull'intero territorio nazionale si applica la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'*articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*.

2. A tale scopo, fino al 31 dicembre 2013, i provvedimenti di cui al primo periodo della lettera a) del comma 2 dell'*articolo 43 del citato decreto-legge n. 78 del 2010* sono adottati, ferme restando le altre previsioni ivi contenute, in via esclusiva e all'unanimità, dall'ufficio locale del Governo, istituito in ciascun capoluogo di provincia, su richiesta della regione, d'intesa con gli enti interessati e su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La trasmissione dei dati e dei documenti previsti dal secondo periodo della medesima lettera, avviene in favore del medesimo ufficio.

3. L'ufficio locale del Governo è presieduto dal prefetto e composto da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia, da un rappresentante della città metropolitana ove esistente, e da un rappresentante del comune interessato. Il dissenso di uno o più dei componenti, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella riunione convocata dal prefetto, deve essere congruamente motivato e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche e delle integrazioni eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non partecipa alla riunione medesima, ovvero non esprime definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.

4. Resta esclusa l'applicazione dei commi 1, 2 e 3 ai soli procedimenti amministrativi di natura tributaria, a quelli concernenti la tutela statale dell'ambiente, quella della salute e della sicurezza pubblica, nonché alle nuove iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo.

5. Fatto salvo quanto previsto dal *decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160*, nel caso di mancato rispetto dei termini dei procedimenti, di cui all'*articolo 7* del medesimo decreto, da parte degli enti interessati, l'adozione del provvedimento conclusivo è rimessa all'ufficio locale del Governo.

6. Le previsioni dei commi da 1 a 5 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la partecipazione all'ufficio locale del Governo è a titolo gratuito e non comporta rimborsi.

16. Per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'*articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, e successive modificazioni, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495*, prevedendo che:

- a) per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate entro quindici giorni dalla loro presentazione;
- b) le autorizzazioni periodiche di cui all'articolo 13 del citato regolamento siano valide per un numero indefinito di viaggi con validità annuale per la circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati sull'autorizzazione;
- c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio;
- d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;
- e) per le autorizzazioni di tipo periodico non è prevista l'indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata;
- f) le disposizioni contenute all'articolo 13, comma 5, non siano vincolate alla invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi trasportati;
- g) i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13, come modificato ai sensi del presente comma, e che questa sia rilasciata con le modalità semplificate di cui alla lettera a) del presente comma;
- h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validità scaduta, siano rinnovabili su domanda che deve essere presentata, in carta semplice, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati;
- i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte, fino ad un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio o semirimorchio e siano ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o semirimorchi anche incrociate».

Art. 15 *Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse.*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 40* la rubrica è sostituita dalla seguente: «40. (L) Certificati» e sono premessi i seguenti commi:

01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"»;

b) all'*articolo 41*, il comma 2 è abrogato;

c) all'*articolo 43*, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (L)»;

d) nel capo III, sezione III, dopo l'*articolo 44* è aggiunto il seguente:

Art. 44-bis. (L) - (Acquisizione d'ufficio di informazioni) - 1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore;

e) l'*articolo 72* è sostituito dal seguente:

Art. 72. (L) - (Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli).

1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'*articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.

2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per

l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione;

f) all'*articolo 74*, comma 2:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà (L);

2) è aggiunta la seguente lettera:

c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'*articolo 40*, comma 02 (L).

2. All'*articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà altresì conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 24-bis, 24-ter e 24-quater;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

24-bis. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 24-quater.

24-ter. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:

a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;

b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

24-quater. L'amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 del presente articolo.

**L. 180/2011 “Norme per la tutela della libertà d’impresa.
Statuto delle imprese”**

Sintesi degli articoli riportati in questa sezione

Art. 6

Viene esteso l'obbligo di pubblicare sui siti l'elenco di atti e documenti a corredo dell'istanza anche agli atti pubblicati in Gazzetta Ufficiale (sostanziale abrogazione del n. 4 lett. B) del co. 2 dell'art. 6 D.L. 70/2011). Stato, Regioni, Enti locali ed enti pubblici devono fare AIR, VIR; viene modificato l'art. 14 L. 246/2005 (disciplina dell'AIR) prevedendo, tra l'altro, l'impatto sulle PMI in termini di introduzione o eliminazione di oneri informativi; viene previsto un DPCM per i criteri della stima dei costi amministrativi (tenuto conto dell'attività del Comitato Paritetico); le Regioni e gli Enti locali individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività di AIR e VIR; viene prevista la consultazione preventiva con le categorie per atti legislativi, regolamentari ed amministrativi, fatta salva l'AIR.

Art. 7

Viene previsto che i regolamenti ed i provvedimenti amministrativi generali dello Stato devono contenere l'elenco degli Oneri Informativi introdotti o eliminati (si ripete la previsione dell'art. 6 co. 2 lett. b) punto 5 D.L. 70/2011); il Dipartimento per la Funzione Pubblica stila una relazione annuale al Parlamento.

Art. 8

Viene prevista la compensazione degli oneri regolatori, informativi ed amministrativi. Per l'AIR va fatta una valutazione preventiva degli oneri sugli schemi di atti normativi ed amministrativi, garantendo l'invarianza degli stessi.

Art. 9

Viene disposto che le Pubbliche Amministrazioni pubblichino ed aggiornino, attraverso le Camere di Commercio (a cui inviano le informazioni entro il 31 dicembre di ogni anno), le norme ed i requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna tipologia di impresa. Le certificazioni relative all'impresa devono essere comunicate dalla stessa al Registro Imprese, anche tramite le Agenzie

per le imprese, e sono inserite nel REA; le Pubbliche Amministrazioni hanno accesso telematico gratuito al Registro Imprese e non possono richiedere alle imprese copia della documentazione già presente nel suddetto Registro.

Art. 11

Viene previsto che le certificazioni relative a prodotti, processi e impianti rilasciate dagli enti di normalizzazione e da società professionali o da professionisti abilitati siano sostitutive della verifica della Pubblica Amministrazione. Le Pubbliche Amministrazioni, all'esito dei procedimenti di verifica, non possono chiedere requisiti ulteriori rispetto a quelli minimi pubblicati attraverso le Camere di Commercio ai sensi dell'art. 9 co. 2, né irrogare sanzioni che non riguardino esclusivamente il rispetto dei requisiti medesimi.

Art. 17

Viene stabilito che il Garante per le PMI, istituito presso il MISE, analizzi in via preventiva e successiva l'impatto della regolamentazione sulle PMI, segnali al Parlamento, al Presidente del Consiglio, ai Ministri e agli enti territoriali iniziative legislative, regolamentari ed amministrative che possono determinare oneri amministrativi rilevanti a carico delle PMI. Il Garante stila un rapporto allegato all'AIR.

Art. 18

Viene introdotta la previsione di una legge annuale per le PMI che contempla, tra l'altro, le norme per ridurre gli oneri burocratici per le imprese.

Art. 19

Vengono sanciti Accordi e Intese in Conferenza Unificata per la semplificazione in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e per il conseguimento di ulteriori livelli minimi di liberalizzazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività di impresa.

L. 180/2011 “Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese”.

CAPO II

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI

Art. 6 *Procedure di valutazione.*

1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli enti pubblici sono tenuti a valutare l'impatto delle iniziative legislative e regolamentari, anche di natura fiscale, sulle imprese, prima della loro adozione, attraverso:

- a) l'integrazione dei risultati delle valutazioni nella formulazione delle proposte;
- b) l'effettiva applicazione della disciplina di cui all'*articolo 14, commi 1 e 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246*, relativa all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR);
- c) l'applicazione dei criteri di proporzionalità e, qualora possa determinarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese, di gradualità in occasione dell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri a carico delle imprese, tenendo conto delle loro dimensioni, del numero di addetti e del settore merceologico di attività.

2. All'*articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella individuazione e comparazione delle opzioni le amministrazioni competenti tengono conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle libertà individuali.»;
- b) al comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
 - a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, da concludere con apposita relazione, nonché le relative fasi di consultazione»;
- c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese e degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione».

3. I criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi di cui al comma 5-bis dell'*articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*, introdotto dal comma 2 del presente articolo, sono stabiliti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione

e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, tenuto conto delle attività svolte ai sensi dell'*articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*.

4. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attività di cui al comma 1. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi del sistema delle camere di commercio, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. I soggetti di cui al comma 1 prevedono e regolamentano il ricorso alla consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese prima dell'approvazione di una proposta legislativa, regolamentare o amministrativa, anche di natura fiscale, destinata ad avere conseguenze sulle imprese, fatto salvo quanto disposto ai sensi dell'*articolo 14, comma 5, lettera a), della legge 28 novembre 2005, n. 246*, come sostituita dal comma 2 del presente articolo.

6. Le disposizioni che prevedono l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, di pubblicare sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza si applicano anche agli atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 7 *Riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese.*

1. Allo scopo di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese, i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici devono recare in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2. Gli atti di cui al comma 1, anche se pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono pubblicati nei siti istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri e le modalità definiti con apposito regolamento da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, valuta il loro impatto in termini di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi per i cittadini e le imprese, anche utilizzando strumenti di consultazione delle categorie e dei soggetti interessati, e la trasmette al Parlamento.

4. Con il regolamento di cui al comma 2, ai fini della valutazione degli eventuali profili di responsabilità dei dirigenti preposti agli uffici interessati, sono individuate le modalità di presentazione dei reclami da parte dei cittadini e delle imprese per la mancata applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 8 *Compensazione degli oneri regolatori, informativi e amministrativi.*

1. Negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a carattere generale che regolano l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici o la concessione di benefici, non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale.

2. Per la finalità di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 14, commi da 1 a 11, della legge 28 novembre 2005, n. 246*, è obbligatoria una specifica valutazione preventiva degli oneri previsti dagli

schemi di provvedimenti normativi e amministrativi. La suddetta valutazione deve, altresì, individuare altri oneri regolatori, informativi o amministrativi previsti dalle norme già in vigore, da ridurre o eliminare allo scopo di garantire l'invarianza degli oneri sui privati connessi alle nuove norme o prescrizioni.

Art. 9 *Rapporti con la pubblica amministrazione e modifica dell'articolo 2630 del codice civile.*

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, informano i rapporti con le imprese ai principi di trasparenza, di buona fede e di effettività dell'accesso ai documenti amministrativi, alle informazioni e ai servizi svolgendo l'attività amministrativa secondo criteri di economicità, di efficacia, di efficienza, di tempestività, di imparzialità, di uniformità di trattamento, di proporzionalità e di pubblicità, riducendo o eliminando, ove possibile, gli oneri meramente formali e burocratici relativi all'avvio dell'attività imprenditoriale e all'instaurazione dei rapporti di lavoro nel settore privato, nonché gli obblighi e gli adempimenti non sostanziali a carico dei lavoratori e delle imprese.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 garantiscono, attraverso le camere di commercio, la pubblicazione e l'aggiornamento delle norme e dei requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna tipologia di attività d'impresa. A questo fine, le medesime amministrazioni comunicano alle camere di commercio, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'elenco delle norme e dei requisiti minimi per l'esercizio di ciascuna tipologia di attività d'impresa.

3. All'*articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione».

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'*articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, le certificazioni relative all'impresa devono essere comunicate dalla stessa al registro delle imprese di cui all'*articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580*, e successive modificazioni, anche per il tramite delle agenzie per le imprese di cui all'*articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, e sono inserite dalle camere di commercio nel repertorio economico amministrativo (REA). Alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo, alle quali le imprese comunicano il proprio codice di iscrizione nel registro delle imprese, è garantito l'accesso telematico gratuito al registro delle imprese. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 non possono richiedere alle imprese copie di documentazione già presente nello stesso registro.

5. Al fine di rendere più equo il sistema delle sanzioni cui sono sottoposte le imprese relativamente alle denunce, alle comunicazioni e ai depositi da

effettuarsi presso il registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio, l'articolo 2630 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2630. - (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi). - Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo».

Art. 11 *Certificazione sostitutiva e procedura di verifica.*

1. Le certificazioni relative a prodotti, processi e impianti rilasciate alle imprese dagli enti di normalizzazione a ciò autorizzati e da società professionali o da professionisti abilitati sono sostitutive della verifica da parte della pubblica amministrazione e delle autorità competenti, fatti salvi i profili penali.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere alle imprese, all'esito di procedimenti di verifica, adempimenti ulteriori rispetto ai requisiti minimi di cui all'*articolo 9*, comma 2, né irrogare sanzioni che non riguardino esclusivamente il rispetto dei requisiti medesimi.

3. Nelle more dei procedimenti di verifica di cui al comma 2 del presente articolo e degli eventuali termini concordati per l'adeguamento ai requisiti minimi di cui all'*articolo 9*, comma 2, della presente legge, il procedimento di cui all'*articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, non può essere sospeso per più di una volta e, in ogni caso, per un periodo non superiore a trenta giorni e l'attività dell'impresa non può essere sospesa, fatti salvi i casi di gravi difformità o di mancato rispetto dei requisiti medesimi, né l'amministrazione pubblica competente può esercitare poteri sanzionatori.

Art. 17 *Garante per le micro, piccole e medie imprese.*

1. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Garante per le micro, piccole e medie imprese, che svolge le funzioni di:

a) monitorare l'attuazione nell'ordinamento della comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)» e della sua revisione, di cui alla comunicazione della

Commissione europea COM (2011) 78 definitivo, del 23 febbraio 2011, recante «Riesame dello "Small Business Act" per l'Europa»;

- b) analizzare, in via preventiva e successiva, l'impatto della regolamentazione sulle micro, piccole e medie imprese;
- c) elaborare proposte finalizzate a favorire lo sviluppo del sistema delle micro, piccole e medie imprese;
- d) segnalare al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri e agli enti territoriali interessati i casi in cui iniziative legislative o regolamentari o provvedimenti amministrativi di carattere generale possono determinare oneri finanziari o amministrativi rilevanti a carico delle micro, piccole e medie imprese;
- e) trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta. La relazione contiene una sezione dedicata all'analisi preventiva e alla valutazione successiva dell'impatto delle politiche pubbliche sulle micro, piccole e medie imprese e individua le misure da attuare per favorirne la competitività. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento;
- f) monitorare le leggi regionali di interesse delle micro, piccole e medie imprese e promuovere la diffusione delle migliori pratiche;
- g) coordinare i garanti delle micro, piccole e medie imprese istituiti presso le regioni, mediante la promozione di incontri periodici ed il confronto preliminare alla redazione della relazione di cui alla lettera e).

2. Anche ai fini dell'attività di analisi di cui al comma 1, il Garante, con proprio rapporto, dà conto delle valutazioni delle categorie e degli altri soggetti rappresentativi delle micro, piccole e medie imprese relativamente agli oneri complessivamente contenuti negli atti normativi ed amministrativi che interessano le suddette imprese. Nel caso di schemi di atti normativi del Governo, il Garante, anche congiuntamente con l'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa, acquisisce le valutazioni di cui al primo periodo e il rapporto di cui al medesimo periodo è allegato all'AIR. Ai fini di cui al secondo periodo l'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa segnala al Garante gli schemi di atti normativi del Governo che introducono o eliminano oneri a carico delle micro, piccole e medie imprese.

3. Il Governo, entro sessanta giorni dalla trasmissione, e comunque entro il 30 aprile di ogni anno, rende comunicazioni alle Camere sui contenuti della relazione di cui al comma 1, lettera e). Il Garante concentra le attività di cui al comma 1, lettere b) e c), sulle misure prioritarie da attuare contenute negli atti di indirizzo parlamentare eventualmente approvati.

4. Per l'esercizio della propria attività il Garante di cui al comma 1 si avvale delle analisi fornite dalla Banca d'Italia, dei dati rilevati dall'Istituto nazionale di statistica, della collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell'Unioncamere e delle camere di commercio. Può stipulare convenzioni non

onerose per la collaborazione e la fornitura di dati e analisi da parte di primari istituti di ricerca, anche di natura privata. Le camere di commercio, sulla base delle informazioni di cui al comma 2 dell'*articolo 9*, possono proporre al Garante misure di semplificazione della normativa sull'avvio e sull'esercizio dell'attività di impresa.

5. Presso il Garante di cui al comma 1 è istituito il tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore delle micro, piccole e medie imprese, con la funzione di organo di partenariato delle politiche di sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, in raccordo con le regioni. Al fine di attivare un meccanismo di confronto e scambio permanente e regolare, le consultazioni si svolgono con regolarità e alle associazioni è riconosciuta la possibilità di presentare proposte e rappresentare istanze e criticità.

6. Il Garante di cui al comma 1 è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dello sviluppo economico, si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del medesimo Ministero e svolge i compiti di cui al presente articolo senza compenso aggiuntivo rispetto all'incarico dirigenziale attribuito. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO IV

LEGGE ANNUALE PER LE MICRO, LE PICCOLE E LE MEDIE IMPRESE

Art. 18 *Legge annuale per le micro, le piccole e le medie imprese.*

1. Al fine di attuare la comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 definitivo, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)», entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, presenta alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese volto a definire gli interventi in materia per l'anno successivo.

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 reca, in distinte sezioni:

a) norme di immediata applicazione, al fine di favorire e promuovere le micro, piccole e medie imprese, rimuovere gli ostacoli che ne impediscono lo sviluppo, ridurre gli oneri burocratici, e introdurre misure di semplificazione amministrativa anche relativamente ai procedimenti

- sanzionatori vigenti connessi agli adempimenti a cui sono tenute le micro, piccole e medie imprese nei confronti della pubblica amministrazione;
- b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;
 - c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;
 - d) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

3. Al disegno di legge di cui al comma 1, oltre alle altre relazioni previste dalle vigenti disposizioni, è allegata una relazione volta a evidenziare:

- a) lo stato di conformità dell'ordinamento rispetto ai principi e agli obiettivi contenuti nella comunicazione della Commissione europea di cui al comma 1;
- b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi annuali per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;
- c) l'analisi preventiva e la valutazione successiva dell'impatto delle politiche economiche e di sviluppo sulle micro, piccole e medie imprese;
- d) le specifiche misure da adottare per favorire la competitività e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, al fine di garantire l'equo sviluppo delle aree sottoutilizzate.

4. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca il tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria previsto dall'*articolo 17*, comma 5, per l'acquisizione di osservazioni e proposte.

CAPO V

COMPETENZE REGIONALI E DEGLI ENTI LOCALI

Art. 19 *Rapporti tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali.*

1. Le regioni promuovono la stipula di accordi e di intese in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, nonché il conseguimento di ulteriori livelli minimi di liberalizzazione degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attività d'impresa sul territorio nazionale, previa individuazione delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative sperimentali adottate dalle regioni e dagli enti locali.

D.L. 138/2011 convertito in Legge 148/2011 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo”.

Sintesi degli articoli riportati in questa sezione

Art. 3

Viene affermato il principio secondo cui Comuni, Province, Regioni e Stato adeguano i rispettivi ordinamenti al principio per il quale l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato. Di fatto si tratta di una ricognizione della previsione dell'attuale articolo 41 della Costituzione, arricchita dalla previsione secondo la quale è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge.

Si prevede inoltre un termine – un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL 138 e il divieto non è più condizione sufficiente per ritenere che l'iniziativa (e l'attività conseguente) economica privata non sia libera. Occorre anche che la disposizione normativa recante il divieto appartenga ad una precisa tipologia di atti di rango primario e cioè contenenti vincoli derivanti: dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; dall'esigenza di non contrastare con i principi fondamentali della Costituzione; dall'esigenza di non recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale; da disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; da disposizioni che comportano effetti sulla finanza pubblica.

Art. 6

Viene modificato l'art 19 L. 241/1990 relativo alla SCIA. Secondo la disposta modifica la norma di cui al comma 4 del suddetto articolo si riferisce non solo al termine di cui al comma 3, ma anche al termine dimezzato di cui al comma 6-*bis* dello stesso articolo 19 (modificato peraltro dalla lettera *b*). Con l'introduzione del citato comma 6-*bis* da parte del decreto legge n. 70 del 2011 (c.d. "Semestre europeo"), infatti, sono stati dimezzati i tempi per i controlli delle amministrazioni sugli interventi realizzati con la SCIA in materia edilizia: si è passati, pertanto, per le verifiche *ex post*, da 60 a 30 giorni.

Vengono comunque fatte salve le disposizioni del comma 6 relative alle sanzioni per false certificazioni o attestazioni, nonché quelle relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal T.U. dell'edilizia e dalle leggi regionali.

Viene introdotto infine un nuovo comma 6-*ter* all'articolo 19. Esso afferma che le SCIA, come la dichiarazione e la denuncia di inizio attività, sono da intendersi riferite ad attività liberalizzate e non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili.

Gli interessati possono sollecitare le amministrazioni competenti ad effettuare gli adempimenti previsti e, in caso di inerzia, possono esperire l'azione avverso il silenzio come disciplinata dall'articolo 31, commi 1-3, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

D.L. 138/2011 convertito in Legge 148/2011 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo”.

TITOLO II

LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO

Art. 3 *Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche.*

1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:⁸

- a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
- b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
- c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;
- d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
- e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.⁹

2. Il comma 1 costituisce principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese.

3. Sono in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi. Nelle more della decorrenza del predetto termine, l'adeguamento al principio di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso gli strumenti vigenti di semplificazione normativa. Entro il 31 dicembre 2012 il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, con i quali vengono individuate le disposizioni abrogate per effetto di quanto disposto nel presente comma ed è definita la disciplina regolamentare della materia ai fini dell'adeguamento al principio di cui al comma 1.¹⁰

⁸ Alinea così modificato dalla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148.

⁹ Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148.

¹⁰ Comma così modificato dalla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148.

4. L'adeguamento di Comuni, Province e Regioni all'obbligo di cui al comma 1 costituisce elemento di valutazione della virtuosità dei predetti enti ai sensi dell'art. 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:

a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale;¹¹

b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;

c) la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

¹¹ Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148.

d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;

e) a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;

f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente;

g) la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivocate, ingannevoli, denigratorie.

6. Fermo quanto previsto dal comma 5 per le professioni, l'accesso alle attività economiche e il loro esercizio si basano sul principio di libertà di impresa.

7. Le disposizioni vigenti che regolano l'accesso e l'esercizio delle attività economiche devono garantire il principio di libertà di impresa e di garanzia della concorrenza. Le disposizioni relative all'introduzione di restrizioni all'accesso e all'esercizio delle attività economiche devono essere oggetto di interpretazione restrittiva, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.¹²

¹² Comma così modificato dalla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148.

8. Le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto al comma 1 del presente articolo.¹³

9. Il termine "restrizione", ai sensi del comma 8, comprende:

- a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una attività economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative per l'esercizio, senza che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base della popolazione o di altri criteri di fabbisogno;
- b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di una attività economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l'autorità amministrativa; si considera che questo avvenga quando l'offerta di servizi da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l'esercizio di una attività economica non soddisfa la domanda da parte di tutta la società con riferimento all'intero territorio nazionale o ad una certa area geografica;
- c) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area;
- d) l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate all'esercizio di una attività economica;¹⁴
- e) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
- f) la limitazione dell'esercizio di una attività economica ad alcune categorie o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti;
- g) la limitazione dell'esercizio di una attività economica attraverso l'indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all'operatore;
- h) l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale;
- i) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.¹⁵

10. Le restrizioni diverse da quelle elencate nel comma 9 precedente possono essere revocate con regolamento da emanare ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, emanato su proposta del Ministro competente entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.¹⁶

¹³ Comma così modificato dalla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148.

¹⁴ Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148.

¹⁵ Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148.

¹⁶ Comma così modificato dalla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148.

11. Singole attività economiche possono essere escluse, in tutto o in parte, dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8; in tal caso, la suddetta esclusione, riferita alle limitazioni previste dal comma 9, può essere concessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora:¹⁷

- a) la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana;¹⁸
- b) la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata;
- c) la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, nel caso di società, sulla sede legale dell'impresa.

11-bis. In conformità alla *direttiva 2006/123/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all'*articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59*.¹⁹

12. All'*articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*, recante il codice dell'ordinamento militare, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui alla lettera a) sono determinati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto dei saldi strutturali di finanza pubblica, e sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, mediante riassegnazione anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2013, agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota corrispondente al 55 per cento, da assegnare al fondo ammortamento dei titoli di Stato, e del Ministero della difesa, per una quota corrispondente al 35 per cento, nonché agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni, per la rimanente quota del 10 per cento. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono finalizzate esclusivamente a spese di investimento. È in ogni caso precluso l'utilizzo di questa somma per la copertura di oneri di parte corrente. Ai fini della valorizzazione dei medesimi beni, le cui procedure sono concluse entro il termine perentorio di centottanta giorni dal loro avvio, si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 4, comma 4-decies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 marzo 2010, n. 42*, ovvero all'*articolo 34 del*

¹⁷ Alinea così modificato dalla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148.

¹⁸ Comma così modificato dalla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148.

¹⁹ Comma inserito dalla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148.

*decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la determinazione finale delle conferenze di servizio o il decreto di approvazione degli accordi di programma, comportanti variazione degli strumenti urbanistici, sono deliberati dal consiglio comunale entro trenta giorni, decorsi i quali i due citati provvedimenti, in caso di mancata deliberazione, si intendono comunque ratificati. Il medesimo termine perentorio e il meccanismo del silenzio assenso per la ratifica delle determinazioni finali delle conferenze di servizi si applicano alle procedure di valorizzazione di cui all'articolo 314».*²⁰

12-bis. All'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, le parole: «In caso di» sono sostituite dalle seguenti: «Entro dieci giorni dalla» e le parole da: «cancellate» fino a: «avvenuto pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «integrate dalla comunicazione dell'avvenuto pagamento. La richiesta da parte dell'istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo l'avvenuto pagamento»;
- b) al comma 2, dopo le parole: «già registrate» sono inserite le seguenti: «e regolarizzate» e le parole da: «estinte» fino a: «presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «aggiornate secondo le medesime modalità di cui al comma precedente».²¹

Art. 6 *Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività. Ulteriori semplificazioni.*

1. All'art. 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, dopo le parole «primo periodo del comma 3» sono inserite le seguenti: «ovvero di cui al comma 6-bis»;
- b) al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: «disposizioni di cui», sono inserite le seguenti: «al comma 4 e»;
- c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104».²²

2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), nonché l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

²⁰ Comma così sostituito dalla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148.

²¹ Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148.

²² Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148.

attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l'obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo quanto previsto dall'*articolo 6, comma 2, lettera f-octies*), del *decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 luglio 2011, n. 106*, per i soggetti di cui all'*articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all'*articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011*, il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 9 febbraio 2012. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.²³

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del SISTRI, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.²⁴

3-bis. Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria.²⁵

[4. All'*art. 35, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito in legge, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, sono soppresse le seguenti parole: "ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte"].²⁶

5. All'*articolo 81 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

²³ Comma così sostituito dalla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148, che ha sostituito gli originari commi 2 e 3 con gli attuali commi da 2 a 3-bis.

²⁴ Comma così sostituito dalla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148, che ha sostituito gli originari commi 2 e 3 con gli attuali commi da 2 a 3-bis.

²⁵ Comma inserito dalla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148, che ha sostituito gli originari commi 2 e 3 con gli attuali commi da 2 a 3-bis.

²⁶ Comma soppresso dalla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148.

«2-bis. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 5, DigitPA, mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso strumenti condivisi di riconoscimento unificati, l'autenticazione certa dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento».

6. Le pubbliche amministrazioni possono utilizzare, entro il 31 dicembre 2013, la infrastruttura prevista dall'*articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, anche al fine di consentire la realizzazione e la messa a disposizione della posizione debitoria dei cittadini nei confronti dello Stato.

6-bis. Al fine di semplificare l'attività amministrativa e di evitare l'insorgere di ulteriore contenzioso, nei confronti dei soggetti che hanno beneficiato delle erogazioni di cui all'*articolo 1, commi 331, 332 e 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, in assenza della condizione reddituale stabilita dal citato *comma 333*, non si applicano le conseguenti sanzioni penali e amministrative se essi restituiscono le somme indebitamente percepite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I procedimenti penali ed amministrativi eventualmente avviati sono sospesi sino alla scadenza del predetto termine e si estinguono a seguito dell'avvenuta restituzione.²⁷

6-ter. Per una efficace e immediata attuazione di quanto previsto in tema di razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche al comma 1 dell'*articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, l'Agenzia del demanio procederà, con priorità in aree a più elevato disagio occupazionale e produttivo, ad operazioni di permuta, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, di beni appartenenti allo Stato, con esclusione di tutti i beni comunque trasferibili agli enti pubblici territoriali ai sensi del *decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85*, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 2, comma 196-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, con immobili adeguati all'uso governativo, al fine di rilasciare immobili di terzi attualmente condotti in locazione passiva dalla pubblica amministrazione ovvero appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato ritenuti inadeguati. Le amministrazioni dello Stato comunicano all'Agenzia del demanio l'ammontare dei fondi statali già stanziati e non impegnati al fine della realizzazione di nuovi immobili per valutare la possibilità di recupero di spesa per effetto di operazioni di permuta, ovvero gli immobili di nuova realizzazione da destinare ad uso governativo.²⁸

²⁷ Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148.

²⁸ Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148.

D.Lgs. 79/2011 "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'*articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*, nonché attuazione della *direttiva 2008/122/CE*, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio"

Sintesi degli articoli riportati in questa sezione

Art. 16

Viene prevista la SCIA per l'avvio e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive. Resta fermo il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, ambientali, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro. L'esercizio delle strutture ricettive è subordinato al possesso dei requisiti di cui agli artt.11 e 92 del R.D. 773/31.

Art. 17

Viene stabilito che alle imprese del settore turistico-ricettivo si applicano le disposizioni del SUAP, fatte salve le forme di semplificazione più avanzata previste dalle specifiche discipline regionali.

Art. 21

La SCIA delle Agenzie di viaggi e turismo è presentata alla Provincia; non è previsto il passaggio al SUAP.

D.Lgs. 79/2011 "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio".

Art. 16 *Semplificazione degli adempimenti amministrativi delle strutture turistico – ricettive.*

1. L'avvio e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività nei limiti e alle condizioni di cui all' *articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241*.
2. L'attività oggetto della segnalazione, di cui al comma 1, può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
3. L'avvio e l'esercizio delle attività in questione restano soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, ambientali, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché quelle relative all'efficienza energetica e delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*.
4. Restano fermi i parametri dettati ai sensi dell' *articolo 2, comma 193, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244*.
5. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell'esercizio è tenuto a darne comunicazione all'autorità competente.
6. L'esercizio delle strutture ricettive è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli *articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, e successive modificazioni.

Art. 17 *Sportello unico.*

1. Al fine di garantire l'applicazione dei principi di trasparenza, uniformità, celerità del procedimento ovvero la maggiore accessibilità del mercato si applicano alle imprese del presente capo le disposizioni relative allo Sportello unico di cui all' *articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, e del relativo regolamento attuativo, fatte salve le forme di semplificazione più avanzata previste dalle specifiche discipline regionali.

Art. 21 *Semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggi e turismo.*

1. L'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle agenzie di viaggi e turismo, sono soggette, nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari previsti dalle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, alla segnalazione certificata di inizio attività nei limiti ed alle condizioni di cui all'*articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241*.
2. L'attività oggetto della segnalazione, di cui al comma 1, può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.
3. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate a operare, non è soggetta a segnalazione certificata autonoma ma a comunicazione alla provincia ove sono ubicati, nonché alla provincia a cui è stata inviata la segnalazione di inizio attività.

**D.L. 70/2011 convertito nella Legge 106/2011 “Semestre europeo –
Prime disposizioni urgenti per l'economia”**

Sintesi degli articoli riportati in questa sezione

Art. 3

Vengono estese ai distretti turistici le agevolazioni per reti e distretti (tra cui quelle amministrative, finanziaria per la ricerca e sviluppo e, su richiesta delle imprese, fiscali); i distretti costituiscono Zone a burocrazia zero.

Sono istituiti nei distretti turistici sportelli unici di coordinamento delle attività delle Agenzie fiscali e dell'INPS che, tra l'altro, possono presentare richieste e istanze anche rivolte a qualsiasi altra amministrazione statale e riceverne i provvedimenti. Sono adottate con DPCM le disposizioni applicative in coordinamento con la disciplina del SUAP. Gli sportelli unici assicurano controlli unitari da parte delle Agenzie fiscali e dell'INPS.

Art. 4

Oltre a introdurre numerose modifiche al codice dei contratti pubblici (D.Lgs 163/2006), viene prevista l'istituzione presso le prefetture dell'elenco delle imprese non soggette a rischio di inquinamento mafioso; le stazioni appaltanti acquisiscono d'ufficio, anche per via telematica, la documentazione antimafia.

Art. 5

Viene integrato l'art. 19 L. 241/1990: la SCIA è presentata con raccomandata AR salvo che sia prevista la presentazione esclusiva in modalità telematica; sono necessari 30 giorni per i provvedimenti inibitori in caso di SCIA. L'articolo reca una interpretazione autentica in ambito di applicazione della SCIA edilizia.

Art. 6

Viene istituito l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di pubblicazione sui siti per ciascun procedimento dell'elenco degli atti e dei documenti a corredo dell'istanza; nel caso di mancato adempimento, la Pubblica Amministrazione non può respingere l'istanza ma deve dare un termine per regolarizzare; in mancanza dell'adempimento si può iniziare con la SCIA e non si possono adottare provvedimenti inibitori prima della scadenza dei termini per la

regolarizzazione della documentazione; viene inserita l'esclusione di atti e documenti previsti in provvedimenti pubblicati in Gazzetta Ufficiale (sostanzialmente abrogata dall'art. 6 co. 6, L. 180/2011). In merito alla misurazione degli oneri amministrativi, viene inserita la previsione di un elenco degli oneri informativi introdotti ed eliminati con provvedimenti dello Stato. La modifica dell'art. 25 riguarda l'estensione della MOA a Regioni, Province e Comuni, la previsione del Comitato Paritetico e la comunicazione dei risultati alle Camere ed ai Ministri per la Pubblica Amministrazione e per la semplificazione. Viene introdotto il comma 3-bis all'art. 38 inerente la natura del rapporto Comune/Camera di commercio in merito all'avvalimento, il Commissario ad acta per i comuni inadempienti e il rinvio ad un decreto interministeriale per l'attuazione della riforma e per parziali e limitate deroghe. Infine viene inserito l'art. 9-bis nel D.L. 7/2007 concernente l'iscrizione all'Albo provinciale mediante ComUnica al Registro delle Imprese precisando che l'iscrizione avviene mediante dichiarazione, ha decorrenza immediata ed i controlli sono effettuati ex post.

Art. 7

Viene affidato il coordinamento degli accessi relativi ai procedimenti amministrativi ai Comuni con eventuale avvalimento delle Camere di Commercio eccezion fatta per i procedimenti penali e di tutela della salute, sicurezza sul lavoro, igiene pubblica, pubblica incolumità, ordine e sicurezza pubblica. Per le Regioni a Statuto speciale è previsto l'adeguamento della normativa ai principi fondamentali in materia di coordinamento degli accessi.

**D.L. 70/2011 convertito nella Legge 106/2011 “Semestre europeo –
Prime disposizioni urgenti per l'economia”.**

Art. 3 *Reti d'impresa, "Zone a burocrazia zero", Distretti turistici, nautica da diporto.*²⁹

[1. Per incrementare l'efficienza del sistema turistico italiano, riqualificando e rilanciando l'offerta turistica, fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, è introdotto un diritto di superficie avente durata di venti anni e disciplinato come segue:

- a) il diritto di superficie si costituisce sulle aree inedificate formate da arenili, con esclusione in ogni caso delle spiagge e delle scogliere. Sulle aree già occupate da edificazioni esistenti, aventi qualunque destinazione d'uso in atto alla data di entrata in vigore del presente articolo, ancorché realizzate su spiaggia, arenile ovvero scogliera, salvo che le relative aree non risultino già di proprietà privata, le edificazioni possono essere mantenute esclusivamente in regime di diritto di superficie. La delimitazione dei soli arenili, per le aree inedificate, nonché la delimitazione delle aree già occupate da edificazioni esistenti, realizzate su terreni non già di proprietà privata, è effettuata, su iniziativa dei Comuni, dalle Regioni, di intesa con l'Agenzia del demanio;
- b) il provvedimento costitutivo del diritto di superficie è rilasciato, nel rispetto dei principi comunitari di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, dalla Regione, d'intesa con il Comune nonché con le Agenzie del demanio e del territorio, e dalla Regione trasmesso in copia alla Agenzia delle entrate per la riscossione del corrispettivo;
- c) il diritto di superficie si costituisce, e successivamente si mantiene:
 - 1) previo pagamento di un corrispettivo annuo determinato dalla Agenzia del demanio sulla base dei valori di mercato;
 - 2) previo accatastamento delle edificazioni ai sensi dell' *articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e, per le edificazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, se le stesse risultano dotate di un titolo abilitativo valido a tutti gli effetti secondo la normativa vigente;
 - 3) se acquisito da una impresa, a condizione che l'impresa aderisca a nuovi, congrui studi di settore appositamente elaborati dalla Agenzia delle entrate e che l'impresa risulti altresì regolarmente adempiente agli obblighi contributivi;
- d) sulle aree inedificate l'attività edilizia è consentita solo in regime di diritto di superficie e comunque nel rispetto della normativa vigente. Sulle aree in diritto di superficie già occupate da edificazioni esistenti le attività di manutenzione, ristrutturazione, trasformazione, ovvero di ricostruzione delle

²⁹ Rubrica così modificata dalla legge di conversione 12 luglio 2011 n. 106.

predette edificazioni sono consentite comunque nel rispetto della normativa vigente].³⁰

[2. Le edificazioni esistenti ovvero realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo, che risultano in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono senz'altro acquisite di diritto alla proprietà del demanio ed abbattute in danno di colui che le ha realizzate. Le violazioni alla normativa vigente, incluse quelle di rilevanza penale, commesse su aree costituite da spiagge, arenili e scogliere continuano ad essere perseguite ai sensi della legislazione vigente. Nulla è innovato in materia di concessioni sul demanio marittimo. Le risorse costituite dai corrispettivi dei diritti di superficie di cui alle lettere c) e d) del comma 1 riscosse dalla Agenzia delle entrate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un Fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere annualmente ripartite in quattro quote, in favore, rispettivamente, della Regione interessata, dei Comuni interessati, dei Distretti turistico - alberghieri di cui al comma 4, nonché dell'erario, con particolare riferimento agli eventuali maggiori oneri per spese di competenza del Ministero dell'interno. La misura delle quote è stabilita annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo tale che non derivino effetti negativi per la finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di determinazione del corrispettivo annuo di cui al comma 1, lettera c), n. 1), in modo tale che non derivino effetti negativi per la finanza pubblica].³¹

[3. A salvaguardia di valori costituzionalmente garantiti, quanto alle esigenze del pubblico uso, l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 deve in ogni caso assicurare, specie nei casi di attribuzione di diritti di superficie ad imprese turistico-balneari, il rispetto dell'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia, anche a fini di balneazione].³²

4. Possono essere istituiti nei territori costieri, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta delle imprese del settore che operano nei medesimi territori, previa intesa con le Regioni interessate, i Distretti turistici con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.³³

5. Nei territori di cui al comma 4, la delimitazione dei Distretti è effettuata dalle Regioni d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con i

³⁰ Comma soppresso dalla legge di conversione 12 luglio 2011 n. 106.

³¹ Comma soppresso dalla legge di conversione 12 luglio 2011 n. 106.

³² Comma soppresso dalla legge di conversione 12 luglio 2011 n. 106.

³³ Comma così modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011 n. 106.

Comuni interessati, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza di servizi deve sempre partecipare l'Agenzia del demanio. Il relativo procedimento si intende concluso favorevolmente per gli interessati se l'amministrazione competente non comunica all'interessato, nel termine di novanta giorni dall'avvio del procedimento, il provvedimento di diniego.³⁴

6. Nei Distretti turistici si applicano le seguenti disposizioni:³⁵

a) alle imprese dei Distretti, costituite in rete ai sensi dell' *articolo 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 aprile 2009, n. 33*, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo di cui all' *articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta. Alle medesime imprese, ancorché non costituite in rete, si applicano comunque, su richiesta, le disposizioni agevolative in materia fiscale di cui all' *articolo 1, comma 368, lettera a), della citata legge n. 266 del 2005*;³⁶

b) i Distretti costituiscono "Zone a burocrazia zero" ai sensi dell' *articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e ai medesimi si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del predetto *articolo 43*;³⁷

c) nei Distretti sono attivati sportelli unici di coordinamento delle attività delle Agenzie fiscali e dell'INPS. Presso tali sportelli le imprese del distretto intrattengono rapporti per la risoluzione di qualunque questione di competenza propria di tali enti e possono presentare richieste e istanze, anche rivolte a qualsiasi altra amministrazione statale, nonché ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti. Con decreto interdirigenziale dei predetti enti, nonché con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate, in coordinamento con la disciplina vigente in materia di Sportello unico per le attività produttive e di comunicazione unica, le disposizioni applicative occorrenti ad assicurare la funzionalità degli sportelli unici, rispettivamente, per le questioni di competenza dei predetti enti, nonché di competenza delle amministrazioni statali. Per le attività di ispezione e controllo di

³⁴ Comma sostituito dalla legge di conversione 12 luglio 2011 n. 106 e, successivamente, così modificato dall'art. 17, comma 1, L. 12 novembre 2011 n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

³⁵ Alinea così modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011 n. 106.

³⁶ Lettera così modificata dalla legge di conversione 12 luglio 2011 n. 106.

³⁷ Lettera così modificata dalla legge di conversione 12 luglio 2011 n. 106.

competenza delle Agenzie fiscali e dell'INPS gli sportelli unici assicurano controlli unitari, nonché una pianificazione e l'esercizio di tali attività in modo tale da influire il meno possibile sull'ordinaria attività propria delle imprese dei Distretti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti ivi previsti con l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili in base alla legislazione vigente.³⁸

7. Per semplificare gli adempimenti amministrativi relativi alla navigazione da diporto per scopi commerciali ed alla realizzazione di pontili galleggianti a carattere stagionale, al Codice della nautica da diporto di cui al *decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171*, i commi 1 e 2 dell'*articolo 1* sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali mediante le unità da diporto di cui all'articolo 3 del presente codice, ivi comprese le navi di cui all'*articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172*.

2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all'*articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172*, ferma restando la disciplina ivi prevista."

8. Per incentivare la realizzazione di porti e approdi turistici e razionalizzare il procedimento di rilascio delle relative concessioni demaniali marittime:

a) all'*articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84*, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Nel caso di strutture o ambiti idonei, allo stato sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico, nella predisposizione del piano regolatore portuale, deve essere valutata, con priorità, la possibile finalizzazione delle predette strutture ed ambiti ad approdi turistici come definiti dall' *articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509*."

b) ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla *legge 5 maggio 2009, n. 42*, nonché alle rispettive norme di attuazione, al procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime per le strutture portuali di cui all' *articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509*, si applicano i criteri e le modalità di affidamento appositamente definiti nell'ambito dell'intesa raggiunta ai sensi dell' *articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2010, n. 25*, in sede di conferenza Stato - Regioni.³⁹

³⁸ Lettera così modificata dalla legge di conversione 12 luglio 2011 n. 106.

³⁹ Lettera così modificata dalla legge di conversione 12 luglio 2011 n. 106.

Art. 4 *Costruzione delle opere pubbliche.*

1. Per ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche, soprattutto se di interesse strategico, per semplificare le procedure di affidamento dei relativi contratti pubblici, per garantire un più efficace sistema di controllo e infine per ridurre il contenzioso, sono apportate alla disciplina vigente, in particolare, le modificazioni che seguono:

- a) estensione del campo di applicazione della finanza di progetto, anche con riferimento al cosiddetto "leasing in costruendo";
- b) limite alla possibilità di iscrivere "riserve";
- c) introduzione di un tetto di spesa per le "varianti";
- d) introduzione di un tetto di spesa per le opere cosiddette "compensative";
- e) contenimento della spesa per compensazione, in caso di variazione del prezzo dei singoli materiali di costruzione;
- f) riduzione della spesa per gli accordi bonari;
- g) istituzione nelle Prefetture di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso;
- h) disincentivo per le liti "temerarie";
- i) individuazione, accertamento e prova dei requisiti di partecipazione alle gare mediante collegamento telematico alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- l) estensione del criterio di autocertificazione per la dimostrazione dei requisiti richiesti per l'esecuzione dei lavori pubblici;
- m) controlli essenzialmente "ex post" sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare da parte delle stazioni appaltanti;
- n) tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare, cause che possono essere solo quelle previste dal codice dei contratti pubblici e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, con irrilevanza delle clausole aggiuntive eventualmente previste dalle stazioni appaltanti nella documentazione di gara;
- o) obbligo di scorrimento della graduatoria, in caso di risoluzione del contratto;
- p) razionalizzazione e semplificazione del procedimento per la realizzazione di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale ("Legge obiettivo");
- q) innalzamento dei limiti di importo per l'affidamento degli appalti di lavori mediante procedura negoziata;
- r) innalzamento dei limiti di importo per l'accesso alla procedura semplificata ristretta per gli appalti di lavori. Inoltre, è elevata da cinquanta a settanta anni la soglia per la presunzione di interesse culturale degli immobili pubblici.

2. Conseguentemente, al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163* sono, tra l'altro, apportate le seguenti modificazioni:

- a) all' *articolo 27*, comma 1, le parole: "dall'applicazione del presente codice" sono sostituite dalle seguenti: "dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice";

b) all' *articolo 38*:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera b), le parole: «il socio» sono sostituite dalle seguenti: «i soci» e dopo le parole: «gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico» sono inserite le seguenti: «o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,»;⁴⁰

1.2) alla lettera c), le parole: «del socio» sono sostituite dalle seguenti: «dei soci»; dopo le parole: «degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico» sono inserite le seguenti: «o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,»; le parole: «cessati dalla carica nel triennio» sono sostituite dalle seguenti: «cessati dalla carica nell'anno»; le parole «di aver adottato atti o misure di completa dissociazione» sono sostituite dalle seguenti: «che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione»; le parole: «resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima»;⁴¹

1.3) alla lettera d) dopo le parole: "19 marzo 1990, n. 55;" sono aggiunte le seguenti: "l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;"

[1.4) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro";]⁴²

1.5) alla lettera g) dopo la parola: "violazioni" è inserita la seguente: "gravi";

1.6) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti.»;

[1.7) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

"l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla *legge 12 marzo 1999, n. 68.*";]⁴³

⁴⁰ Numero così modificato dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

⁴¹ Numero così modificato dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

⁴² Numero soppresso dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

⁴³ Numero soppresso dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

1.8) la lettera m-bis) è sostituita dalla seguente:

"m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.";

1.9) alla lettera m-ter), sono sopprese le parole: ", anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste," e le parole: "nei tre anni antecedenti" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anno antecedente";⁴⁴

2) al comma 1-bis, le parole: "I casi di esclusione previsti" sono sostituite dalle seguenti: "Le cause di esclusione previste" e dopo le parole: "affidate ad un custode o amministratore giudiziario" sono inserite le seguenti: ",limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento,";⁴⁵

3) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.";

4) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate, nè quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all' *articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all' *articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 novembre 2002, n. 266*; i soggetti di

⁴⁴ Numero così modificato dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

⁴⁵ Numero così modificato dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.";⁴⁶

c) all' *articolo 40*, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti accreditati sono tenuti a inserire la certificazione di cui alla presente lettera relativa alle imprese esecutrici di lavori pubblici nell'elenco ufficiale istituito presso l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui all' *articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99*";⁴⁷

1-bis) al comma 4, lettera e), dopo le parole: «attività di qualificazione» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando l'inderogabilità dei minimi tariffari»;⁴⁸

2) dopo il comma 9-ter, è aggiunto il seguente:

"9-quater. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.";

c-bis) all' *articolo 42*, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono a inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al *decreto legislativo 7 marzo*

⁴⁶ Numero così modificato dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

⁴⁷ Numero così modificato dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

⁴⁸ Numero inserito dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

2005, n. 82, secondo il modello predisposto e pubblicato dall'Autorità nel sito informatico presso l'Osservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rese dai fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta giorni dall'avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 11»;⁴⁹

d) all' *articolo 46* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Documenti e informazioni complementari - Tassatività delle cause di esclusione";

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle";

e) all' *articolo 48*, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le stazioni appaltanti, in sede di controllo, verificano il possesso del requisito di qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati a contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*»;⁵⁰

e-bis) all' *articolo 49*, comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento»;⁵¹

e-ter) all' *articolo 55*, comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «Alle procedure ristrette,» sono inserite le seguenti: «per l'affidamento di lavori,»;⁵²

f) all' *articolo 56*, comma 1, lettera a), l'ultimo periodo è soppresso;

g) all' *articolo 57*, comma 2, lettera a), l'ultimo periodo è soppresso;

g-bis) all' *articolo 62*, comma 1, dopo le parole: «Nelle procedure ristrette relative a» sono inserite le seguenti: «servizi o forniture, ovvero a»;⁵³

⁴⁹ Lettera inserita dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

⁵⁰ Lettera così sostituita dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

⁵¹ Lettera inserita dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

⁵² Lettera inserita dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

- h) all' *articolo 64*, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. I bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi - tipo) approvati dall'Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l'indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all'articolo 46, comma 1-bis. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando - tipo.";
- i) all' *articolo 74*, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Le stazioni appaltanti richiedono, di norma, l'utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi. I moduli sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base dei modelli standard definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito l'avviso dell'Autorità.".
- i-bis) all' *articolo 81*, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. L'offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro»;⁵⁴
- i-ter) all' *articolo 87*, comma 2, la lettera g) è abrogata;⁵⁵
- l) all' *articolo 122*:
1) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le

⁵³ Lettera inserita dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

⁵⁴ Lettera inserita dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

⁵⁵ Lettera inserita dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

modalità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'articolo 65, comma 1";⁵⁶

2) il comma 7-bis è abrogato;

m) all' *articolo 123*, comma 1, le parole: "1 milione" sono sostituite dalle seguenti: "un milione e cinquecentomila";

m-bis) all' *articolo 125*, comma 11, primo e secondo periodo, le parole: «ventimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «quarantamila euro»;⁵⁷

n) all' *articolo 132*, comma 3, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti";

o) all' *articolo 133*, i commi 4 e 5, sono sostituiti dai seguenti:

«4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.

5. La compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.»;⁵⁸

p) all' *articolo 140*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella rubrica le parole: "per grave inadempimento dell'esecutore" sono soppresse;

2) al comma 1, primo periodo, le parole: "prevedono nel bando di gara che" sono soppresse e le parole: "per grave inadempimento del medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 135 e 136";

q) all' *articolo 153*, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 9 le parole "asseverato da una banca" sono sostituite dalle seguenti: "asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell' *articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, o da una società di revisione ai sensi dell' *articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966*";

2) i commi 19 e 20, sono sostituiti dai seguenti:

«19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione

⁵⁶ Numero così modificato dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

⁵⁷ Lettera inserita dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

⁵⁸ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, è inserito nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità indicate all'articolo 97; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato è posto a base di gara per l'affidamento di una concessione, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9.

19-bis. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all'articolo 160-bis.

20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'*articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153*. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.»;⁵⁹

r) all' *articolo 165*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole "dell'avviso" sono sostituite dalle seguenti: "della lista";

2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il progetto preliminare delle infrastrutture, oltre a quanto previsto nell'allegato tecnico di cui all'allegato XXI deve evidenziare, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve inoltre indicare ed evidenziare anche le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso il limite di spesa, comunque non superiore al due per cento dell'intero costo dell'opera, per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera. Nella percentuale indicata devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari.";

2-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto è altresì rimesso agli enti gestori delle interferenze e a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché, nei casi previsti, al Consiglio superiore dei lavori pubblici o ad altra commissione

⁵⁹ Numero così modificato dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

consultiva competente. Le valutazioni delle amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze, riguardanti eventuali proposte e richieste, sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre sessanta giorni dalla data del predetto ricevimento. La conferenza di servizi ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le disposizioni degli *articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei sessanta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute in sede di conferenza di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti, ivi incluso, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente, e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva il progetto preliminare»;⁶⁰

2-ter) al comma 5, il primo periodo è soppresso;⁶¹

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto preliminare, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.";

4) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Per le infrastrutture il vincolo preordinato all'esproprio ha durata di sette anni, decorrenti dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto preliminare dell'opera. Entro tale termine, può essere approvato il progetto definitivo che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. In caso di mancata approvazione del progetto definitivo nel predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'*articolo 9 del testo unico in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*. Ove sia necessario reiterare il vincolo preordinato all'esproprio, la proposta è formulata al CIPE da parte del Ministero, su istanza del soggetto aggiudicatore. La reiterazione del vincolo è disposta con deliberazione motivata del CIPE secondo quanto previsto dal comma 5, terzo e quarto periodo. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell' *articolo 9, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*.";

s) all' *articolo 166* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, il terzo periodo è soppresso;⁶²

⁶⁰ Numero inserito dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

⁶¹ Numero inserito dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

⁶² Numero così costituito dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

1-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nei quarantacinque giorni successivi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini delle dichiarazioni di pubblica utilità»;⁶³

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Il decreto di esproprio può essere emanato entro il termine di sette anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace la delibera del CIPE che approva il progetto definitivo dell'opera, salvo che nella medesima deliberazione non sia previsto un termine diverso. Il CIPE può disporre la proroga dei termini previsti dal presente comma per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni. La disposizione del presente comma deroga alle disposizioni dell' *articolo 13, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.*";

3) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPE di approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento, il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.

5-ter. La procedura prevista dal presente articolo può trovare applicazione anche con riguardo a più progetti definitivi parziali dell'opera, a condizione che tali progetti siano riferiti a lotti idonei a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intera opera e siano dotati di copertura finanziaria; resta in ogni caso ferma la validità della valutazione di impatto ambientale effettuata con riguardo al progetto preliminare relativo all'intera opera»;⁶⁴

t) all' *articolo 167*, sono apportate le seguenti modifiche:

01) al comma 5, primo periodo, le parole: «nei tempi previsti dall'articolo 166.» sono sostituite dalle seguenti: «nei tempi previsti dagli articoli 165 e 166, comma 5. La conferenza di servizi si svolge sul progetto definitivo con le modalità previste dall'articolo 165, comma 4.»;⁶⁵

⁶³ Numero inserito dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

⁶⁴ Numero così sostituito dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

⁶⁵ Numero premesso dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

- 1) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
"7-bis. Le varianti di cui ai commi 6 e 7 devono essere strettamente correlate alla funzionalità dell'opera e non possono comportare incrementi del costo rispetto al progetto preliminare.";
- 2) al comma 10, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";⁶⁶
- u) all' *articolo 168*, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 01) nella rubrica, la parola: «definitivo» è sostituita dalla seguente: «preliminare»;⁶⁷
 - 02) al comma 1, primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 166» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 165»;⁶⁸
 - 1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «del progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «del progetto preliminare» e il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In ogni caso, ciascun soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o di varianti alla soluzione localizzativa alla base del progetto preliminare presentato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione del progetto preliminare»;⁶⁹
 - 2) al comma 3, al secondo periodo, le parole: «il progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «il progetto preliminare» e le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»; al terzo periodo, le parole: «il progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «il progetto preliminare»;⁷⁰
 - 3) al comma 4, primo periodo, le parole: «novantesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «sessantesimo giorno» e le parole: «ricezione del progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «ricezione del progetto preliminare»;⁷¹
 - 3-bis) al comma 5, secondo periodo, le parole: «con la localizzazione» e le parole: «individuati nel progetto preliminare laddove già approvato» sono soppresse;⁷²
 - 4) al comma 6, primo periodo, le parole: «progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «progetto preliminare» e le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;⁷³
- v) all' *articolo 169*, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi» sono inserite le seguenti: «ovvero l'utilizzo di una quota superiore al cinquanta per cento dei ribassi d'asta conseguiti»;⁷⁴

⁶⁶ Numero così modificato dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

⁶⁷ Numero premesso dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

⁶⁸ Numero premesso dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

⁶⁹ Numero così sostituito dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

⁷⁰ Numero così sostituito dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

⁷¹ Numero così sostituito dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

⁷² Numero inserito dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

⁷³ Numero così sostituito dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

⁷⁴ Lettera così sostituita dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

- z) all' *articolo 170*, comma 3, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";
- aa) all' *articolo 176*, comma 20, primo periodo, le parole: "comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2";
- bb) all' *articolo 187*, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti accreditati sono tenuti a inserire la predetta certificazione nell'elenco ufficiale di cui all'articolo 40, comma 3, lettera a);»;⁷⁵
- cc) all' *articolo 189*:
- 1) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I certificati indicano le lavorazioni eseguite direttamente dal contraente generale nonché quelle eseguite mediante affidamento a soggetti terzi ovvero eseguite da imprese controllate o interamente possedute; le suddette lavorazioni, risultanti dai certificati, possono essere utilizzate ai fini della qualificazione SOA nelle corrispondenti categorie»;
 - 2) al comma 4, lettera b), primo periodo, le parole: «di direttori tecnici con qualifica di dipendenti o dirigenti,» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno un direttore tecnico con qualifica di dipendente o dirigente, nonché»;⁷⁶
- dd) all' *articolo 204*, comma 1, le parole «cinquecentomila euro» sono sostituite dalle seguenti: «un milione di euro» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 122, comma 7, secondo e terzo periodo»;⁷⁷
- ee) all' *articolo 206*, comma 1, dopo le parole: "38;" sono aggiunte le parole "46, comma 1-bis;" e dopo le parole "nell'invito a presentare offerte; 87; 88;" sono aggiunte le seguenti: "95; 96;"
- ff) all' *articolo 219*:
- 1) ai commi 6 e 7, dopo le parole: "del comma 6" sono inserite le seguenti: "dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE";
 - 2) al comma 10, dopo le parole: "di cui al comma 6" sono inserite le seguenti: "dell'articolo 30";
- gg) all' *articolo 240*:
- 01) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di cui alla parte II, titolo III, capo IV, affidati a contraente generale»;⁷⁸
 - 1) al comma 5, dopo le parole: "responsabile del procedimento" sono inserite le seguenti: "entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3";
 - 2) al comma 6, le parole: "al ricevimento" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni dal ricevimento" e le parole: "da detto ricevimento", sono sostituite dalle seguenti: "dalla costituzione della commissione";

⁷⁵ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

⁷⁶ Lettera così sostituita dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

⁷⁷ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

⁷⁸ Numero premesso dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

- 3) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il compenso per la commissione non può comunque superare l'importo di 65 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.";
- 4) al comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «della commissione» la parola «è» è sostituita dalle seguenti: «può essere»;⁷⁹
- hh) all' *articolo 240-bis*:
- 1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale.";
- 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
 "1-bis. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del regolamento, sono stati oggetto di verifica.";
- ii) nella parte IV, dopo l' *articolo 246* è aggiunto il seguente:
 «Art. 246-bis Responsabilità per lite temeraria:
 1. Nei giudizi in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il giudice, fermo quanto previsto dall'*articolo 26 del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*, condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio quando la decisione è fondata su ragioni manifeste od orientamenti giurisprudenziali consolidati. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l'*articolo 15 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo approvato con il citato decreto legislativo n. 104 del 2010.*»;⁸⁰
- ll) all' *articolo 253* sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013", e, al terzo periodo, dopo la parola: "anche" sono aggiunte le seguenti: "alle imprese di cui all'articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonché";
- 1-bis) al comma 15, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;⁸¹
- 2) al comma 15-bis le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";
- 3) dopo il comma 20 è inserito il seguente:
 «20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui agli articoli 122, comma 9, e 124, comma

⁷⁹ Numero così modificato dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

⁸⁰ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

⁸¹ Numero inserito dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28.»;⁸²

4) al comma 21 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La verifica è conclusa entro il 31 dicembre 2011. In sede di attuazione del predetto decreto non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, e all'articolo 40, comma 4, lettera g).";

mm) all'allegato XXI, allegato tecnico di cui all' *articolo 164*,

1) all' *articolo 16*, comma 4, lettera d) le parole: «al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all'8 per cento»;⁸³

2) all' *articolo 28*, comma 2, lettera a), dopo le parole «per lavori di importo» sono inserite le seguenti: «pari o»;⁸⁴

3) all' *articolo 29*, comma 1, lettera a), dopo le parole: «di lavori di importo» sono inserite le seguenti: «pari o»;⁸⁵

nn) all'allegato XXII, nel Quadro C: esecuzione dei lavori:

1) le parole: «responsabile della condotta dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «responsabile di progetto o responsabile di cantiere»;

2) prima delle parole: «Dichiarazione sull'esecuzione dei lavori» è inserita la seguente tabella:

«Indicazione delle lavorazioni eseguite ai sensi dell'articolo 189, comma 3, ultimo periodo».⁸⁶

Impresa	Codice fiscale	Categoria	Importo in cifre	Importo in lettere

2-bis. Le disposizioni di cui alla lettera ee) del comma 2 del presente articolo, limitatamente all'applicazione ai settori speciali degli *articoli 95 e 96 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, non si applicano alle società operanti nei predetti settori le cui procedure in materia siano disciplinate da appositi protocolli di intesa stipulati con amministrazioni pubbliche prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.⁸⁷

3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), d), e-bis), i-bis), i-ter), l), dd) e ll), numero 1-bis) si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di

⁸² Numero così modificato dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

⁸³ Numero così modificato dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

⁸⁴ Numero così modificato dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

⁸⁵ Numero così modificato dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

⁸⁶ Lettera così sostituita dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

⁸⁷ Comma inserito dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.⁸⁸

3-bis. La disposizione di cui al comma 2, lettera e), relativa ai fornitori e ai prestatori di servizi, si applica alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del modello di cui all' *articolo 42, comma 3-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, introdotto dal comma 2 del presente articolo, da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure i cui inviti a presentare le offerte sono inviati successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del predetto modello da parte della medesima Autorità.⁸⁹

4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera m), si applicano a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso per la formazione dell'elenco annuale per l'anno 2012.

5. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera o), si applicano a partire dal decreto ministeriale di cui all' *articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, di rilevazione delle variazioni percentuali per l'anno 2011, da adottarsi entro il 31 marzo 2012, ed ai lavori eseguiti e contabilizzati a decorrere dal 1° gennaio 2011. Restano ferme la precedente disciplina per il calcolo delle variazioni percentuali riferite agli anni precedenti al 2011 e le rilevazioni effettuate con i precedenti decreti ministeriali ai sensi del predetto *articolo 133, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006*.

6. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera q), numero 2), non si applicano alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all' *articolo 153, commi 19 e 20, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, nella formulazione previgente.

7. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numero 2), non si applicano ai progetti preliminari già approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.⁹⁰

8. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere r), numero 3) e s), numero 3), si applicano con riferimento alle delibere CIPE pubblicate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

9. In relazione al comma 2, lettera r), numero 4) i termini di cui al comma 7-bis dell' *articolo 165 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, si applicano

⁸⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

⁸⁹ Comma inserito dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

⁹⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

anche ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

10. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere s), numero 1), t), numero 2), e z), si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle Regioni, da tutte le pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.⁹¹

10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera r), numeri 2-bis) e 2-ter), lettera s), numeri 1) e 1-bis), lettera t), numero 01), e lettera u), si applicano alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni degli *articoli da 165 a 168 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, nel testo vigente prima della medesima data.⁹²

11. In relazione al comma 2, lettera s), numero 2) i termini di cui al comma 4-bis dell' *articolo 166 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, si applicano anche ai progetti definitivi già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

12. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera gg), numeri 1) e 2), si applicano ai procedimenti di accordo bonario avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera gg), numero 3) si applicano alle commissioni costituite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera hh), si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

13. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura è istituito l'elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno,

⁹¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

⁹² Comma inserito dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al primo periodo, nonché per l'attività di verifica. Le stazioni appaltanti di cui all' *articolo 3, comma 33, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, acquisiscono d'ufficio, anche per via tematica, a titolo gratuito ai sensi dell' *articolo 43, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, la prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall' *articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575*, e successive modificazioni.⁹³

14. Fatta salva la disciplina di cui all' *articolo 165, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, per il triennio 2011 - 2013 non possono essere approvati progetti preliminari o definitivi che prevedano oneri superiori al due per cento dell'intero costo dell'opera per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera. Nella predetta percentuale devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari.

14-bis. Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell' *articolo 46, comma 1, lettera p), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell' *articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000*.⁹⁴

15. Al *decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207* sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all' *articolo 2, comma 1*, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) dell'articolo 14, intendendosi il richiamo ivi contenuto agli articoli 21 e 22, riferito rispettivamente agli *articoli 5 e 6 dell'allegato XXI al codice*;»;
- a-bis) all' *articolo 16*, il comma 2 è abrogato;⁹⁵
- a-ter) all' *articolo 47, comma 2, lettera a)*, dopo le parole: «per i lavori di importo» sono inserite le seguenti: «pari o»;⁹⁶
- a-quater) all' *articolo 48, comma 1, lettera a)*, dopo le parole: «per i lavori di importo» sono inserite le seguenti: «pari o»;⁹⁷

⁹³ Comma così modificato dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

⁹⁴ Comma inserito dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

⁹⁵ Lettera inserita dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

⁹⁶ Lettera inserita dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

⁹⁷ Lettera inserita dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

a-quinquies) all' *articolo 92*, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara»;⁹⁸

b) all' *articolo 66*, comma 1, dopo le parole «agli articoli 34» sono inserite le seguenti: «, limitatamente ai soggetti ammessi a partecipare alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori,»;⁹⁹

b-bis) all' *articolo 267*, comma 10, le parole: «secondo periodo,» sono soppresse;¹⁰⁰

c) all' *articolo 357*:

1) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la validità dei contratti già stipulati e da stipulare, per la cui esecuzione è prevista nel bando o nell'avviso di gara ovvero nella lettera di invito la qualificazione in una o più categorie previste dal regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34*»;¹⁰¹

2) al comma 12, al primo e al secondo periodo, la parola:

«centottantunesimo» è sostituita dalla seguente:

«trecentosessantaseiesimo» e, al secondo periodo, le parole: «OG 10,» e «OS 20,» sono soppresse;¹⁰²

2-bis) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

«12-bis. I certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 20 di cui all'Allegato A annesso al regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34*, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 20A di cui all'allegato A annesso al presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria OS 20, rilasciate nella vigenza del citato regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000*, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A annesso al presente regolamento»;¹⁰³

3) al comma 14, al primo periodo, la parola: «centottantesimo» è sostituita dalla seguente: «trecentosessantacinquesimo» e le parole: «OG 10,» e «OS 20,» sono soppresse; dopo il secondo periodo è inserito il seguente:

«Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, le stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle

⁹⁸ Lettera inserita dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

⁹⁹ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

¹⁰⁰ Lettera inserita dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

¹⁰¹ Numero così sostituito dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

¹⁰² Numero così sostituito dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

¹⁰³ Numero inserito dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A annesso al regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34*, e successive modificazioni, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, secondo l'allegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5»,¹⁰⁴

- 4) al comma 15, al primo periodo, la parola: «centottantunesimo» è sostituita dalla seguente: «trecentosessantaseiesimo» e le parole «OG 10,» e «OS 20,» sono soppresse; dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, le stazioni appaltanti provvedono a emettere i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21, di cui all'allegato A annesso al regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34*, e successive modificazioni, ove verifichino la presenza di lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A annesso al presente regolamento, secondo l'allegato B.1 annesso al presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel citato allegato A annesso al presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5»;¹⁰⁵
- 5) al comma 16, primo e secondo periodo, le parole: "centottanta" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessantacinque";
- 6) al comma 17, la parola: "centottantunesimo" è sostituita dalla seguente: "trecentosessantaseiesimo";
- 7) al comma 22, dopo le parole: «articolo 79, comma 17», sono inserite le seguenti: «e all'articolo 107, comma 2»; le parole: «centottantunesimo» sono sostituite dalle seguenti: «trecentosessantaseiesimo» ed è aggiunto, in fine il seguente periodo: «In relazione all'articolo 107, comma 2, nel suddetto periodo transitorio continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all' *articolo 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.*»;
- 8) al comma 24 la parola: "centottantunesimo" è sostituita dalla seguente: "trecentosessantaseiesimo";
- 9) al comma 25, la parola: "centottanta" è sostituita dalla seguente: "trecentosessantacinque";
- d) all' *articolo 358*, comma 1, dopo le parole: "del presente regolamento" sono inserite le parole ", fermo restando quanto disposto dall'articolo 357".
- d-bis) all'allegato A, alla declaratoria della categoria OS 35, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché l'utilizzo di tecnologie di video-

¹⁰⁴ Numero così sostituito dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

¹⁰⁵ Numero così sostituito dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

ispezione, risanamento, rinnovamento e sostituzione delle sottostrutture interrato ovvero di tecnologie per miniscavi superficiali».¹⁰⁶

16. Per riconoscere massima attuazione al Federalismo Demaniale e semplificare i procedimenti amministrativi relativi ad interventi edilizi nei Comuni che adeguano gli strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici regionali, al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all' *articolo 10*, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonché le cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni";
- b) all' *articolo 12*, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.";
- c) all' *articolo 54*, comma 2, lettera a), il primo periodo è così sostituito:
"a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12.";
- d) all' *articolo 59*, comma 1, dopo le parole "la proprietà o" sono inserite le seguenti: ", limitatamente ai beni mobili,";
- d-bis) all' *articolo 67*, comma 1, lettera d), la parola: «, comunque,» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, rinnovabili una sola volta»;¹⁰⁷
- e) all' *articolo 146*:
 - 1) al comma 4, terzo periodo, la parola: «valida» è sostituita dalla seguente: «efficace»;
 - 2) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il parere del soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il

¹⁰⁶ Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

¹⁰⁷ Lettera inserita dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole»;

3) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «degli enti locali,» sono inserite le seguenti: «agli enti parco,»;

4) al comma 7, primo periodo, le parole: «141-bis e 143, comma 3, lettere b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d)»; al medesimo comma 7, terzo periodo, le parole: «accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché dando comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo» sono sostituite dalle seguenti: «accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo»;

5) al comma 8, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell' *articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241*. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità»;

6) al comma 11, le parole: «diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed» sono soppresse;

7) il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all'articolo 134»;

8) il comma 15 è abrogato.¹⁰⁸

17. All' *articolo 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sono soppresse le parole "i beni oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto";

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. I beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari, già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, possono essere attribuiti, su richiesta, all'ente che ha sottoscritto l'accordo o l'intesa ovvero ad altri enti territoriali, qualora gli enti sottoscrittori dell'accordo o intesa non facciano richiesta di attribuzione a norma del presente decreto salvo che, ai sensi degli

¹⁰⁸ Lettera così costituita dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

articoli 3 e 5, risultino esclusi dal trasferimento ovvero altrimenti disciplinati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa ricognizione da parte dell'Agenzia del demanio, sentita la Conferenza unificata ai sensi dell' *articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono stabiliti termini e modalità per la cessazione dell'efficacia dei predetti accordi o intese, senza effetti sulla finanza pubblica.

5-ter. Il decreto ministeriale di cui al comma 5-bis è adottato entro 60 5-tergiorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al comma 5-bis non trova applicazione qualora gli accordi o le intese abbiano già avuto attuazione anche parziale alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta fermo quanto previsto dall'*articolo 2, comma 196-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191*».¹⁰⁹

18. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 17, la richiesta di cui all' *articolo 5, comma 5-bis, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85*, come modificato dal comma 17 lettera b), può essere presentata, ai sensi dell' *articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 85 del 2010*, entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui al comma 17 lettera b) dall'ente che ha sottoscritto l'accordo o l'intesa. La successiva attribuzione dei beni è effettuata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con gli altri Ministri competenti per materia, entro 90 giorni dalla data di adozione del citato decreto di cui al comma 17 lettera b).

19. A decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 2010 i contributi in conto capitale autorizzati in favore di ANAS S.p.A. ai sensi dell'*articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138* convertito con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 2002, n. 178*, e successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli già trasformati in capitale sociale, possono essere considerati quali contributi in conto impianti, secondo la disciplina di cui all'*articolo 1, comma 1026, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*.¹¹⁰

19-bis. All' *articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 maggio 2010, n. 73*, dopo le parole: «Il Fondo è ripartito,» sono inserite le seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti, nonché».¹¹¹

¹⁰⁹ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

¹¹⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

¹¹¹ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

Art. 5 *Costruzioni private.*

1. Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono:

- a) introduzione del "silenzio assenso" per il rilascio del permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;
- b) estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA);
- c) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la "cessione di cubatura";
- d) la registrazione dei contratti di trasferimento immobiliare assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza;¹¹²
- e) per gli edifici adibiti a civile abitazione l'«autocertificazione» asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione "acustica";
- f) obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici;
- g) esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica;
- h) legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata delle aree urbane. Termine fisso per eventuali normative regionali;
- h-bis) modalità di intervento in presenza di piani attuativi seppur decaduti.¹¹³

2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni:

- a) al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) all' *articolo 5*, comma 3, lettera a), la parola "autocertificazione" è sostituita dalla seguente: "dichiarazione";
 - 1-bis) all' *articolo 5*, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Lo sportello unico per l'edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell' *articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4*, convertito, con

¹¹² Lettera così modificata dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

¹¹³ Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

modificazioni, dalla *legge 9 marzo 2006, n. 80*. Tali modalità assicurano l'interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi dell' *articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;¹¹⁴

- [2) all' *articolo 16*, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione l' *articolo 122, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*.»;¹¹⁵
- 3) l' *articolo 20* è sostituito dal seguente:
"Art. 20 - (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire)
1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli *articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, secondo quanto previsto

¹¹⁴ Numero inserito dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

¹¹⁵ Numero soppresso dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

all'articolo 5, commi 3 e 4, i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.

4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell' *articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241* e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.

7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.

8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda

di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.

9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia prodotto dall'interessato, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al comma 6 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.

12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedurali.

13. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari."

4) l' *articolo 21* è sostituito dal seguente:

"Articolo 21 - (Intervento sostitutivo regionale)

1. Le regioni, con proprie leggi, determinano forme e modalità per l'eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell'ufficio dell'amministrazione comunale competente per il rilascio del permesso di costruire.";

5) all' *articolo 34*, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

"2-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano

- per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.";
- 6) all' *articolo 59*, comma 2, le parole: "Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
- 7) all' *articolo 82*, comma 2, le parole "qualora le autorizzazioni previste dall'articolo 20, commi 6 e 7, non possano venire concesse, per il" sono sostituite dalle seguenti: "nel caso di";
- b) alla *legge 7 agosto 1990, n. 241*, sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) all' *articolo 14-quater*, comma 3, secondo periodo, le parole "nei successivi" sono sostituite dalla seguente "entro";
 - 2) all' *articolo 19*, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nonché di quelli», sono aggiunte le seguenti: «previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli», alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: «La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.», e dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, e dalle leggi regionali.»;¹¹⁶
- c) le disposizioni di cui all'*articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241* si interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire. Le disposizioni di cui all'*articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241* si interpretano altresì nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell' *articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, abbiano ampliato l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all' *articolo 22, comma 3, del medesimo decreto* e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale.

¹¹⁶ Numero così modificato dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

3. Per garantire certezza nella circolazione dei diritti edificatori, all'articolo 2643 del codice civile, dopo il n. 2), è inserito il seguente: «2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale».¹¹⁷

3-bis. Per agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, dopo il comma 49 dell' *articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448*, sono inseriti i seguenti: «49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all' *articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865*, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della *legge 17 febbraio 1992, n. 179*, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell' *articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*.

49-ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni previste dall' *articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*».¹¹⁸

4. Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l'obbligo previsto dall' *articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 maggio 1978, n. 191*.¹¹⁹

4-bis. Per agevolare la circolazione delle informazioni concernenti gli immobili, è abolito il divieto di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali. È consentito il riutilizzo dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali e ipotecari a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell'ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i documenti sono stati prodotti, fermo restando il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. È comunque consentita la fornitura di documenti, dati e

¹¹⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

¹¹⁸ Comma inserito dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

¹¹⁹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

informazioni da parte dell'Agenzia del territorio, in formato elaborabile, su base convenzionale, secondo modalità, tempi e costi da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio. Il *comma 367 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, è abrogato. Non sono dovuti l'importo fisso annuale e la maggiorazione del 20 per cento di cui al *comma 370 del citato articolo 1 della legge n. 311 del 2004*, e successive modificazioni. La *tabella allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347*, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto. Le disposizioni di cui al presente comma acquistano efficacia a decorrere dal 1° settembre 2011.¹²⁰

5. Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione, alla *legge 26 ottobre 1995, n. 447*, all' *articolo 8*, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento».¹²¹

6. Per semplificare l'accesso di cittadini ed imprese agli elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione degli strumenti urbanistici, all' *articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69*, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

7. La disposizione di cui al comma 6 si applica decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. Per semplificare le procedure di attuazione dei piani urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti, all' *articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150*, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo

¹²⁰ Comma inserito dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

¹²¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma».

8-bis. All' *articolo 17 della legge 17 agosto 1942, n. 1150*, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Qualora, decorsi due anni dal termine per l'esecuzione del piano particolareggiato, non abbia trovato applicazione il secondo comma, nell'interesse improcrastinabile dell'Amministrazione di dotare le aree di infrastrutture e servizi, il comune, limitatamente all'attuazione anche parziale di comparti o comprensori del piano particolareggiato decaduto, accoglie le proposte di formazione e attuazione di singoli sub-comparti, indipendentemente dalla parte restante del comparto, per iniziativa dei privati che abbiano la titolarità dell'intero sub-comparto, purché non modifichino la destinazione d'uso delle aree pubbliche o fondiarie rispettando gli stessi rapporti dei parametri urbanistici dello strumento attuativo decaduti. I sub-comparti di cui al presente comma non costituiscono variante urbanistica e sono approvati dal consiglio comunale senza l'applicazione delle procedure di cui agli articoli 15 e 16».¹²²

9. Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni approvano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:

- a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;
- b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;
- c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
- d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.

10. Gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

¹²² Comma inserito dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

11. Decorso il termine di cui al comma 9, e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, agli interventi di cui al citato comma si applica l' *articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380* anche per il mutamento delle destinazioni d'uso. Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*.

12. Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, si applicano, altresì, le seguenti disposizioni:¹²³

- a) è ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell' *articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380* anche per il mutamento delle destinazioni d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
- b) i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale.¹²⁴

14. Decorso il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 9, fatto salvo quanto previsto al comma 10, e al secondo periodo del comma 11, sono immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto all'approvazione delle specifiche leggi regionali. Fino alla approvazione di tali leggi, la volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale, ai sensi del comma 9, lettera a), è realizzata in misura non superiore complessivamente al venti per cento del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale, o al dieci per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato in sede di presentazione della documentazione relativa al titolo abilitativo previsto.¹²⁵

15. All' *articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23* le parole "1° maggio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2011".

¹²³ Alinea così modificato dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

¹²⁴ Lettera così sostituita dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

¹²⁵ Comma così modificato dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

Art. 6 *Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici.*

1. Per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese sono apportate con il seguente provvedimento, operativo in una logica che troverà ulteriore sviluppo, le modificazioni che seguono:¹²⁶

- a) in corretta applicazione della normativa europea le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini, conseguentemente non trovano applicazione nei rapporti tra imprese;
- b) le pubbliche amministrazioni devono pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco degli atti e documenti necessari per ottenere provvedimenti amministrativi; altri atti o documenti possono essere richiesti solo se strettamente necessari e non possono costituire ragione di rigetto dell'istanza del privato;
- c) riduzione degli adempimenti concernenti l'utilizzo di piccoli serbatoi di GPL;
- d) facoltà di effettuare "on line" qualunque transazione finanziaria ASL-imprese e cittadini;
- d-bis) riduzione e semplificazione delle comunicazioni, da parte dei cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali;¹²⁷
- e) per i trasporti eccezionali l'attuale autorizzazione prevista per ciascun trasporto è sostituita, per i trasporti della medesima tipologia ripetuti nel tempo, da un'autorizzazione periodica da rilasciarsi con modalità semplificata;¹²⁸
- f) riduzione degli oneri amministrativi da parte delle amministrazioni territoriali;
- f-bis) garanzia della tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.¹²⁹

2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni:

a) al *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) all' *articolo 5* è aggiunto in fine il seguente comma:
"3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell'ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo - contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all'applicazione del presente codice.";
- 2) all' *articolo 13* è aggiunto in fine il seguente comma:¹³⁰

¹²⁶ Alinea così modificato dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

¹²⁷ Lettera inserita dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

¹²⁸ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

¹²⁹ Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

¹³⁰ Alinea così modificato dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

«5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f).»;

3) all' *articolo 24*, comma 1, lettera g) le parole: "anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate" sono soppresse e dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

"i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis;

i-ter) con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 130 del presente codice, riguarda la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo-contabili, come definite all'articolo 34, comma 1-ter, e purché queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa di cui all'articolo 13.";

4) all' *articolo 26*, comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) dei dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5-bis.";

5) all' *articolo 34*, il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:

"1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell' *articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B). In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo-contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1.

1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle

attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro";

6) all' *articolo 130*, comma 3-bis, dopo le parole: "mediante l'impiego del telefono" sono inserite le seguenti: "e della posta cartacea" e dopo le parole: "l'iscrizione della numerazione della quale è intestatario" sono inserite le seguenti: "e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1,";

a-bis) all' *articolo 67-sexiesdecies* del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. È fatta salva la disciplina prevista dall' *articolo 130*, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico»;¹³¹

b) allo scopo di rendere effettivamente trasparente l'azione amministrativa e di ridurre gli oneri informativi gravanti su cittadini e imprese:

1) le pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, entro il 30 ottobre 2011, pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività ivi previste sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste in base alla legislazione vigente;¹³²

2) in caso di mancato adempimento di quanto previsto al numero 1) la pubblica amministrazione procedente non può respingere l'istanza adducendo la mancata produzione di un atto o documento e deve invitare l'istante a regolarizzare la documentazione in un termine congruo. Il provvedimento di diniego non preceduto dall'invito di cui al periodo precedente è nullo. Il mancato adempimento di quanto previsto dal numero 1 è altresì valutato ai fini della attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili;

3) il mancato adempimento di quanto previsto al numero 1), nei procedimenti di cui all'*articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, legittima comunque l'istante ad iniziare l'attività dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività. In tal caso l'amministrazione non può adottare i provvedimenti di cui all'*articolo 19*,

¹³¹ Lettera inserita dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

¹³² Numero così modificato dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 prima della scadenza del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del numero 2;

4) la disposizione di cui al numero 1 non si applica per gli atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamento o da atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

5) i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato, al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque adempimento che comporta la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

6) nei casi in cui non è prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti di cui al numero 4) gli stessi sono pubblicati sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione, secondo i criteri e le modalità definiti con apposito regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I questionari di cui alla lettera c) del comma 1 dell'*articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216*, sono resi disponibili sul sito internet della Società per gli studi di settore - SOSE s.p.a.; con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è data notizia della data in cui i questionari sono disponibili. Dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c);¹³³

c) per ridurre gli adempimenti connessi all'utilizzo dei piccoli serbatoi di gas di petrolio liquefatto, l'*articolo 2, comma 16-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito con modificazioni dalla *legge 26 febbraio 2011, n. 10*, è abrogato. Resta salvo quanto previsto dalle normative di sicurezza vigenti in materia di installazione, esercizio e manutenzione dei serbatoi di gas di petrolio liquefatto di cui al *decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2004*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004;¹³⁴

d) per accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini, riducendone i costi connessi:

1) le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale adottano, ai sensi degli *articoli 5, 63 e 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82* e

¹³³ Numero così modificato dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*; in attuazione di quanto disposto dal presente numero vedi il *Decreto 24 maggio 2011*.

¹³⁴ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procedure telematiche per consentire il pagamento online delle prestazioni erogate, nonché la consegna, tramite web, posta elettronica certificata o altre modalità digitali, dei referti medici. Le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale mettono a disposizione dell'utenza il servizio di pagamento online ed effettuano la consegna dei referti medici esclusivamente in forma digitale nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui al numero 2). Resta in ogni caso salvo il diritto dell'interessato di ottenere, anche a domicilio, copia cartacea del referto redatto in forma elettronica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

2) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro della Semplificazione normativa, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in conformità con le regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al numero 1;

2-bis) in caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche, i comuni, su richiesta degli interessati, ne danno comunicazione all'azienda sanitaria locale nel cui territorio è ricompresa la nuova residenza. La comunicazione è effettuata, entro un mese dalla data di registrazione della variazione anagrafica, telematicamente o su supporto cartaceo secondo le modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'azienda sanitaria locale provvede ad aggiornare il libretto sanitario, trasmettendo alla nuova residenza dell'intestatario il nuovo libretto ovvero un tagliando di aggiornamento da apporre su quello esistente, secondo quanto stabilito con il decreto di cui al secondo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente disposizione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;¹³⁵

d-bis) per ridurre e per semplificare le comunicazioni, da parte dei cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali:

1) all' *articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, le parole: «entro il 31 marzo di ciascun anno» sono sostituite dalla seguente: «annualmente»;

¹³⁵ Numero aggiunto dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

2) all' *articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, e successive modificazioni, dopo il comma 248 è inserito il seguente:

«248-bis. Il termine per la presentazione della dichiarazione di responsabilità di cui al comma 248 è stabilito con determinazione del presidente dell'INPS»;

3) all' *articolo 2, comma 3, della legge 11 ottobre 1990, n. 289*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la predetta indennità sia erogata per la frequenza di scuole, pubbliche o private, per tutta la durata dell'obbligo formativo scolastico, è obbligatorio trasmettere la sola comunicazione dell'eventuale cessazione dalla partecipazione a tali corsi scolastici»;

4) alla *legge 29 ottobre 1971, n. 889*, sono apportate le seguenti modificazioni:

4.1) il quarto comma dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Entro il 30 giugno dello stesso anno, le aziende devono trasmettere con modalità telematiche all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'elenco degli elementi accessori, di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 5, che sono stati corrisposti al personale dipendente, solo se di nuova istituzione o modificati rispetto a quelli già portati a conoscenza dell'Istituto medesimo»;

4.2) l'articolo 18 è abrogato;¹³⁶

e) per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all' *articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, e successive modificazioni, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell' *articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495*, prevedendo che per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio»;¹³⁷

f) all'*articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3:

1.1) al primo periodo, dopo le parole: "piano di riduzione degli oneri amministrativi" sono inserite le seguenti: "relativo alle materie affidate alla competenza di ciascun Ministro";

¹³⁶ Lettera inserita dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

¹³⁷ Lettera così sostituita dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

1.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni, le province e i comuni adottano, nell'ambito della propria competenza, sulla base delle attività di misurazione, programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per il coordinamento delle metodologie della misurazione e della riduzione degli oneri, è istituito presso la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal Ministro per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, e da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata, rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati della misurazione di cui al comma 15 sono comunicati alle Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa.»;¹³⁸

2) al comma 5, dopo le parole: "oneri amministrativi gravanti sulle imprese", sono inserite le seguenti: "e sui cittadini".

f-bis) dopo il comma 3 dell' *articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre 2011 prevista dall' *articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160*, non hanno provveduto ad accreditare lo sportello unico per le attività produttive ovvero a fornire alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio gli elementi necessari ai fini dell'avvalimento della stessa, ai sensi dell' *articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010*, il prefetto invia entro trenta giorni una diffida e, sentita la regione competente, nomina un commissario ad acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i funzionari dei comuni, delle regioni o delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono individuate le eventuali misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua

¹³⁸ Numero così modificato dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

attuazione, la continuità della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina.

3-ter. In ogni caso, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici per le attività produttive, i comuni adottano le misure organizzative e tecniche che risultino necessarie»;¹³⁹

f-ter) al fine di semplificare e di razionalizzare il procedimento di applicazione delle sanzioni di cui al comma 14 dell' *articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, e successive modificazioni, al comma 15 del medesimo *articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 133 del 2008*, e successive modificazioni, le parole: «dall'autorità competente, individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità individuate con decreto dello stesso Ministro»;¹⁴⁰

f-quater) all'articolo 2215-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

«Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.

Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni»;¹⁴¹

f-quinquies) al testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, dopo l' *articolo 43* è inserito il seguente:

«Art. 43-bis. (Certificazione e documentazione d'impresa).

1. Lo sportello unico per le attività produttive:

a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o

¹³⁹ Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

¹⁴⁰ Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

¹⁴¹ Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali;

b) invia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera a).

2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti.

3. Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del comma 1, lettera a).

4. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;¹⁴²

f-sexies) nel *decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 aprile 2007, n. 40*, dopo l' *articolo 9* è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. (Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese).

1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, disciplinati ai sensi delle disposizioni vigenti, l'interessato presenta una dichiarazione attestante il possesso di tali requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, di cui all' *articolo 9, secondo le regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, ove previsto e disciplinato dalla legislazione regionale, con la decorrenza ivi prevista, e l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi di iscrizione nel registro delle imprese.

3. Le regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti e i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, ai sensi del comma 1, nonché le modalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di

¹⁴² Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonché ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.

4. Qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione di cui all' *articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463*, e all' *articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88*, l'ente accertatore comunica all'ufficio del registro delle imprese gli elementi per l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane. La comunicazione, ove previsto e disciplinato dalla normativa regionale, determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati, ai sensi del citato comma 3, per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività.

5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;¹⁴³

Art. 7 *Semplificazione fiscale.*

1. Per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti, alla disciplina vigente sono apportate modificazioni così articolate:

- a) esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere unificato, può essere operato al massimo con cadenza semestrale, non può durare più di quindici giorni. Gli atti compiuti in violazione di quanto sopra costituiscono, per i dipendenti pubblici, illecito disciplinare. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in borghese;
- b) abolizione, per lavoratori dipendenti e pensionati, dell'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico. L'obbligo sussiste solo in caso di variazione dei dati;
- c) abolizione di comunicazioni all'Agenzia delle entrate in occasione di ristrutturazioni che godono della detrazione del 36 per cento;
- d) i contribuenti in regime di contabilità semplificata possono dedurre fiscalmente l'intero costo, per singole spese non superiori a 1.000 euro, nel periodo d'imposta in cui ricevono la fattura;
- e) abolizione della comunicazione telematica da parte dei contribuenti per acquisti d'importo superiore a 3.000 euro in caso di pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat;
- f) i contribuenti non devono fornire informazioni che siano già in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni;

¹⁴³ Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

- g) la richiesta per rimborso d'imposta fatta dal contribuente in dichiarazione può essere mutata in richiesta di compensazione entro 120 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa;
- h) i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo;
- i) estensione del regime di contabilità semplificata a 400 mila euro di ricavi, per le imprese di servizi, e a 700 mila euro di ricavi per le altre imprese;
- l) abolizione della compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate;
- m) attenuazione del principio del "solve et repete". In caso di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi, non si procede all'esecuzione fino alla decisione del giudice e comunque fino al centovesimo giorno;
- n) per favorire la tutela dei propri diritti da parte dei contribuenti, semplificazioni in tema di riscossione di contributi previdenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento delle dichiarazioni dei redditi;
- o) abolizione, per importi minori, della richiesta per ottenere la rateizzazione dei debiti tributari conseguenti al controllo delle dichiarazioni e alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, ed esclusione della fideiussione per la prima rata;
- p) innalzamento a 10 mila euro della soglia di valore dei beni d'impresa per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante atto notorio;¹⁴⁴
- q) innalzamento a 300 euro dell'importo per potere riepilogare in un solo documento le fatture ricevute nel mese;
- r) concentrazione in unica scadenza dei termini entro i quali gli enti pubblici effettuano i versamenti fiscali con il modello F24 EP;
- s) è del 10 per cento l'aliquota IVA dovuta per singolo contratto di somministrazione di gas naturale per la combustione a fini civili (fino a 480 metri cubi di gas somministrato);
- t) nuova opportunità di rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva;
- t-bis) riconoscimento del requisito di ruralità dei fabbricati.¹⁴⁵

2. In funzione di quanto previsto al comma 1, sono introdotte le seguenti disposizioni:¹⁴⁶

- a) al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa nell'esercizio delle attività delle imprese di cui all'articolo 2 dell'allegato alla *Raccomandazione 2003/361/CE* della Commissione, del 6 maggio 2003, recante "Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese", nonché di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo nei riguardi di tali imprese,

¹⁴⁴ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

¹⁴⁵ Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

¹⁴⁶ Alinea così modificato dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

assicurando altresì una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione di sprechi nell'attività amministrativa, gli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa disposti nei confronti delle predette imprese devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati. Conseguentemente:¹⁴⁷

- 1) a livello statale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati modalità e termini idonei a garantire una concreta programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva, nonché il più efficace coordinamento dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per l'attività ispettiva, dando, a tal fine, il massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni. Con il medesimo decreto è altresì assicurato che, a fini di coordinamento, ciascuna delle predette Amministrazioni informa preventivamente le altre dell'inizio di ispezioni e verifiche, fornendo al termine delle stesse eventuali elementi acquisiti utili ai fini delle attività di controllo di rispettiva competenza. Gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, per quanto possibile, eseguono gli accessi in borghese;¹⁴⁸
- 2) a livello substatale, gli accessi presso i locali delle imprese disposti dalle amministrazioni locali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'*articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, ivi comprese le Forze di Polizia locali comunque denominate e le aziende ed agenzie regionali e locali comunque denominate, devono essere oggetto di programmazione periodica. Il coordinamento degli accessi è affidato al comune, che può avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente numero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;¹⁴⁹
- 3) gli accessi sono svolti nell'osservanza del principio della contestualità e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre;
- 4) gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in violazione delle disposizioni di cui ai numeri 1)-3) costituiscono, per i dipendenti pubblici che li hanno adottati, illecito disciplinare;
- 5) le disposizioni di cui ai numeri 1)-4) non si applicano ai controlli ed agli accessi in materia di repressione dei reati e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al *decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*, nonché a quelli funzionali alla tutela dell'igiene pubblica, della pubblica

¹⁴⁷ Alinea così modificato dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

¹⁴⁸ Numero così modificato dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

¹⁴⁹ Numero così modificato dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica. Non si applicano altresì ai controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza;¹⁵⁰

b) le disposizioni di cui alla lettera a) costituiscono attuazione dei principi di cui all' *articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r) della Costituzione* nonché dei principi di cui alla *direttiva 2006/123/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 e della normativa comunitaria in materia di microimprese, piccole e medie imprese. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni di cui alla lettera a), secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione;¹⁵¹

c) dopo il secondo periodo del comma 5 dell' *articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212*, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, è aggiunto il seguente: «Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l'eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.»;¹⁵²

d) le disposizioni di cui all' *articolo 12 della legge del 27 luglio 2000, n. 212*, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, si applicano anche nelle ipotesi di attività ispettive o di controllo effettuate dagli enti di previdenza e assistenza obbligatoria;¹⁵³

e) all' *articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo periodo:

1.1) le parole "agli articoli 12 e 13" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 12";

1.2) la parola "annualmente" è soppressa;

2) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi. L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall' *articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471*, e successive modificazioni»;¹⁵⁴

[f) l'omissione della comunicazione relativa alle variazioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall' *articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471*;]¹⁵⁵

g) i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze nonché i provvedimenti, comunque denominati, degli organi di vertice delle relative

¹⁵⁰ Numero così modificato dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

¹⁵¹ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

¹⁵² Lettera così modificata dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

¹⁵³ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

¹⁵⁴ Numero così modificato dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

¹⁵⁵ Lettera soppressa dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

articolazioni, delle agenzie fiscali, degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria, sono adottati escludendo la duplicazione delle informazioni già disponibili ai rispettivi sistemi informativi, salvo le informazioni strettamente indispensabili per il corretto adempimento e per il pagamento delle somme, dei tributi e contributi dovuti;

h) le agenzie fiscali e gli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base alla legislazione vigente, apposite convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui all' *articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, gli enti pubblici economici e le Autorità amministrative indipendenti per acquisire, in via telematica, i dati e le informazioni personali, anche in forma disaggregata, che gli stessi detengono per obblighi istituzionali al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali, contributive nonché per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito. Con la convenzione sono indicati i motivi che rendono necessari i dati e le informazioni medesime. La mancata fornitura dei dati di cui alla presente lettera costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e, ove ricorra, della responsabilità contabile;¹⁵⁶

i) all'*articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322*, dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente: «8-ter. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive possono essere integrate dai contribuenti per modificare la originaria richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte, mediante dichiarazione da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.»;¹⁵⁷

l) gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo;

m) all' *articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, e successive modificazioni, le parole «lire seicento milioni» e «lire un miliardo» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «400.000 euro» e «700.000 euro»;¹⁵⁸

n) al fine di semplificare le procedure di riscossione delle somme dovute in base agli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate, contenenti l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, nonché di razionalizzare gli oneri a carico dei

¹⁵⁶ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

¹⁵⁷ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

¹⁵⁸ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

contribuenti destinatari dei predetti atti, all' *articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, alinea, la parola «notificati» è sostituita dalla seguente: «emessi»;¹⁵⁹
- 2) al comma 1, lettera a):
 - 2.1) dopo le parole «delle imposte sui redditi», ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti: «, dell'imposta regionale sulle attività produttive»;¹⁶⁰
 - 2.2) nel secondo periodo, dopo la parola «sanzioni» è soppressa la seguente: «, anche»;¹⁶¹
 - 2.3) nel terzo periodo, dopo le parole "entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata;" sono aggiunte le seguenti: "la sanzione amministrativa prevista dall' *articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471*, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati";
- 3) al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore»;¹⁶²
- 3-bis) al comma 1, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ipotesi di cui alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera b)»;¹⁶³
- 4) al comma 1, lettera e), dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.»;¹⁶⁴
- o) all' *articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78* convertito dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
 - «1-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni di cui al comma 1, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,

¹⁵⁹ Numero così modificato dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

¹⁶⁰ Numero così modificato dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

¹⁶¹ Numero così modificato dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

¹⁶² Numero così sostituito dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*, che ha sostituito l'originario n. 3), con gli attuali nn. 3) e 3-bis).

¹⁶³ Numero inserito dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*, che ha sostituito l'originario n. 3), con gli attuali nn. 3) e 3-bis).

¹⁶⁴ Numero così modificato dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

è escluso qualora il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall' *articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605*.

1-ter. Gli operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'*articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605* che emettono carte di credito, di debito o prepagate, comunicano all'Agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1-bis in relazione alle quali il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse dagli operatori finanziari stessi, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.»;¹⁶⁵

p) all' *articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444* - recante il regolamento per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione - dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall' *articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605*, non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento»;¹⁶⁶

q) la lettera a), del comma 1, dell' *articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41*, è sostituita dalla seguente:

"a) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e a conservare ed esibire a richiesta degli uffici i documenti che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.";

r) l' *articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, è abrogato;

s) all' *articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, nel comma 3, in fine sono aggiunti i seguenti periodi: «I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta, in deroga all'articolo 109, comma 2, lettera b), sono deducibili nell'esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l'importo del costo indicato dal documento di spesa non sia superiore a euro 1.000.»;¹⁶⁷

¹⁶⁵ Lettera così modificata dall'*art. 23, comma 41, lett. a) e b), D.L. 6 luglio 2011, n.98*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2011, n.111*.

¹⁶⁶ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

¹⁶⁷ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

t) al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto nazionale della Previdenza sociale, compresi i contributi ed i premi previdenziali ed assistenziali di cui al *decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462*, assicurando in tal modo l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all'Istituto, sono introdotte le seguenti disposizioni:

1) l' *articolo 32-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, è abrogato;

2) le disposizioni di cui all' *articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78* convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, relative al recupero, tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici dell'INPS, delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto, si riferisco anche ai contributi e premi previdenziali ed assistenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall'Agenzia delle entrate in base alle dichiarazioni dei redditi, fatto salvo quanto disposto dal numero 3) della presente lettera;¹⁶⁸

3) resta ferma la competenza dell'Agenzia delle entrate relativamente all'iscrizione a ruolo dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali di cui al *decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462*, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento che risultano dovuti:

3.1) per gli anni d'imposta 2007 e 2008 in base agli esiti dei controlli automatici e formali di cui agli *articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462*;

3.2) per gli anni d'imposta 2006 e successivi in base agli accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2009;

u) all' *articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, le parole «se superiori a duemila euro,» sono soppresse;

1.2) al secondo periodo:

1.2.1) le parole «Se le somme dovute sono superiori» sono sostituite dalle seguenti: «Se l'importo complessivo delle rate successive alla prima è superiore»;

1.2.2) dopo le parole «comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena,» sono inserite le seguenti: «dedotto l'importo della prima rata,»;

1.3) al terzo periodo, dopo le parole «comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena» sono inserite le seguenti: «, dedotto l'importo della prima rata»;

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 6:

3.1) al primo periodo, le parole «, superiori a cinquecento euro,» sono soppresse;

3.2) il secondo periodo è soppresso;

¹⁶⁸ Numero così modificato dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

3-bis) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Le rate previste dal presente articolo possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo stabilito»;

u-bis) all' *articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1»;¹⁶⁹

[v) dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. Le rate previste dal presente articolo possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo previsto."];¹⁷⁰

z) all' *articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441*, le parole "lire dieci milioni" sono sostituite con le seguenti "euro 10.000";

aa) all' *articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695*, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole «lire trecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300»;¹⁷¹

2) al comma 6 le parole «lire trecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300» e le parole «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «all' *articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*»;¹⁷²

3) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma «6-bis. Per le fatture emesse a norma del secondo comma dell' *articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni dei commi 1 e 6 del presente articolo.»;¹⁷³

bb) all' *articolo 32-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. Le somme di cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonché il termine previsto dall' *articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405*, per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento

¹⁶⁹ Lettera inserita dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

¹⁷⁰ Lettera soppressa dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

¹⁷¹ Numero così modificato dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

¹⁷² Numero così modificato dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

¹⁷³ Numero così modificato dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

relativo al mese di dicembre". Le disposizioni introdotte dal presente numero si applicano a partire dal 1° luglio 2011;

2) al comma 3 le parole: "Ai versamenti eseguiti nel corso dell'anno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "Ai versamenti relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2008, 2009 e 2010, da eseguire"; sono altresì soppresse le parole: "previste dall'*articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471*, e successive modificazioni,";

cc) le disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi civili, di cui all' *articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26*, trovano applicazione con riferimento ad ogni singolo contratto di somministrazione di gas naturale per combustione per usi civili, indipendentemente dal numero di unità immobiliari riconducibili allo stesso, sia con riguardo alla misura delle aliquote di accisa di cui all' *allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, sia con riguardo al limite di 480 metri cubi annui di cui al n. 127-bis) della *tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633*;

cc-bis) per garantire il pieno rispetto dei principi del diritto dell'Unione europea in materia di imposta sul valore aggiunto sui tabacchi lavorati, all' *articolo 39-sexies, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le cessioni e per le importazioni di tabacchi lavorati effettuate prima dell'immissione al consumo, l'imposta è applicata in base al regime ordinario previsto dal *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*. Resta ferma l'applicabilità, ove ne ricorrano i presupposti, del regime di cui all' *articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 ottobre 1993, n. 427*, e successive modificazioni». Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;¹⁷⁴

cc-ter) all' *articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 ottobre 1993, n. 427*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera a), dopo le parole: «depositi fiscali» sono inserite le seguenti: «di cui all' *articolo 1, comma 2, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, e successive modificazioni»;

1.2) alla lettera b), dopo le parole: «depositi doganali» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 525, secondo paragrafo, del *regolamento (CEE) n. 2454/93* della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni»;

2) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dei beni dal deposito» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi quelli relativi ai dati di cui al comma 6, ultimo periodo,»;

¹⁷⁴ Lettera inserita dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

3) al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previa prestazione di idonea garanzia commisurata all'imposta. La prestazione della garanzia non è dovuta per i soggetti certificati ai sensi dell'*articolo 14-bis del regolamento (CEE) n. 2454/93* della Commissione, del 2 luglio 1993, e successive modificazioni, e per quelli esonerati ai sensi dell' *articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43*»;

4) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione comunica, altresì, al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta di cui al presente comma, anche ai fini dello svincolo della garanzia di cui al comma 4, lettera b); le modalità di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate»;¹⁷⁵

dd) al comma 2 dell' *articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 febbraio 2003, n. 27*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole "1° gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2011";

2) al secondo periodo, le parole "31 ottobre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012";

3) al terzo periodo, le parole "31 ottobre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012";

dd-bis) tra i soggetti che possono avvalersi della rideterminazione dei valori di terreni e partecipazioni nei termini e con le modalità stabiliti dalle disposizioni di cui alla lettera dd) sono incluse le società di capitali i cui beni, per il periodo di applicazione delle disposizioni di cui agli *articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448*, e successive modificazioni, siano stati oggetto di misure cautelari e che all'esito del giudizio ne abbiano riacquisito la piena titolarità;¹⁷⁶

ee) i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui agli *articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448*, qualora abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata. Al fine del controllo della legittimità della detrazione, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi, sono individuati i dati da indicare nella dichiarazione stessa;¹⁷⁷

ff) i soggetti che non effettuano la detrazione di cui alla lettera ee) possono chiedere il rimborso della imposta sostitutiva già pagata, ai sensi dell'

¹⁷⁵ Lettera inserita dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

¹⁷⁶ Lettera inserita dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

¹⁷⁷ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento dell'intera imposta o della prima rata relativa all'ultima rideterminazione effettuata. L'importo del rimborso non può essere comunque superiore all'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore effettuata;

gg) le disposizioni di cui alla lettera ff) si applicano anche ai versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del presente decreto; nei casi in cui a tale data il termine di decadenza per la richiesta di rimborso risulta essere scaduto, la stessa può essere effettuata entro il termine di dodici mesi a decorrere dalla medesima data;¹⁷⁸

gg-bis) all' *articolo 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, le parole: «, succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza» sono soppresse;¹⁷⁹

gg-ter) a decorrere dal 1° gennaio 2012, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell' *articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248*, cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate;¹⁸⁰

gg-quater) a decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter), i comuni effettuano la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali. I comuni effettuano altresì la riscossione coattiva delle predette entrate:

1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al *regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare, esclusivamente se gli stessi procedono in gestione diretta ovvero mediante società a capitale interamente pubblico ai sensi dell' *articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*;

2) esclusivamente secondo le disposizioni del testo unico di cui al *regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*, se utilizzano le altre forme di gestione della riscossione di cui all' *articolo 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997*, e successive modificazioni;¹⁸¹

gg-quinqies) in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro duemila ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le azioni cautelari ed esecutive sono precedute

¹⁷⁸ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

¹⁷⁹ Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

¹⁸⁰ Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

¹⁸¹ Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

dall'invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo;¹⁸²

gg-sexies) ai fini di cui alla lettera gg-quater), numero 1), il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall' *articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell' *articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*, e successive modificazioni;¹⁸³

gg-septies) in conseguenza delle disposizioni di cui alle lettere da gg-ter) a gg-sexies):

1) all' *articolo 4 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 novembre 2002, n. 265*, i commi 2-sexies, 2-septies e 2-octies sono abrogati;

2) all' *articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, le parole da: «degli enti locali» fino a: «dati e» sono sostituite dalle seguenti: «tributarie o patrimoniali delle regioni, delle province e dei comuni se effettuata in forma diretta o mediante le società di cui all' *articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446*, è consentito di accedere ai dati e alle»;

3) il comma 2 dell' *articolo 36 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 2008, n. 31*, è abrogato;

4) il comma 28-sexies dell' *articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, è abrogato;¹⁸⁴

gg-octies) in caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell' *articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, e successive modificazioni, il debitore non è tenuto al pagamento di spese nè all'agente della riscossione nè al pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o ai gestori degli altri pubblici registri;¹⁸⁵

gg-novies) all' *articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546*, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. L'istanza di sospensione è decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa»;¹⁸⁶

gg-decies) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca di cui all' *articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, come modificato, da ultimo, dalla

¹⁸² Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

¹⁸³ Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

¹⁸⁴ Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

¹⁸⁵ Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

¹⁸⁶ Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

lettera u-bis) del presente comma, se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a:

- 1) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale ai sensi dell' *articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e successive modificazioni;

- 2) ottomila euro, negli altri casi;¹⁸⁷

gg-undecies) all' *articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente:

- a) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale, ai sensi dell' *articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*;

- b) ottomila euro, negli altri casi»;

- 2) al comma 2, le parole: «all'importo indicato» sono sostituite dalle seguenti: «agli importi indicati»;¹⁸⁸

2-bis. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi dell' *articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 1994, n. 133*, e successive modificazioni, i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. Alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 2011, deve essere allegata un'autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, nella quale il richiedente dichiara che l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell'immobile necessari ai sensi del citato *articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 133 del 1994*, e successive modificazioni.¹⁸⁹

2-ter. Entro il 20 novembre 2011, l'Agenzia del territorio, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di ruralità di cui all' *articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio*

¹⁸⁷ Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

¹⁸⁸ Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

¹⁸⁹ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

1994, n. 133, e successive modificazioni, convalida la certificazione di cui al comma 2-bis del presente articolo e riconosce l'attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora entro il termine di cui al periodo precedente l'amministrazione finanziaria non si sia pronunciata, il contribuente può assumere, in via provvisoria per ulteriori dodici mesi, l'avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora tale attribuzione sia negata dall'amministrazione finanziaria entro il 20 novembre 2012, con provvedimento motivato, il richiedente è tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.¹⁹⁰

2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative e la documentazione necessaria ai fini della presentazione della certificazione di cui al comma 2-bis nonché ai fini della convalida della certificazione medesima, anche sulla base della documentazione acquisita, in sede di accertamento, da parte dell'Agenzia del territorio e dell'amministrazione comunale.¹⁹¹

2-quinquies. All' articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, le parole: «la metà» sono sostituite dalle seguenti: «un terzo».¹⁹²

2-sexies. All' articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo la parola: «ruolo» sono inserite le seguenti: «, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi,».¹⁹³

2-septies. La disposizione dell' articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come da ultimo modificato dal comma 2-sexies del presente articolo, si applica ai ruoli consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.¹⁹⁴

2-octies. All' articolo 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «tre punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «un punto percentuale».¹⁹⁵

2-novies. All' articolo 19, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le

¹⁹⁰ Comma aggiunto dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106.

¹⁹¹ Comma aggiunto dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106; in attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 14 settembre 2011.

¹⁹² Comma aggiunto dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106.

¹⁹³ Comma aggiunto dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106.

¹⁹⁴ Comma aggiunto dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106.

¹⁹⁵ Comma aggiunto dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106.

parole: «La Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane» sono sostituite dalle seguenti: «L'Ufficio delle dogane».¹⁹⁶

¹⁹⁶ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106*.

D.Lgs. 82 / 2005 modificato con D.Lgs. 235 / 2010 “Codice dell’amministrazione digitale”

Sintesi degli articoli riportati in questa sezione

Art. 4

Viene prevista la partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso mediante l'utilizzo di tecnologie dell'informazione.

Art. 5

Le PA consentono l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti attraverso strumenti che utilizzano le tecnologie dell'informazione (carte di credito, di debito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile). È previsto l'adeguamento degli ordinamenti delle Regioni e degli Enti locali a tale principio.

Art. 5-bis

Viene previsto che la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche ai fini statistici, tra imprese e Pubblica Amministrazione e viceversa, avviene solo utilizzando tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Con DPCM sono adottate le modalità e i termini di attuazione per le Amministrazioni centrali e con Intesa in Conferenza Unificata sono adottati gli indirizzi utili per la realizzazione di tale principio.

Artt. 6 e 65

I cittadini possono utilizzare la PEC anche come strumento di identificazione evitando l'utilizzo della firma digitale; la stessa validità è estesa alle trasmissioni effettuate tramite PEC che rispettano i requisiti tecnici.

Vengono limitati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale e sono previsti strumenti di firma più semplici, senza pregiudizio di sicurezza e di attendibilità. Le istanze possono essere trasmesse da tutte le caselle di posta elettronica certificata rilasciate previa identificazione del titolare.

Art. 10

Viene istituito lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) che ha il compito di erogare servizi in via telematica. Lo Stato realizza, nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività, un sistema informatizzato per le imprese relativo ai procedimenti di competenza delle amministrazioni centrali finalizzato anche al registro informatico degli adempimenti.

Art. 11

Viene istituito, avvalendosi del sistema informativo delle Camere di Commercio, il Registro informatico degli adempimenti amministrativi presso il MiSE che contiene l'elenco completo degli adempimenti per l'avvio e l'esercizio dell'attività di impresa.

Con DPCM 3 aprile 2006, n. 200 sono state definite le modalità di coordinamento di attuazione e di accesso al Registro.

Art. 14

Vengono sanciti Accordi e Intese tra Stato, Regioni ed Enti locali per la digitalizzazione dell'azione amministrativa in forma coordinata e condivisa.

Le Regioni e gli Enti locali digitalizzano la loro azione amministrativa e implementano l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per migliorare i servizi per i cittadini e le imprese.

Art. 41

Viene previsto che il procedimento amministrativo venga gestito mediante gli strumenti informatici, compresa la Conferenza di servizi, e che l'amministrazione titolare del provvedimento debba raccogliere gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo in un fascicolo elettronico, dotato di un apposito identificativo.

Art. 45

Viene disposto che il documento trasmesso per via telematica o informatica, si da rendere certa la provenienza, sostituisce l'originale in forma cartacea.

Artt. 47 e 48

Le comunicazioni di documenti tra le Pubbliche Amministrazioni devono essere effettuate con la PEC o in cooperazione applicativa; esse hanno validità giuridica nel procedimento amministrativo.

Art. 54

Viene previsto che sui siti istituzionali delle amministrazioni siano pubblicati in modo integrale, anche tutti i bandi di concorso; la norma obbliga le Pubbliche Amministrazioni ad aggiornare i dati e le notizie che per legge devono essere pubblicati sul proprio sito istituzionale; anche tale aspetto viene utilizzato ai fini della valutazione dei dirigenti.

Artt. 57 e 57-bis

Viene introdotto l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di pubblicare online l'elenco dei documenti richiesti per il procedimento (moduli e formulari validi) e non possono richiedere l'utilizzo di moduli o formulari che non siano stati pubblicati sul web; la mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili. Viene altresì disposto che l'indice degli indirizzi delle Pubbliche Amministrazioni è gestito da DigitPA.

Art. 58

Viene fatto divieto alle Amministrazioni Pubbliche di richiedere informazioni di cui già dispongono; per evitare che il cittadino debba fornire più volte gli stessi dati, le amministrazioni titolari di banche dati predisporranno apposite convenzioni aperte per assicurare l'accessibilità delle informazioni in proprio possesso da parte delle altre amministrazioni.

Artt. 73-74-75-78

Vengono dettate le disposizioni per la disciplina del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e la rete internazionale della Pubblica Amministrazione.

D.Lgs. 82/2005 modificato con D.Lgs. 235/2010 “Codice dell'amministrazione digitale”.

Art. 4 *Partecipazione al procedimento amministrativo informatico.*

1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli *articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*.

2. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa.

Art. 5 *Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche.*

1. Le pubbliche amministrazioni consentono, sul territorio nazionale, l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. Le pubbliche amministrazioni centrali possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di prestatori di servizi di pagamento per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito o prepagate e di ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile. Il prestatore dei servizi di pagamento che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata oppure le contabilità speciali interessate.

3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed i Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito DigitPA sono individuate le operazioni di pagamento interessate dai commi 1 e 2, i tempi da cui decorre la disposizione di cui al comma 1, le relative modalità per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, nonché il modello di convenzione che il prestatore di servizi di pagamento deve sottoscrivere per effettuare il servizio.

4. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti al principio di cui al comma 1.¹⁹⁷

¹⁹⁷ Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 4, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 57 dello stesso D.Lgs. n.235 del 2010.

Art. 5-bis *Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche.*

1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini.¹⁹⁸

3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2.

4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.¹⁹⁹

¹⁹⁸ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 22 luglio 2011*.

¹⁹⁹ Articolo aggiunto dal comma 2 dell'art. 4, , *D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*. Vedi, anche, il comma 3 dell'art. 57 dello stesso *D.Lgs. n.235 del 2010*.

D.P.C.M. 22 luglio 2011 ⁽¹⁾.

Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'*articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.*

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 267.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'*articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, recante Codice dell'amministrazione digitale, inserito dall'*articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235*, recante modificazioni al predetto *decreto legislativo n. 82 del 2005*, a norma dell'*articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69*;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ⁽²⁾*, e successive modificazioni;

Visto l'*articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008*, con il quale l'on. Renato Brunetta è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2008*, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio, on. Renato Brunetta, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008*, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione ed innovazione al Ministro senza portafoglio on. Renato Brunetta;

Rilevata la necessità di stabilire le modalità di attuazione della disposizione del citato *articolo 5-bis*, comma 1, ai sensi della quale la presentazione di istanze, dichiarazione, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche, nonché la comunicazione di atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese avvengono esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, fissandone i relativi termini;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa;

Decreta:

(2) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n. 445».

Art. 1

1. A decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avvengono esclusivamente in via telematica.

Art. 2

1. Le amministrazioni centrali provvedono alla completa informatizzazione delle comunicazioni di cui all'*articolo 1*, comma 1, entro il 30 giugno 2013.

2. Ferme restando le procedure informatizzate già attive alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, fino alla data di cui al comma 1, le comunicazioni di cui all'*articolo 1* possono essere effettuate tramite la posta elettronica certificata di cui all'*articolo 65, comma 1, lettera c-bis*), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, di seguito Codice dell'amministrazione digitale.

3. Al fine di quanto previsto dal comma 1, le pubbliche amministrazioni centrali definiscono un programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese fissando obiettivi intermedi quantitativamente omogenei a cadenza almeno semestrale.

4. A ogni scadenza di cui al comma 3, è pubblicato sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione l'elenco dei procedimenti amministrativi relativamente ai quali le comunicazioni di cui all'*articolo 1*, comma 1, sono svolte esclusivamente in via telematica, con l'indicazione della data di decorrenza, comunque non superiore a sessanta giorni.

5. I programmi di cui al comma 3 e gli elenchi di cui al comma 4 e quelli delle procedure già informatizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono comunicati a DigitPA per la verifica dell'attuazione di quanto previsto dall'*articolo 5-bis*, comma 3, del Codice dell'amministrazione digitale e dal presente decreto. DigitPa può in ogni caso richiedere ulteriori informazioni e gli atti necessari alle verifiche di cui al presente comma.

Art. 3

1. A decorrere dal 1° luglio 2013, le pubbliche amministrazioni non possono accettare o effettuare in forma cartacea le comunicazioni di cui all'*articolo 5-bis*, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale.

2. A decorrere dalla stessa data, in tutti i casi in cui non è prevista una diversa modalità di comunicazione telematica, le comunicazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, secondo le disposizioni di cui agli *articoli 48 e 65, comma 1, lettera c-bis*), del Codice dell'amministrazione digitale.

Art. 4

1. Le amministrazioni centrali gestiscono le comunicazioni di cui al presente decreto secondo quanto previsto dal Capo IV del *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* ⁽³⁾ e dagli *articoli 40-bis, 41 e 57* del Codice dell'amministrazione digitale.

2. I casi in cui le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica devono essere sottoscritte con firma digitale sono individuati dal decreto di cui all'*articolo 65, comma 1-bis*, del Codice dell'amministrazione digitale.

3. L'obbligo di utilizzare esclusivamente le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ai sensi dell'*articolo 5-bis* del Codice dell'amministrazione digitale e delle disposizioni attuative di cui al presente decreto, si applica anche alla documentazione allegata alle medesime istanze e dichiarazioni.

(3) NDR: In GU è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 200, n. 445».

Art. 5

1. L'inosservanza di quanto previsto dall'*articolo 2, commi 4 e 5*, costituisce ipotesi di responsabilità dirigenziale ai sensi dell'*articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. In ogni caso, l'attuazione e l'osservanza delle disposizioni del presente decreto sono rilevanti, ai sensi dell'*articolo 12, comma 1-ter*, del Codice dell'amministrazione digitale, ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa e di quella individuale dei dirigenti.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 6 Utilizzo della posta elettronica certificata.

1. Per le comunicazioni di cui all'articolo 48, comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano.²⁰⁰

1-bis. La consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui agli articoli 16, comma 10, e 16-bis, comma 5, del *decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, e l'estrazione di elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle pubbliche amministrazioni è effettuata sulla base delle regole tecniche emanate da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.²⁰¹

2. [Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito].²⁰²

2-bis. [Le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale].²⁰³

Art. 10 Sportello unico per le attività produttive.²⁰⁴

1. Lo sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3, del *decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, eroga i propri servizi verso l'utenza in via telematica.²⁰⁵

2. [Gli sportelli unici consentono l'invio di istanze, dichiarazioni, documenti e ogni altro atto trasmesso dall'utente in via telematica e sono integrati con i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni].²⁰⁶

3. [Al fine di promuovere la massima efficacia ed efficienza dello sportello unico, anche attraverso l'adozione di modalità omogenee di relazione con gli utenti nell'intero territorio nazionale, lo Stato, d'intesa con la Conferenza

²⁰⁰ Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 5, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

²⁰¹ Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 5, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 57 dello stesso D.Lgs. n.235 del 2010.

²⁰² Comma abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 5, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

²⁰³ Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 34, L. 18 giugno 2009, n. 69, e poi abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 5 D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 34 della suddetta L. 69/2009.

²⁰⁴ Rubrica così sostituita dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 8, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

²⁰⁵ Comma così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 8, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

²⁰⁶ Comma abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 8, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, individua uno o più modelli tecnico-organizzativi di riferimento, tenendo presenti le migliori esperienze realizzate che garantiscano l'interoperabilità delle soluzioni individuate].²⁰⁷

4. Lo Stato realizza, nell'ambito di quanto previsto dal sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto, un sistema informatizzato per le imprese relativo ai procedimenti di competenza delle amministrazioni centrali anche ai fini di quanto previsto all'*articolo 11*.²⁰⁸

Art. 11 *Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese.*

1. Presso il Ministero delle attività produttive, che si avvale a questo scopo del sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è istituito il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di seguito denominato «Registro», il quale contiene l'elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attività di impresa, nonché i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi informatici di cui all'*articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*. Il Registro, che si articola su base regionale con apposite sezioni del sito informatico, fornisce, ove possibile, il supporto necessario a compilare in via elettronica la relativa modulistica.

2. È fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonché ai concessionari di lavori e ai concessionari e gestori di servizi pubblici, di trasmettere in via informatica al Ministero delle attività produttive l'elenco degli adempimenti amministrativi necessari per l'avvio e l'esercizio dell'attività di impresa.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le modalità di coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro, nonché di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.²⁰⁹

4. Il Registro è pubblicato su uno o più siti telematici, individuati con decreto del Ministro delle attività produttive.

5. Del Registro possono avvalersi le autonomie locali, qualora non provvedano in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'*articolo 21, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229*.

²⁰⁷ Comma abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'*art. 8, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

²⁰⁸ Comma così modificato dall'*art. 4, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159*.

²⁰⁹ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 3 aprile 2006, n. 200*.

D.P.C.M. 3 aprile 2006, n. 200

Regolamento recante modalità di coordinamento, attuazione ed accesso al Registro informatico degli adempimenti amministrativi

Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2006, n. 125.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'*articolo 11 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, che istituisce il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese presso il Ministero delle attività produttive;

Visto, in particolare, il comma 3 del citato articolo 11 che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie sono stabilite le modalità di coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro, nonché di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito;

Visto l'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*;

Visto il Piano Nazionale per l'E-Government nel quale è previsto all'obiettivo 8.4 (servizi integrati alle imprese) la realizzazione di uno sportello unico per le imprese per erogare servizi integrati fruibili dalla sede dell'impresa, degli intermediari o presso un punto d'accesso messo a disposizione da una pubblica amministrazione;

Viste le direttive del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 21 dicembre 2001, del 20 dicembre 2002 e del 18 dicembre 2003, recanti «linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione»;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 14 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2003, con il quale sono individuati i progetti innovativi da cofinanziare ai sensi dell'*articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3*;

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto in data 29 luglio 2003 dal Ministro delle attività produttive, dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie e dal Presidente dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Sentito il parere espresso dalla Conferenza unificata in data 23 settembre 2004;

Udito il parere n. 1240/2005 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato in data 16 gennaio 2006;

Sulla proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

Adotta il seguente regolamento:

1. Definizione e contenuto del Registro.

1. Ai fini del presente regolamento per «Registro» si intende il Registro informatico degli adempimenti amministrativi previsto dall'*articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82* e per «decreto» il *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*.

2. Il Registro, istituito dall'*articolo 11, comma 1, del decreto* presso il Ministero delle attività produttive, fornisce l'accesso facilitato alle informazioni, complete e aggiornate, necessarie per fruire dei servizi erogati alle imprese dalla pubblica amministrazione a livello centrale e locale.

3. In attuazione dell'*articolo 11, comma 3, del decreto* il presente regolamento disciplina:

a) le modalità di coordinamento delle azioni volte all'invio, la raccolta e l'elaborazione dei dati forniti dalle amministrazioni pubbliche, dai concessionari di lavori e dai concessionari e gestori di servizi pubblici per dare seguito all'obbligo previsto dall'*articolo 11, comma 2, del decreto*;

b) le modalità di attuazione del Registro e di accesso alle informazioni, nonché di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.

2. Soggetti tenuti all'obbligo di trasmissione di cui all'*articolo 11, comma 2, del decreto*.

1. Ai fini dell'obbligo di trasmissione in via informatica previsto dall'*articolo 11, comma 2 del decreto* si intendono:

a) per amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, la Banca d'Italia, le Agenzie di cui al *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, le Autorità ed amministrazioni indipendenti dotate o meno di personalità giuridica e comunque ogni organismo di diritto pubblico - comunque denominato - che prevede adempimenti amministrativi necessari all'avvio ed all'esercizio di attività di impresa;

b) per concessionari e gestori di servizi pubblici gli organismi di cui all'*articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358* e successive modificazioni e all'*articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157* e successive modificazioni, nonché i soggetti di cui all'*articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158*;

c) per concessionari di lavori i soggetti individuati nelle convenzioni stipulate dalle amministrazioni pubbliche.

2. Le amministrazioni pubbliche committenti comunicano al Ministero delle attività produttive i servizi pubblici e i lavori dati in concessione o in gestione ai soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 1.

3. L'obbligo di cui all'*articolo 11, comma 2, del decreto* si estende anche ai licenziatari dei servizi liberalizzati.

3. Soggetti responsabili della trasmissione di cui all'*articolo 11, comma 2, del decreto*.

1. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, lettera a) e gli organismi e soggetti di cui alle successive lettere b) e c) nonché i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 2, tramite il responsabile del procedimento, ovvero altro soggetto comunicato dall'amministrazione, trasmettono in via informatica l'elenco degli adempimenti previsti dall'articolo 11, comma 2 del decreto.

4. Modalità di attuazione del Registro.

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto il Ministero delle attività produttive realizza il Registro attraverso il sistema informativo delle Camere di commercio che ne assicura la gestione operativa, l'alimentazione e il relativo aggiornamento.

2. Le camere di commercio pongono in essere le attività necessarie a garantire l'efficienza delle operazioni di raccolta dei dati e sono referenti, nei confronti del Ministero delle attività produttive, per i soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, che operano a livello provinciale e comunale.

3. Per i soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, che operano a livello regionale è referente, nei confronti del Ministero delle attività produttive, la camera di commercio del capoluogo di regione mentre per i soggetti operanti su base ultraprovinciale o ultraregionale è referente la camera di commercio nella quale gli enti stessi hanno la sede legale.

4. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto sono responsabili del contenuto e dell'aggiornamento delle informazioni comunicate, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

5. Alimentazione ed aggiornamento del Registro.

1. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto i soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3 provvedono a trasmettere l'elenco degli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto comprendente i procedimenti, la normativa presupposta, la modulistica di settore eventualmente predisposta nonché il sito informatico, ove già attivo.

2. Al fine di assicurare l'effettivo e tempestivo aggiornamento del Registro, i soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3 trasmettono, entro cinque giorni, gli eventuali provvedimenti integrativi ed aggiuntivi successivamente adottati.

6. Contenuto dell'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto.

1. L'elenco degli adempimenti amministrativi previsti dai soggetti di cui all'articolo 2, commi 1 e 3 per l'avvio e l'esercizio dell'attività di impresa è finalizzato a rendere disponibile, a livello nazionale, un indice unitario, sintetico e di agevole consultazione; a tal fine deve contenere, per ogni singolo adempimento, almeno le seguenti informazioni:

- a) titolo;
- b) descrizione;
- c) amministrazione/ente di riferimento (per i concessionari e gestori di servizi);
- d) ambito territoriale di competenza;
- e) ufficio responsabile dell'adempimento;

- f) modalità di fruizione;
- g) normativa di riferimento;
- h) indicazioni sulle scadenze amministrative legate all'adempimento;
- i) eventuali oneri economici connessi all'adempimento e loro entità.

2. L'elenco indica altresì, per ogni adempimento, se è disponibile la modulistica eventualmente necessaria per il suo svolgimento ed il relativo formato.

3. Restano a carico dell'amministrazione competente la pubblicazione di eventuali contenuti informativi aggiuntivi e l'erogazione dei servizi on line connessi agli adempimenti medesimi.

4. Nel caso l'adempimento necessiti di modulistica il soggetto competente deve renderla disponibile in formato elettronico, unitamente alla descrizione delle modalità di compilazione.

7. Funzionamento e regole tecniche.

1. Le Camere di Commercio competenti per territorio offrono supporto alle amministrazioni che non fossero dotate dei necessari strumenti informatici per l'accesso e l'utilizzo delle funzioni «in linea» di alimentazione e aggiornamento del Registro, a titolo non oneroso.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro delle attività produttive, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, vengono emanate le regole tecniche per l'alimentazione e l'aggiornamento del Registro concernenti in particolare:

- a) l'accesso e l'abilitazione ai servizi informatici e l'aggiornamento;
- b) la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco degli adempimenti;
- c) la predisposizione e l'aggiornamento della modulistica;
- d) le modalità di integrazione con siti già esistenti ove i soggetti di cui all'articolo 2 abbiano pubblicato modulistica e contenuti informativi e servizi «in linea» inerenti gli adempimenti;
- e) le modalità per assicurare la disponibilità dei dati trasmessi a ciascun soggetto chiamato all'alimentazione del Registro.

8. Coordinamento fra le strutture operative.

1. Presso la Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi del Ministero delle attività produttive è istituita una unità organizzativa che provvede all'attuazione del Registro attraverso l'utilizzo di risorse umane e tecnologiche a disposizione del Ministero delle attività produttive.

2. Con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, si provvede alla dotazione organica e tecnologica dell'unità organizzativa di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto.

3. Il Ministero delle attività produttive, assicura la razionalizzazione dei processi che alimentano il Registro informatico, d'intesa con il Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, le regioni e le autonomie locali.

9. Accesso al Registro.

1. Per una più agevole e tempestiva attuazione il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese è reso accessibile nell'ambito del portale nazionale delle imprese, che è realizzato dal Ministero delle attività produttive, dal Dipartimento per le innovazioni e le tecnologie e dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) tramite il Centro Nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), che fornisce un punto di accesso unitario ed organico alle informazioni e ai servizi erogati dalle amministrazioni centrali e locali a favore delle imprese.

Art. 14 *Rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali.*

1. In attuazione del disposto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime.

2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso e per l'individuazione delle regole tecniche di cui all'articolo 71.

2-*bis*. Le regioni promuovono sul territorio azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso tra le autonomie locali.²¹⁰

2-*ter*. Le regioni e gli enti locali digitalizzano la loro azione amministrativa e implementano l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese.²¹¹

3. Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2, istituisce organismi di cooperazione con le regioni e le autonomie locali, promuove intese ed accordi tematici e territoriali, favorisce la collaborazione interregionale, incentiva la realizzazione di progetti a livello locale, in particolare mediante il trasferimento delle soluzioni tecniche ed organizzative, previene il divario tecnologico tra amministrazioni di diversa dimensione e collocazione territoriale.

3-*bis*. Ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso la Conferenza unificata, previa delibera della medesima che ne definisce la composizione e le specifiche competenze, una Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali con funzioni istruttorie e consultive.²¹²

²¹⁰ Comma aggiunto al comma 1 dell'art. 10, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

²¹¹ Comma aggiunto al comma 1 dell'art. 10, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

²¹² Comma aggiunto dall'art. 6, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

Art. 41 *Procedimento e fascicolo informatico.*

1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

1-bis. La gestione dei procedimenti amministrativi è attuata in modo da consentire, mediante strumenti automatici, il rispetto di quanto previsto all'articolo 54, commi 2-ter e 2-quater.²¹³

2. La pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'*articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i diritti di cui all'*articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241*.²¹⁴

2-bis. Il fascicolo informatico è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Le regole per la costituzione, l'identificazione e l'utilizzo del fascicolo sono conformi ai principi di una corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, ivi comprese le regole concernenti il protocollo informatico ed il sistema pubblico di connettività, e comunque rispettano i criteri dell'interoperabilità e della cooperazione applicativa; regole tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi dell'articolo 71, di concerto con il Ministro della funzione pubblica.²¹⁵

2-ter. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:

- a) dell'amministrazione titolare del procedimento, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo medesimo;
 - b) delle altre amministrazioni partecipanti;
 - c) del responsabile del procedimento;
 - d) dell'oggetto del procedimento;
 - e) dell'elenco dei documenti contenuti, salvo quanto disposto dal comma 2-quater.²¹⁶
- e-bis) dell'identificativo del fascicolo medesimo.²¹⁷

2-quater. Il fascicolo informatico può contenere aree a cui hanno accesso solo l'amministrazione titolare e gli altri soggetti da essa individuati; esso è formato in modo da garantire la corretta collocazione, la facile reperibilità e la

²¹³ Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 28, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

²¹⁴ Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 28, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Vedi, anche, il comma 20 dell'art. 57 dello stesso D.Lgs. n. 235 del 2010.

²¹⁵ Comma aggiunto dall'art. 18, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi così modificato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 28, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

²¹⁶ Comma aggiunto dall'art. 18, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

²¹⁷ Lettera aggiunta dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 28, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

collegabilità, in relazione al contenuto ed alle finalità, dei singoli documenti; è inoltre costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata *legge n. 241 del 1990*.²¹⁸

3. Ai sensi degli articoli da 14 a 14-*quinquies* della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza dei servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle amministrazioni medesime.

Capo IV

Trasmissione informatica dei documenti

Art. 45 *Valore giuridico della trasmissione.*

1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.²¹⁹

2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.

Art. 47 *Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni.*

1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.²²⁰

2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:

- a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
- b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'*articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*;²²¹
- c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71;
- d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68*.

²¹⁸ Comma aggiunto dall'art. 18, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

²¹⁹ Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 31, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

²²⁰ Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 32, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

²²¹ Lettera così modificata dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 32, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono ad istituire e pubblicare nell'Indice PA almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. Le pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.²²²

Art. 48 Posta elettronica certificata.

1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68*, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA.²²³

2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.

3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68*, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.²²⁴

Art. 54 Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni.

1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati pubblici:²²⁵

a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;²²⁶

b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile

²²² Comma prima modificato dall'art. 19, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi così sostituito dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 32, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

²²³ Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma vedi: per l'Agenzia delle Entrate, il comma 2 dell'art. 3 D.P.C.M. 2 marzo 2011; per l'Amministrazione economico-finanziaria, il comma 2 dell'art. 3 D.P.C.M. 25 maggio 2011.

²²⁴ Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 33, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

²²⁵ Alinea così modificato dall'art. 22, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

²²⁶ Lettera così modificata dall'art. 22, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli *articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241*;

c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli *articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241*;

d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68*;

e) le pubblicazioni di cui all'*articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla *legge 7 giugno 2000, n. 150*;

f) l'elenco di tutti i bandi di gara;²²⁷

g) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima;

g-bis) i bandi di concorso.²²⁸

1-*bis*. Le pubbliche amministrazioni centrali comunicano in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica i dati di cui alle lettere *b)*, *c)*, *g)* e *g-bis*) del comma 1, secondo i criteri e le modalità di trasmissione e aggiornamento individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. I dati di cui al periodo precedente sono pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti.²²⁹

2. [Le amministrazioni centrali che già dispongono di propri siti realizzano quanto previsto dal comma 1 entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice].²³⁰

2-*bis*. [Il principio di cui al comma 1 si applica alle amministrazioni regionali e locali nei limiti delle risorse tecnologiche e organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa].²³¹

2-*ter*. Le amministrazioni pubbliche pubblicano nei propri siti un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per

²²⁷ Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 1 dell'*art. 37, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

²²⁸ Lettera aggiunta dalla lettera b) del comma 1 dell'*art. 37, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

²²⁹ Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell'*art. 37, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

²³⁰ Comma così modificato dall'*art. 22, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159* e poi abrogato dalla lettera d) del comma 1 dell'*art. 37, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

²³¹ Comma aggiunto dall'*art. 22, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159* e poi abrogato dalla lettera d) del comma 1 dell'*art. 37, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta.²³²

2-*quater*. Le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche che lo riguardano.²³³

3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di identificazione informatica.²³⁴

4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito.

4-*bis*. La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall'ordinamento.²³⁵

Art. 57 Moduli e formulari.

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.²³⁶

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili.²³⁷

²³² Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 34, L. 18 giugno 2009, n. 69 e poi così sostituito dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 37, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 34 della suddetta L. n. 69 del 2009, nonché il comma 20 dell'art. 57 del citato D.Lgs. n. 235 del 2010.

²³³ Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 34, L. 18 giugno 2009, n. 69 e poi così modificato dalla lettera f) del comma 1 del dell'art. 37, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Vedi anche il comma 2 dell'art. 34 della suddetta L. n. 69 del 2009. Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, vedi il comma 1 dell'art. 2, D.P.C.M. 9 febbraio 2011.

²³⁴ Comma così modificato dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 37, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

²³⁵ Comma aggiunto dall'art. 22, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

²³⁶ Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 39, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Vedi anche il comma 20 dell'art. 57 dello stesso D.Lgs. n. 235 del 2010.

²³⁷ Comma così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 39, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Vedi anche i commi 12 e 20 dell'art. 57 dello stesso D.Lgs. n. 235 del 2010.

Art. 57-bis *Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni.*

1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attività istituzionali è istituito l'indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini.²³⁸

2. La realizzazione e la gestione dell'indice sono affidate a DigitPA, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche.²³⁹

3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.²⁴⁰

Sezione II

Fruibilità dei dati

Art. 58 *Modalità della fruibilità del dato.*²⁴¹

1. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato.

2. Ai sensi dell'articolo 50, comma 2, nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli *articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'*articolo 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000*.²⁴²

²³⁸ Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'*art. 40, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

²³⁹ Comma così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'*art. 40, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

²⁴⁰ Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'*art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*; articolo aggiunto dall'*art. 17 comma 29, D.L. 1° luglio 2009, n. 78*, come modificato dalla relativa legge di conversione.

²⁴¹ Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, vedi il comma 1 dell'*art. 2, D.P.C.M. 9 febbraio 2011*.

²⁴² Comma così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'*art. 41 D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*. Vedi anche i commi 13, 14 e 20 dell'*art. 57 dello stesso D.Lgs. n. 235 del 2010*.

3. DigitPA provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*.²⁴³

3-bis. In caso di mancata predisposizione delle convenzioni di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce un termine entro il quale le amministrazioni interessate devono provvedere. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri può nominare un commissario ad acta incaricato di predisporre le predette convenzioni. Al Commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi.²⁴⁴

3-ter. Resta ferma la speciale disciplina dettata in materia di dati territoriali.²⁴⁵

Art. 65 *Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica.*

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'*articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, sono valide:

a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;

b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;

c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'*articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*;²⁴⁶

c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni

²⁴³ Comma prima modificato dall'art. 24, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e poi così sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 41, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Vedi anche il comma 20 dell'art. 57 dello stesso D.Lgs. n. 235 del 2010.

²⁴⁴ Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 41, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Vedi anche il comma 20 dell'art. 57 dello stesso D.Lgs. n. 235 del 2010 e la lettera b) del comma 1 dell'art. 2, D.P.C.M. 25 maggio 2011.

²⁴⁵ Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 41, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Vedi anche il comma 20 dell'art. 57 dello stesso D.Lgs. n. 235 del 2010.

²⁴⁶ Lettera così modificata dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 47, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.²⁴⁷

1-*bis*. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, su proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere individuati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale.²⁴⁸

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.²⁴⁹

3. [Dalla data di cui all'articolo 64, comma 3, non è più consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le modalità di cui al comma 1, lettera c)].²⁵⁰

4. Il comma 2 dell'*articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, è sostituito dal seguente:

«2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'*articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*».

Art. 73 *Sistema pubblico di connettività (SPC).*

1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente Capo definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività (SPC), al fine di assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere l'omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati.

2. Il SPC è l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione.

²⁴⁷ Lettera aggiunta dall'*art. 17, comma 28, D.L. 1° luglio 2009, n. 78* e poi così sostituita dalla lettera b) del comma 1 dell'*art. 47, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

²⁴⁸ Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell'*art. 47, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

²⁴⁹ Comma così modificato prima dall'*art. 28, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159* e poi dalla lettera d) del comma 1 dell'*art. 47, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

²⁵⁰ Comma abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell'*art. 47, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi:
- a) sviluppo architettuale ed organizzativo atto a garantire la natura federata, policentrica e non gerarchica del sistema;
 - b) economicità nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di supporto alla cooperazione applicativa;
 - c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.²⁵¹

3-bis. Le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività sono dettate ai sensi dell'articolo 71.²⁵²

Art. 74 *Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.*

1. Il presente decreto definisce e disciplina la Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC. La Rete costituisce l'infrastruttura di connettività che collega, nel rispetto della normativa vigente, le pubbliche amministrazioni con gli uffici italiani all'estero, garantendo adeguati livelli di sicurezza e qualità.²⁵³

Sezione II

Sistema pubblico di connettività SPC

Art. 75 *Partecipazione al Sistema pubblico di connettività.*

1. Al SPC partecipano tutte le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Il comma 1 non si applica alle amministrazioni di cui al *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, limitatamente all'esercizio delle sole funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa nazionale, consultazioni elettorali.
3. Ai sensi dell'*articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1994, n. 680*, nonché dell'*articolo 25 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, è comunque garantita la connessione con il SPC dei sistemi informativi degli organismi competenti per l'esercizio delle funzioni di sicurezza e difesa nazionale, nel loro esclusivo interesse e secondo regole tecniche che assicurino riservatezza e sicurezza. È altresì garantita la possibilità di connessione al SPC delle autorità amministrative indipendenti.²⁵⁴

3-bis. Il gestore di servizi pubblici e i soggetti che perseguono finalità di pubblico interesse possono usufruire della connessione al SPC e dei relativi

²⁵¹ L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

²⁵² Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 53, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

²⁵³ L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

²⁵⁴ L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

servizi, adeguandosi alle vigenti regole tecniche, previa delibera della Commissione di cui all'articolo 79.²⁵⁵

Art. 78 *Compiti delle pubbliche amministrazioni nel Sistema pubblico di connettività.*

1. Le pubbliche amministrazioni nell'ambito della loro autonomia funzionale e gestionale adottano nella progettazione e gestione dei propri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi, soluzioni tecniche compatibili con la cooperazione applicativa con le altre pubbliche amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 73, comma 3-*bis*. Le stesse pubbliche amministrazioni, ove venga loro attribuito, per norma, il compito di gestire soluzioni infrastrutturali per l'erogazione di servizi comuni a più amministrazioni, adottano le medesime regole per garantire la compatibilità con la cooperazione applicativa potendosi avvalere di modalità atte a mantenere distinti gli ambiti di competenza.²⁵⁶

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le responsabilità di cui al comma 1 sono attribuite al dirigente responsabile dei sistemi informativi automatizzati, di cui all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo.²⁵⁷

2-*bis*. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del presente codice, inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 449, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta ad utilizzare i servizi «Voce tramite protocollo Internet» (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da CONSIP.²⁵⁸

2-*ter*. DigitPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-*bis*.²⁵⁹

2-*quater*. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-*bis* comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziare nell'anno in corso per spese di telefonia.²⁶⁰

²⁵⁵ Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 54, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

²⁵⁶ Comma così modificato dalle lettera a) e b) del comma 1 dell'art. 55, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

²⁵⁷ L'attuale Capo VIII, comprendente gli articoli da 72 a 87, è stato aggiunto dall'art. 30, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159.

²⁵⁸ Comma aggiunto dal comma 591 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi anche il comma 1 dell'art. 36, L. 18 giugno 2009, n. 69 e il D.M. 9 aprile 2009.

²⁵⁹ Comma aggiunto dal comma 591 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e poi così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 18 dell'art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. Vedi anche il D.M. 9 aprile 2009.

²⁶⁰ Comma aggiunto dal comma 591 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244. Vedi anche il D.M. 9 aprile 2009.

D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”

Sintesi degli articoli riportati in questa sezione

Art. 43

La semplificazione consiste nell'istituzione, nel Meridione d'Italia, di zone a burocrazia zero nelle quali i provvedimenti conclusivi di procedimenti su istanza di parte di qualsiasi natura e oggetto (esclusi quelli tributari, di pubblica sicurezza e di incolumità pubblica) sono adottati in via esclusiva dal Commissario di Governo.

Art. 49

Per avviare un'attività è sufficiente una semplice comunicazione con allegate autocertificazioni e attestazioni dei tecnici abilitati per documentare il possesso dei requisiti previsti dalla legge (sono esclusi i casi in cui vi sono vincoli ambientali e paesaggistici, la tutela della pubblica sicurezza e adempimenti imposti dalla normativa comunitaria). L'amministrazione, se verifica l'assenza dei requisiti, può vietare entro 60 giorni la prosecuzione dell'attività o richiedere che l'impresa si conformi alle prescrizioni. Successivamente, l'amministrazione può intervenire solo in caso di pericolo di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. Per chi attesta il falso sono previste sanzioni penali fino a tre anni di reclusione, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Si introduce il principio di proporzionalità nelle procedure amministrative, prevedendo che il Governo adotti, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi, appositi regolamenti di semplificazione degli adempimenti per le piccole e medie imprese.

D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.

Art. 43 *Zone a burocrazia zero.*²⁶¹

1. Possono essere istituite nel Meridione d'Italia zone a burocrazia zero.
2. Nelle zone di cui al comma 1 istituite, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dell'*art. 118 della Costituzione*, in aree non soggette a vincolo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, le nuove iniziative produttive avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto godono dei seguenti vantaggi:
 - a) nei riguardi delle predette nuove iniziative i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, di pubblica sicurezza e di incolumità pubblica, sono adottati in via esclusiva da un Commissario di Governo che vi provvede, ove occorrente, previa apposite conferenze di servizi ai sensi della *legge n. 241 del 1990*; i provvedimenti conclusivi di tali procedimenti si intendono senz'altro positivamente adottati entro 30 giorni dall'avvio del procedimento se un provvedimento espresso non è adottato entro tale termine. Per i procedimenti amministrativi avviati d'ufficio, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, di pubblica sicurezza e di incolumità pubblica, le amministrazioni che li promuovono e li istruiscono trasmettono, al Commissario di Governo, i dati e i documenti occorrenti per l'adozione dei relativi provvedimenti conclusivi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti riguardanti la pubblica sicurezza e l'incolumità pubblica;²⁶²
 - b) ove la zona a burocrazia zero coincida, nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una delle zone franche urbane individuate dalla *delibera CIPE dell'8 maggio 2009, n. 14*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 dell'11 luglio 2009, le risorse previste per tali zone franche urbane ai sensi dell'*articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, sono utilizzate dal Sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero;²⁶³
 - c) nella realizzazione ed attuazione dei piani di presidio e sicurezza del territorio, le Prefetture-Uffici territoriali di governo assicurano assoluta priorità alle iniziative da assumere negli ambiti territoriali in cui insistono le zone di cui al comma 1.

²⁶¹ La Corte costituzionale, con sentenza 19-22 luglio 2011, n. 232 (Gazz. Uff. 27 luglio 2011, n. 32 – Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui è destinato ad applicarsi anche ai procedimenti amministrativi che si svolgono entro l'ambito delle materie di competenza regionale concorrente e residuale.

²⁶² Lettera così modificata dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

²⁶³ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

Art. 49 *Disposizioni in materia di conferenza di servizi.*

1. All'*articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «indice di regola» sono sostituite dalle seguenti: «può indire»;
- b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti».

2. All'*articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La nuova data della riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni, o altre autorità competenti concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.»;²⁶⁴

- b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*.»;

- b-bis) al comma 4 sono premesse le parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;²⁶⁵

- c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'*articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA,

²⁶⁴ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

²⁶⁵ Lettera inserita dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'*articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*.»;

d) il comma 6-bis è sostituito dal seguente:

«6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi dell'*articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*⁽²¹⁰⁾; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.»;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.»;²⁶⁶

f) il comma 9 è soppresso.

3. All'*articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti delle amministrazioni» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità»;

b) i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono sostituiti dal seguente:

«3. Al di fuori dei casi di cui all'*articolo 117, ottavo comma, della Costituzione*, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-

²⁶⁶ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'*articolo 120 della Costituzione*, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate.».

4. All'*articolo 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241*, dopo la parola «assenso» sono aggiunte le seguenti «e la conferenza di servizi,».

4-bis. L' *articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - (Segnalazione certificata di inizio attività - Scia)

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli *articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' *articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati

tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni».²⁶⁷

²⁶⁷ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

4-ter. Il comma 4-bis attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell' *articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione*, e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma. Le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale.²⁶⁸

4-quater. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all' *articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell' *articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati e le associazioni imprenditoriali, volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli *articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e successive modificazioni:

- a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti;
- b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell'impresa ovvero alle attività esercitate;
- c) estensione dell'utilizzo dell'autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' *articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*;
- d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, recante codice dell'amministrazione digitale;
- e) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attività oggetto di tale certificazione;

²⁶⁸ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*.

f) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.²⁶⁹

4-quinquies. I regolamenti di cui al comma 4-quater sono emanati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all' *articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59*.²⁷⁰

²⁶⁹ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122*; in attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.

²⁷⁰ NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152».

D.P.R. n. 139/2010 “Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni”.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 agosto 2010, n. 199.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ed in particolare l'articolo 146, comma 9, che prevede che con regolamento sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2009;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nella seduta del 26 novembre 2009;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 2010;

Visti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2010;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1 *Interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione semplificata*

1. Sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato «Codice», gli

interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della parte III del Codice, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, indicati nell'elenco di cui all'allegato I che forma parte integrante del presente regolamento.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, potranno essere apportate specificazioni e rettificazioni all'elenco di cui al comma 1, fondate su conoscenze, esigenze e motivazioni di natura tecnica.

Art. 2 *Semplificazione documentale*

1. L'istanza presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione semplificata è corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta secondo il modello di scheda di cui al comma 2 da un tecnico abilitato, nella quale sono indicate le fonti normative o provvedimentali della disciplina paesaggistica, è descritto lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento, è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, ovvero documentata la compatibilità con i valori paesaggistici e sono indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste. Nella relazione il tecnico abilitato attesta altresì la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia. Laddove l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica non coincida con quella competente in materia urbanistica ed edilizia, l'istanza è corredata dall'attestazione del comune territorialmente competente di conformità dell'intervento alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie o, in caso di intervento soggetto a dichiarazione di inizio attività, dalle asseverazioni di cui all'*articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*.

2. Alle autorizzazioni semplificate non si applicano le disposizioni del *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2005*, recante individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2006, n. 25, ad eccezione della «Scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata», allegata al decreto stesso. Mediante convenzioni stipulate tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le regioni, possono essere concordate ulteriori semplificazioni della documentazione da presentarsi ai fini del presente comma.

3. La presentazione della domanda di autorizzazione e la trasmissione dei documenti a corredo è effettuata, ove possibile, in via telematica, agli effetti dell'*articolo 45 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, e successive modificazioni, recante Codice dell'amministrazione digitale. Ove l'istanza

paesaggistica sia riferita ad interventi per i quali si applicano i procedimenti di cui all'*articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, la presentazione della domanda e della relativa documentazione avviene per il tramite dello sportello unico per le attività produttive, se istituito.

Art. 3 *Termini per la conclusione del procedimento*

1. Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento espresso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, corredata della documentazione prescritta, effettua gli accertamenti e le valutazioni istruttorie e adotta, quando ne ricorrano i presupposti, il provvedimento negativo di conclusione anticipata del procedimento di cui all'*articolo 4, comma 2*.

Art. 4 *Semplificazioni procedurali*

1. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, ricevuta la domanda, verifica preliminarmente se l'intervento progettato non sia esonerato dall'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'*articolo 149 del Codice*, oppure se sia assoggettato al regime ordinario, di cui all'*articolo 146 del Codice*. In tali casi, rispettivamente, comunica al richiedente che l'intervento non è soggetto ad autorizzazione o richiede le necessarie integrazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione ordinaria. Ove l'intervento richiesto sia assoggettato ad autorizzazione semplificata comunica all'interessato l'avvio del procedimento. Con la medesima comunicazione richiede all'interessato, ove occorrano, un'unica volta, i documenti e i chiarimenti indispensabili, che sono presentati o inviati in via telematica entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine, l'amministrazione conclude comunque il procedimento.

2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, entro il termine di cui al comma 2 dell'*articolo 3*, verifica preliminarmente, ove ne abbia la competenza, la conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia. Nel caso in cui non sia competente, verifica l'attestazione di conformità urbanistica rilasciata dal Comune nel cui territorio è localizzato l'intervento o l'asseverazione prescritta in caso di intervento sottoposto a denuncia di inizio di attività, già presentate all'atto della domanda. In caso di non conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dichiara l'improcedibilità della domanda di autorizzazione paesaggistica, dandone immediata comunicazione al richiedente.

3. In caso di esito positivo della verifica di conformità urbanistica ed edilizia di cui al comma 2, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione valuta la conformità dell'intervento alle specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico o nella dichiarazione di pubblico interesse o nel provvedimento di integrazione del vincolo, ovvero la sua compatibilità con i valori paesaggistici presenti nel contesto di riferimento.

4. Nel caso in cui la valutazione di cui al comma 3 sia negativa, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione invia comunicazione all'interessato ai sensi dell'*articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, assegnando un termine di dieci giorni, dal ricevimento della stessa, per la presentazione di eventuali osservazioni. La comunicazione sospende il termine per la conclusione del procedimento. Ove, esaminate le osservazioni, persistano i motivi ostativi all'accoglimento, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione rigetta motivatamente la domanda entro i successivi 10 giorni.

5. In caso di rigetto della domanda l'interessato, entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento di rigetto, può chiedere al soprintendente, con istanza motivata e corredata della documentazione, di pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata. Copia dell'istanza è contestualmente inviata all'amministrazione che ha adottato il provvedimento negativo, la quale, entro dieci giorni dal ricevimento, può inviare le proprie deduzioni al soprintendente. Ricevuta l'istanza, il soprintendente, entro i successivi trenta giorni, verifica la conformità dell'intervento progettato alle prescrizioni d'uso del bene paesaggistico ovvero la sua compatibilità paesaggistica e decide in via definitiva, rilasciando o negando l'autorizzazione. Copia del provvedimento è inviata all'amministrazione che si è pronunciata in senso negativo.

6. In caso di valutazione positiva della conformità ovvero della compatibilità paesaggistica dell'intervento, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione provvede immediatamente e, comunque, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda a trasmettere alla soprintendenza, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso, una motivata proposta di accoglimento della domanda stessa. Se anche la valutazione del soprintendente è positiva, questi esprime il suo parere vincolante favorevole entro il termine di venticinque giorni dalla ricezione della domanda, della documentazione e della proposta, dandone immediata comunicazione, ove possibile per via telematica, all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione. In caso di mancata espressione del parere vincolante entro il termine sopra indicato l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione, senza indire la conferenza di servizi di cui all'*articolo 146, comma 9, del Codice*.

7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione adotta il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole nei cinque giorni

successivi alla ricezione del parere stesso e ne dà immediata comunicazione al richiedente ed alla soprintendenza. Ove ne abbia la competenza l'amministrazione rilascia contestualmente, se prescritto e ove possibile, anche il titolo legittimante le trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste nel progetto. L'obbligo di motivazione è assolto anche mediante rinvio ed allegazione del parere della soprintendenza.

8. In caso di valutazione negativa della proposta ricevuta dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente adotta, entro venticinque giorni dal ricevimento della proposta stessa, il provvedimento di rigetto dell'istanza, previa comunicazione all'interessato dei motivi che ostano all'accoglimento. Nel provvedimento il soprintendente espone puntualmente i motivi di rigetto dell'istanza e di non accoglibilità delle osservazioni eventualmente presentate dall'interessato. Il provvedimento di rigetto è immediatamente comunicato all'amministrazione competente ed all'interessato. In caso di parere obbligatorio e non vincolante del soprintendente, ai sensi del comma 10, il provvedimento di rigetto è adottato dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione.

9. Decorsi inutilmente i termini di cui all'*articolo 3* senza che l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione o la soprintendenza abbia comunicato la propria determinazione conclusiva sull'istanza presentata, si applicano gli *articoli 2, comma 8, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, in materia di conclusione del procedimento.

10. Il parere del soprintendente è obbligatorio e non vincolante quando l'area interessata dall'intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio, contenute nella dichiarazione di notevole interesse pubblico, nel piano paesaggistico o negli atti di integrazione del vincolo adottati ai sensi dell'*articolo 141-bis del Codice*.

11. L'autorizzazione paesaggistica semplificata è immediatamente efficace ed è valida cinque anni.

12. Nel procedimento di cui al presente decreto non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto sia diversamente previsto dalla legislazione regionale, fermo restando il rispetto del termine per la conclusione del procedimento di cui all'*articolo 3*.

Art. 5 *Semplificazione organizzativa*

1. Al fine di assicurare il sollecito esame delle istanze di autorizzazione semplificata, presso ciascuna soprintendenza sono individuati uno o più funzionari responsabili dei procedimenti in materia, ai sensi della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni.

2. Le regioni, con autonomi atti normativi o di indirizzo, possono promuovere le opportune iniziative organizzative da adottarsi dalle amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Art. 6 *Efficacia immediata delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate*

1. Ai sensi dell'*articolo 131, comma 3, del Codice*, le disposizioni del presente decreto trovano immediata applicazione nelle regioni a statuto ordinario.

2. In ragione dell'attinenza delle disposizioni del presente decreto ai livelli essenziali delle prestazioni amministrative, di cui all'*articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione*, e della natura di grande riforma economico sociale del Codice e delle norme di semplificazione procedimentale in esso previste, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità agli statuti ed alle relative norme di attuazione, adottano, entro centottanta giorni, le norme necessarie a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri del presente decreto.

Art. 7 *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 1
(previsto dall'*articolo 1, comma 1*)

1. Incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'*articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444*, e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'*articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice*). Ogni successivo incremento sullo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria.

2. Interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti. La presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'*articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice*).

3. Interventi di demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'*articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice*).

4. Interventi sui prospetti degli edifici esistenti, quali: aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione o modifica di balconi o terrazze; inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere, parapetti; chiusura di terrazze o di balconi già chiusi su tre lati mediante installazione di infissi; realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'*articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice*).

5. Interventi sulle coperture degli edifici esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale diverso; modifiche indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca di piccole dimensioni; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione o modifica di finestre a tetto e lucernari; realizzazione di abbaini o elementi consimili (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'*articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice*).

6. Modifiche che si rendono necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica ovvero per il contenimento dei consumi energetici degli edifici.

7. Realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero parzialmente o totalmente interrato, con volume non superiore a 50 mc, compresi percorsi di accesso ed eventuali rampe. Ogni successivo intervento di realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziale allo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria.

8. Realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq.

9. Realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni (volume non superiore a 10 mc).

10. Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, anche comportanti modifica dei prospetti o delle pertinenze esterne degli edifici, ovvero realizzazione o modifica di volumi tecnici. Sono fatte salve le procedure semplificate ai sensi delle leggi speciali di settore (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'*articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice*).

11. Realizzazione o modifica di cancelli, recinzioni, o muri di contenimento del terreno (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'*articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice*).
12. Interventi di modifica di muri di cinta esistenti senza incrementi di altezza.
13. Interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, quali: pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili di larghezza non superiore a 4 m, modellazioni del suolo, rampe o arredi fissi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'*articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice*).
14. Realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all'interno delle zone cimiteriali.
15. Posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'*art. 153, comma 1 del Codice*, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi comprese le insegne per le attività commerciali o pubblici esercizi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'*art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice*).
16. Collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi.
17. Interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: adeguamento di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine e marciapiedi, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, nonché quelli relativi alla realizzazione di parcheggi a raso a condizione che assicurino la permeabilità del suolo, sistemazione e arredo di aree verdi.
18. Interventi di allaccio alle infrastrutture a rete, ove comportanti la realizzazione di opere in soprasuolo.
19. Linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30.
20. Adeguamento di cabine elettriche o del gas, ovvero sostituzione delle medesime con altre di tipologia e dimensioni analoghe.
21. Interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione.
22. Installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'*articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice*).

23. Parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento esterni centralizzati, nonché impianti per l'accesso alle reti di comunicazione elettronica di piccole dimensioni con superficie non superiore ad 1 mq o volume non superiore ad 1 mc (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell'*articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice*).

24. Installazione di impianti di radiocomunicazioni elettroniche mobili, di cui all'*articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra.

25. Installazione in soprasuolo di serbatoi di GPL di dimensione non superiore a 13 mc, e opere di recinzione e sistemazione correlate.

26. Impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni esterne, lo stoccaggio dei prodotti e canne fumarie.

27. Posa in opera di manufatti completamente interrati (serbatoi, cisterne etc.), che comportino la modifica della morfologia del terreno, comprese opere di recinzione o sistemazione correlate.

28. Pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'*articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968*, e ad esse assimilabili, e nelle aree vincolate ai sensi dell'*articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice*), ferme restando le diverse e più favorevoli previsioni del *decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115*, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE", e dell'*articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)".

29. Nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso domestico, preventivamente assentiti dalle Amministrazioni competenti, comportanti la realizzazione di manufatti in soprasuolo.

30. Tombinamento parziale di corsi d'acqua per tratti fino a 4 m ed esclusivamente per dare accesso ad abitazioni esistenti e/o a fondi agricoli interclusi, nonché la riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua.

31. Interventi di ripascimento localizzato di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa.
32. Ripristino e adeguamento funzionale di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi.
33. Taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle isole fluviali.
34. Riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 100 mq, preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti.
35. Ripristino di prati stabili, prati pascolo, coltivazioni agrarie tipiche, mediante riduzione di aree boscate di recente formazione per superfici non superiori a 5000 mq, preventivamente assentiti dalle amministrazioni competenti.
36. Taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all'*articolo 136, comma 1, lettere c) e d), del Codice*, preventivamente assentito dalle amministrazioni competenti.
37. Manufatti realizzati in legno per ricovero attrezzi agricoli, con superficie non superiore a 10 mq.
38. Occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, per un periodo superiore a 120 giorni.
39. Strutture stagionali non permanenti collegate ad attività turistiche, sportive o del tempo libero, da considerare come attrezzature amovibili.

L. 99 / 2009 “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”

Sintesi dell'articolo riportato in questa sezione

Art. 10 co. 2

Viene stabilito che ComUnica ha effetto anche per l'iscrizione all'Albo delle società cooperative.

**L. 99 / 2009 “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione
delle imprese, nonché in materia di energia”**

Art. 10. (*Società cooperative*).

2. La presentazione della comunicazione unica di cui all' *articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 aprile 2007, n. 40*, all'ufficio del registro delle imprese determina, nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione nell'albo delle società cooperative, di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al *regio decreto 30 marzo 1942, n. 318*, come modificato dal comma 6 del presente articolo.

L. 69/2009 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”

Sintesi degli articoli riportati in questa sezione

Art. 7

Viene stabilito che, a partire dal 4 luglio 2010, i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi sono di 30 giorni, se il termine non è fissato diversamente da norme di legge o appositi regolamenti. In ogni caso, il termine non può essere superiore ai 90 giorni; solo in casi di eccezionale complessità della procedura il termine massimo può arrivare fino a 180 giorni. Per le amministrazioni statali che non hanno provveduto ad adottare i regolamenti, i termini superiori 180 giorni sono ridotti automaticamente a 30 giorni per effetto del taglia tempi. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento per la valutazione e la responsabilità dirigenziale. Inoltre, se l'amministrazione non rispetta il termine previsto provocando un danno, in caso di dolo o colpa grave è previsto il risarcimento del danno.

Con le modifiche all'art. 54 del CAD è prevista una banca dati dei procedimenti amministrativi presso il dipartimento della funzione pubblica, che renderà accessibili a cittadini e imprese sul sito web, tutte le informazioni sui tempi, i responsabili dei procedimenti e gli adempimenti richiesti.

Art. 8

Viene semplificata l'attività consultiva nell'ambito dell'istruttoria del procedimento amministrativo, riducendo a 20 giorni il termine per l'acquisizione dei pareri obbligatori e facoltativi. In materia di accesso, inoltre, viene semplificata la procedura per il riesame delle determinazioni di diniego, espresse o tacite.

Art. 10

Viene esteso l'ambito di applicazione della Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo anche alle funzioni amministrative esercitate dalle società con totale o prevalente capitale pubblico. Viene specificato, inoltre, che sono livelli essenziali delle prestazioni predisposizioni in materia di partecipazione al procedimento, di responsabile e di termini di conclusione del procedimento, di accesso alla documentazione, di SCIA e silenzio assenso. Non possono garantire livelli inferiori di tutela, le Regioni e gli Enti locali, nella disciplina dei procedimenti di loro competenza.

L. 69/2009 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”.

Art. 7. (Certezza dei tempi di conclusione del procedimento).

1. Alla *legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' *articolo 1*:

1) al comma 1, dopo le parole: «di efficacia» sono inserite le seguenti: «, di imparzialità»;

2) al comma 1-ter, dopo le parole: «il rispetto» sono inserite le seguenti: «dei criteri e»;

b) l' *articolo 2* è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (Conclusione del procedimento).

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell' *articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.

4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.

5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.

6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell' *articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034*, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale»;

c) dopo l' *articolo 2* è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento).

1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

2. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni»;

d) il comma 5 dell' *articolo 20* è sostituito dal seguente:

«5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis».

2. Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta le linee di indirizzo per l'attuazione del presente articolo e per i casi di grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento.²⁷¹

3. In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti o i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell' *articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, come da ultimo sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le

²⁷¹ Le linee di indirizzo previste dal presente comma sono state approvate con D.M. 12 gennaio 2010.

disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti, cessano di avere effetto a decorrere dalla scadenza del termine indicato al primo periodo. Continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono termini non superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. La disposizione di cui al comma 2 del citato *articolo 2 della legge n. 241 del 1990* si applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai termini di cui ai commi 3 e 4 del citato *articolo 2 della legge n. 241 del 1990* entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per tutti i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*. Restano ferme le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia ambientale che prevedono termini diversi da quelli di cui agli *articoli 2 e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241*, come rispettivamente sostituito e introdotto dal presente articolo.

Art. 8. (*Certezza dei tempi in caso di attività consultiva e valutazioni tecniche*).

1. Alla *legge 7 agosto 1990, n. 241*, come da ultimo modificata dall' *articolo 7* della presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' *articolo 16*:

1) al comma 1, primo periodo, la parola: «quarantacinque» è sostituita dalla seguente: «venti»;

2) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma»;

4) al comma 4, le parole: «il termine di cui al comma 1 può essere interrotto» sono sostituite dalle seguenti: «, i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti»;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici»;

6) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Resta fermo quanto previsto dall' *articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, e successive modificazioni»;

b) all' *articolo 25*, comma 4, quarto periodo, dopo le parole: «Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27» sono aggiunte le seguenti: «nonché presso l'amministrazione resistente».

Art. 10. (*Tutela degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza delle regioni e degli enti locali*).

1. Alla *legge 7 agosto 1990, n. 241*, come da ultimo modificata dalla presente legge, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' *articolo 22*, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza»;

b) all' *articolo 29*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche»;

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all' *articolo 117, secondo comma, lettera m)*, della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti.

2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all' *articolo 117, secondo comma, lettera m)*, della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso, salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.

2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.

2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

D.L. 185/2008 convertito nella Legge 2/2009 "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"

Sintesi degli articoli riportati in questa sezione

Art. 16 co. 6 e 7

Viene istituito l'obbligo, per società e professionisti, di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al Registro Imprese e agli albi o elenchi; non sono previste sanzioni ai sensi della circolare MISE n. 0224402 del 25 novembre 2011.

Art. 16 co. 8 e 10

Viene istituito l'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà pubblicato in un elenco telematico a cura del CNIPA.

Art. 16 co. 10-bis e 10-ter

Viene istituito l'obbligo degli intermediari abilitati a richiedere per via telematica la registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni e il contestuale pagamento telematico dell'imposta: bollo virtuale.

Art. 16-bis co. 10

Le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC), dagli istituti e dagli enti abilitati al rilascio, nei casi in cui sia richiesto dalla legge: il DURC non deve più essere richiesto alle imprese.

Art. 16-bis co. 12

Viene istituita la comunicazione semplificata all'INPS dei datori di lavoro domestico e sua trasmissione alle altre amministrazioni pubbliche tramite il Sistema pubblico di connettività (SPC).

D.L. 185/2008 convertito nella Legge 2/2009 "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale".

Art. 16. *Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese.*

1. All'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla fine del comma 9 è aggiunto il seguente periodo: «La mancata comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso.»;
- b) il comma 10 è soppresso.

2. All'articolo 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 i commi da 33 a 37-ter sono abrogati.

3. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i commi da 30 a 32 sono abrogati.

4. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i commi da 363 a 366 sono abrogati.

5. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera a), le parole «un ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo»;
- b) al comma 1, lettera b), le parole «un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «un decimo»;
- c) al comma 1, lettera c), le parole: «un ottavo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo».²⁷²

5-bis. La lettera h) del comma 4 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA.²⁷³

6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del

²⁷² Lettera così modificata dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.

²⁷³ Comma inserito dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2.

presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.²⁷⁴

7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.²⁷⁵

8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai sensi dell'*articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili.²⁷⁶

9. Salvo quanto stabilito dall'*articolo 47, commi 1 e 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, le comunicazioni tra i soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.²⁷⁷

10. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6 nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi del presente articolo avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.²⁷⁸

²⁷⁴ Comma così modificato dalla *legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2*.

²⁷⁵ Comma così modificato dalla *legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2*.

²⁷⁶ Comma così modificato dalla *legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2*.

²⁷⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2*.

²⁷⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2*; vedi anche il comma 1-bis dell'art. 6, *D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 5, *D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

10-bis. Gli intermediari abilitati ai sensi dell'*articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340*, sono obbligati a richiedere per via telematica la registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni di cui all'*articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, nonché al contestuale pagamento telematico dell'imposta dagli stessi liquidata e sono altresì responsabili ai sensi dell'*articolo 57, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131*. In materia di imposta di bollo si applicano le disposizioni previste dall'*articolo 1, comma 1-bis.1, numero 3), della tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642*, come sostituita dal *decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992*, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni.²⁷⁹

10-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al comma 10-bis.²⁸⁰

11. Il comma 4 dell'*articolo 4* del regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68*, è abrogato.²⁸¹

12. I commi 4 e 5 dell'*articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, recante «Codice dell'amministrazione digitale», sono sostituiti dai seguenti:

«4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la loro conformità all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.».

12-bis. Dopo l'articolo 2215 del codice civile è inserito il seguente: «Art. 2215-bis. - (Documentazione informatica). - I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti informatici.

²⁷⁹ Comma inserito dalla *legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2*; vedi anche il *Prov. 1 aprile 2009*.

²⁸⁰ Comma inserito dalla *legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2*; in attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Prov. 1 aprile 2009*.

²⁸¹ Comma così sostituito dalla *legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2*.

Le registrazioni contenute nei documenti di cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenentario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti al documento contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti. Qualora per tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma.

I libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile.».²⁸²

12-ter. L'obbligo di bollatura dei documenti di cui all'articolo 2215-bis del codice civile, introdotto dal comma 12-bis del presente articolo, in caso di tenuta con strumenti informatici, è assolto in base a quanto previsto all'*articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004.²⁸³

12-quater. All'articolo 2470 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma, le parole: «dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel» sono sostituite dalle seguenti: «del deposito di cui al»;
- b) al secondo comma, il secondo periodo è soppresso e, al terzo periodo, le parole: «e l'iscrizione sono effettuati» sono sostituite dalle seguenti: «è effettuato»;
- c) il settimo comma è sostituito dal seguente:
«Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale».²⁸⁴

12-quinquies. Al primo comma dell'articolo 2471 del codice civile, le parole: «Gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci» sono soppresse.²⁸⁵

²⁸² Comma aggiunto dalla *legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2*.

²⁸³ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2*.

²⁸⁴ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2*.

²⁸⁵ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2*.

12-sexies. Al primo comma dell'articolo 2472 del codice civile, le parole: «libro dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese».²⁸⁶

12-septies. All'articolo 2478 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il numero 1) del primo comma è abrogato;
- b) al secondo comma, le parole: «I primi tre libri» sono sostituite dalle seguenti: «I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma» e le parole: «e il quarto» sono sostituite dalle seguenti: «; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto».²⁸⁷

12-octies. Al secondo comma dell'articolo 2478-bis del codice civile, le parole: «devono essere depositati» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere depositata» e le parole: «e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali» sono soppresse.²⁸⁸

12-novies. All'articolo 2479-bis, primo comma, secondo periodo, del codice civile, le parole: «libro dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese».²⁸⁹

12-decies. Al comma 1-bis dell'*articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, il secondo periodo è soppresso.²⁹⁰

12-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da 12-quater a 12-decies entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro tale termine, gli amministratori delle società a responsabilità limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci.²⁹¹

Art. 16-bis *Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese.*²⁹²

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e secondo le modalità ivi previste, i cittadini comunicano il trasferimento della propria residenza e gli altri eventi anagrafici e di stato civile all'ufficio competente. Entro ventiquattro ore dalla conclusione del procedimento amministrativo anagrafico, l'ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all'Indice nazionale delle anagrafi, di cui all'*articolo 1, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228*, e successive modificazioni, che provvede a renderle accessibili alle altre amministrazioni pubbliche. In caso di ritardo nella

²⁸⁶ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2*.

²⁸⁷ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2*.

²⁸⁸ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2*.

²⁸⁹ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2*.

²⁹⁰ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2*.

²⁹¹ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2*.

²⁹² Articolo inserito dalla *legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2*.

trasmissione all'Indice nazionale delle anagrafi, il responsabile del procedimento ne risponde a titolo disciplinare e, ove ne derivi pregiudizio, anche a titolo di danno erariale.²⁹³

2. La richiesta al cittadino di produrre dichiarazioni o documenti al di fuori di quelli indispensabili per la formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di anagrafe costituisce violazione dei doveri d'ufficio, ai fini della responsabilità disciplinare.

3. Con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1.

4. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, ai cittadini che ne fanno richiesta è attribuita una casella di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. L'utilizzo della posta elettronica certificata avviene ai sensi degli *articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005*, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta casella di posta elettronica certificata sono senza oneri.²⁹⁴

6. Per i medesimi fini di cui al comma 5, ogni amministrazione pubblica utilizza la posta elettronica certificata, ai sensi dei citati *articoli 6 e 48 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005* o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali, con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica.²⁹⁵

²⁹³ Comma così modificato dall'*art. 10, comma 6, D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*.

²⁹⁴ Comma così modificato dall'*art. 35, comma 2, lettera a), L. 18 giugno 2009, n. 69*, vedi anche il comma 1-bis dell'*art. 6, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, aggiunto dalla lettera b) del comma 1 dell'*art. 5, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235*.

²⁹⁵ Comma così modificato dall'*art. 35, comma 2, lett b), nn. 1) e 2), L. 18 giugno 2009, n.69*.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, sono definite le modalità di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini ai sensi del comma 5 del presente articolo, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'*articolo 8* del citato codice di cui al *decreto legislativo n. 82 del 2005*, nonché le modalità di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto nel comma 6, cui le amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.²⁹⁶

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, ai sensi dell'*articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3*, al progetto "Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" con *decreto dei Ministri delle attività produttive e per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. All'*articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in conformità a quanto previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettività (SPC)»;
- b) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
«g-bis) le regole tecniche idonee a garantire l'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica, di cui all'*articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, e successive modificazioni, per ogni fine di legge».

10. In attuazione dei principi stabiliti dall'*articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, e dall'*articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

11. In deroga alla normativa vigente, per i datori di lavoro domestico gli obblighi di cui all'*articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510*,

²⁹⁶ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 6 maggio 2009.

convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 novembre 1996, n. 608*, e successive modificazioni, si intendono assolti con la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso modalità semplificate, della comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro.

D.L. 112/2008 convertito nella Legge 133/2008 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"

Sintesi degli articoli riportati in questa sezione

Art. 25

Viene prevista l'adozione di un programma per la misurazione degli oneri e la riduzione degli stessi del 25%, solo per le materie di competenza dello Stato, entro l'anno 2012. È prevista, inoltre, l'adozione di regolamenti contenenti gli interventi normativi finalizzati a ridurre gli oneri gravanti sulle imprese.

Art. 29

Viene abolita la tenuta del documento programmatico sulla sicurezza attraverso l'introduzione, in via sostitutiva, dell'obbligo di autocertificare l'osservanza delle regole di sicurezza sulla privacy. Tale misura si riferisce solo ai soggetti che trattano dati non sensibili ovvero a coloro che trattano dati dei propri dipendenti relativi allo stato di salute o all'adesione ad organizzazioni sindacali. Per ridurre gli adempimenti in materia, inoltre, vengono semplificati i contenuti del documento informatico con cui si provvede a notificare al Garante della privacy il trattamento dei dati personali.

Art. 30

Viene semplificata la disciplina dei controlli sulle imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata ai sensi delle norme tecniche europee ed internazionali. Con tale misura si attribuisce ai controlli periodici svolti dagli enti certificatori un valore sostitutivo rispetto ad ogni altro controllo amministrativo o verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività. Vengono mantenuti solo i controlli amministrativi diretti ad accertare la validità della certificazione.

Art. 35

Vengono eliminati gli appesantimenti della disciplina in materia, senza ledere le garanzie di sicurezza dell'immobile. In particolare, viene abolito l'obbligo di conservazione della documentazione amministrativa e tecnica, nonché del libretto di uso e manutenzione. Scompare anche l'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita di immobili che ne siano già dotati.

Art. 38

Viene previsto il riordino e la semplificazione della disciplina del D.P.R. 447/1998 sullo sportello unico e introdotta l'agenzia per le imprese da attuarsi mediante regolamenti di delegificazione adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro della semplificazione amministrativa e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Il SUAP (attuato con il DPR 160/2010) diviene l'unico punto di contatto per l'impresa a cui rilascia una risposta telematica unica e tempestiva in luogo di tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento. Sono previsti due tipi di procedimento, automatizzato e unico. Nel primo caso è previsto il rilascio di una ricevuta informatica che consente l'avvio immediato dell'attività. Nel secondo caso, nel caso di procedimenti complessi uno snellimento dei tempi e delle procedure per il rilascio di un provvedimento espresso per l'avvio dell'attività. Nel caso in cui il Comune non abbia i requisiti viene introdotta una delega automatica alle Camere di Commercio.

L'Agenzia delle imprese (DPR 159/2010) è il soggetto privato accreditato a cui l'impresa può rivolgersi in luogo del SUAP per espletare le procedure per l'avvio e l'esercizio dell'attività. Essa svolge funzioni di natura istruttoria e di asseverazione nei procedimenti amministrativi concernenti l'accertamento dei requisiti e dei presupposti di legge per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'attività di impresa.

Art. 39

Viene istituito il libro unico del lavoro, che sostituisce i precedenti libri matricola e paga. Nel libro unico del lavoro devono essere iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo e devono essere indicati i dati essenziali relativi al rapporto di lavoro instaurato. Il libro unico può essere tenuto anche su supporto magnetico come previsto dal decreto del Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, del 9 luglio 2008.

D.L. 112/2008 convertito nella Legge 133/2008 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"

Art. 25. Taglia-oneri amministrativi.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, è approvato un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25%, come stabilito in sede europea. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell'*articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e dei successivi accordi attuativi.²⁹⁷

2. In attuazione del programma di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica coordina le attività di misurazione in raccordo con l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione e le amministrazioni interessate per materia.

3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta il piano di riduzione degli oneri amministrativi relativo alle materie affidate alla competenza di ciascun Ministro, che definisce le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, assegnando i relativi programmi ed obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per la semplificazione e la qualità della regolazione di cui al comma 2 dell'*articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 marzo 2006, n. 80*, che assicura la coerenza generale del processo nonché il raggiungimento dell'obiettivo finale di cui al comma 1. Le regioni, le province e i comuni adottano, nell'ambito della propria competenza, sulla base delle attività di misurazione, programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per il coordinamento delle metodologie della misurazione e della riduzione degli oneri, è istituito presso la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal Ministro per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, e da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata, rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico non sono previsti

²⁹⁷ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

compensi o rimborsi di spese. I risultati della misurazione di cui al comma 15 sono comunicati alle Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa.²⁹⁸

4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, si provvede a definire le linee guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3 e delle forme di verifica dell'effettivo raggiungimento dei risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione pubblica delle categorie e dei soggetti interessati.

5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni materia, congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo è delegato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri competenti, contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e sui cittadini nei settori misurati e a semplificare e riordinare la relativa disciplina. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'*articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59*.²⁹⁹

6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti con le attività di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese è data tempestiva notizia sul sito web del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti pubblici statali interessati.

7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei singoli piani ministeriali di semplificazione si tiene conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.

Art. 29. *Trattamento dei dati personali.*

1. All'*articolo 34 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell' *articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, di

²⁹⁸ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133* e, successivamente, dall'*art. 6, comma 2, lett. f), nn. 1.1) e 1.2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*.

²⁹⁹ Comma così modificato dall'*art. 6, comma 2, lett. f), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 12 luglio 2011, n. 106*.

trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte. In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1.». ³⁰⁰

2. In sede di prima applicazione del presente decreto, il provvedimento di cui al comma 1 è adottato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso. ³⁰¹

[3. Qualora il decreto di cui al comma 2 non venga adottato entro il termine ivi indicato, la disciplina di cui al comma 1 si applica a tutti i soggetti di cui al comma 2]. ³⁰²

4. All'*articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni:

- a) le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonché le modalità per individuare il responsabile del trattamento se designato;
- b) la o le finalità del trattamento;
- c) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;
- d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;
- e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
- f) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento.». ³⁰³

5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Garante di cui all'*articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196* adegua il modello di cui al comma 2 dell'*articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196* alle prescrizioni di cui al comma 4. ³⁰⁴

³⁰⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

³⁰¹ Comma così sostituito dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, che ha sostituito con il presente comma 2 gli originari commi 2 e 3.

³⁰² Gli originari commi 2 e 3 sono stati sostituiti con l'attuale comma 2, ai sensi di quanto disposto dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

³⁰³ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

³⁰⁴ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

5-bis. All' *articolo 44, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, sono aggiunte le seguenti parole: «o mediante regole di condotta esistenti nell'ambito di società appartenenti a un medesimo gruppo. L'interessato può far valere i propri diritti nel territorio dello Stato, in base al presente codice, anche in ordine all'inosservanza delle garanzie medesime». All' *articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, dopo le parole: «Ministro per le innovazioni e le tecnologie», sono inserite le seguenti: «e il Ministro per la semplificazione normativa».³⁰⁵

Art. 30. *Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione.*

1. Per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività. Le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualità e la completezza della certificazione. Resta salvo il rispetto della disciplina comunitaria.

2. La disposizione di cui al comma 1 è espressione di un principio generale di sussidiarietà orizzontale ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'*articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione*. Resta ferma la potestà delle Regioni e degli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

3. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trova applicazione la disposizione di cui al comma 1, con l'obiettivo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di controlli, nonché le modalità necessarie per la compiuta attuazione della disposizione medesima.

4. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore all'atto di emanazione del regolamento di cui al comma 3.

Art. 35. *Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici.*

1. Entro il 31 dicembre 2008 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi dell'*articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, volti a disciplinare:

³⁰⁵ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

- a) il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;
- b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
- c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).³⁰⁶

2. L'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, è abrogato.

2-bis. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell' articolo 6 e i commi 8 e 9 dell' articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.³⁰⁷

Art. 38. *Impresa in un giorno.*

1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'*articolo 41 della Costituzione*, l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.³⁰⁸

2. Ai sensi dell' *articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione*, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della *direttiva 2006/123/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell' *articolo 117, primo comma, della Costituzione*.³⁰⁹

³⁰⁶ La Corte Costituzionale, con sentenza 25-28 gennaio 2010, n. 21 (Gazz. Uff. 3 febbraio 2010, n. 5, 1° Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 1, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo e sesto comma, della Costituzione, della Regione Emilia-Romagna; comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

³⁰⁷ Comma aggiunto dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

³⁰⁸ A norma del comma 4-ter dell'art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis del citato art. 49 sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto D.L. n. 78/2010, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale regionale.

³⁰⁹ Comma modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133* e, successivamente, così sostituito dall'art. 40, comma 1, lett. a), L. 18 giugno 2009, n. 69.

3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all' *articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al regolamento di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447*, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli *articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241*:³¹⁰

a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall' *articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 aprile 2007, n. 40*, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'*articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241*;³¹¹

a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall' *articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 aprile 2007, n. 40* e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma;³¹²

b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla *direttiva 2006/123/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;³¹³

c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;

³¹⁰ Alinea così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133* e, successivamente, dall'*art. 40, comma 1, lett. b), n. 1), legge 18 giugno 2009, n. 69*.

³¹¹ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

³¹² Lettera inserita dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

³¹³ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*, dall'*art. 40, comma 1, lett. b), n. 2), L. 18 giugno 2009, n. 69* e, successivamente, dall'*art. 11-ter, comma 1, D.L. 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 3 agosto 2009, n. 102*.

- d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI;³¹⁴
- e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;³¹⁵
- f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli *articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241*;³¹⁶
- g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;
- h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.³¹⁷

³¹⁴ Lettera così sostituita dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n.133*.

³¹⁵ A norma del comma 4-ter dell'*art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*, le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis del citato art. 49 sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto *D.L. n. 78/2010*, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale regionale.

³¹⁶ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*; a norma del comma 4-ter dell'*art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 luglio 2010, n. 122*, le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis del citato art. 49 sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto *D.L. n. 78/2010*, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale regionale.

³¹⁷ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160*. Vedi anche il comma 1 dell'*art. 10, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'*art. 8, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 159*. La Corte Costituzionale, con sentenza 13-21 gennaio 2010, n. 15 (Gazz. Uff. 27 gennaio 2010, n. 4, 1° Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 38, comma 3*, sollevata con riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 43, comma 1*, sollevata con riferimento all'*art. 117, terzo e quarto comma*, della Costituzione, dalla Regione Veneto; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso *art. 43, comma 1*, sollevata con riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Regione Veneto.

3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre 2011 prevista dall'*articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160*, non hanno provveduto ad accreditare lo sportello unico per le attività produttive ovvero a fornire alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio gli elementi necessari ai fini dell'avvalimento della stessa, ai sensi dell'*articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010*, il prefetto invia entro trenta giorni una diffida e, sentita la regione competente, nomina un commissario ad acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i funzionari dei comuni, delle regioni o delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono individuate le eventuali misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuità della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina.³¹⁸

3-ter. In ogni caso, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici per le attività produttive, i comuni adottano le misure organizzative e tecniche che risultino necessarie.³¹⁹

4. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e previo parere della Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.³²⁰

5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'*articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 marzo 2006, n. 80*, predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale

³¹⁸ Comma inserito dall'art. 6, comma 2, lett. f-bis), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

³¹⁹ Comma inserito dall'art. 6, comma 2, lett. f-bis), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

³²⁰ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133* e, successivamente, dall'art. 40, comma 1, lett. c), L. 18 luglio 2009, n. 69; in attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 159.

partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo.³²¹

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

³²¹ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160

Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'*articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*

Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 2010, n. 229, S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'*articolo 87 della Costituzione*;

Visto l'*articolo 116 della Costituzione*;

Visto l'*articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione*;

Vista la direttiva 123/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;

Visto il *decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59*;

Visto l'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*;

Visto l'*articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*;

Vista la *legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni*;

Visto il *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*;

Visto il *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*;

Visto il *decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare l'articolo 9*;

Visto il *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*;

Visto il *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni*;

Visto l'*articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha sostituito l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introducendo la: «Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA»*;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, reso nella seduta del 26 novembre 2009*;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'8 febbraio 2010;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 10 giugno 2010 e del 4 agosto 2010;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per le politiche europee;

Emana

il seguente regolamento:

CAPO I

Principi generali ed ambito applicativo

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «agenzia per le imprese» (di seguito denominata: «Agenzia»): il soggetto privato, accreditato ai sensi dell'*articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*;

b) «amministrazioni»: le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico;

c) «camere di commercio»: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla *legge 29 dicembre 1993, n. 580*;

d) «CAD»: il Codice dell'amministrazione digitale di cui al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*;

e) «comunicazione unica»: l'istituto di cui all'*articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 aprile 2007, n. 40*;

f) «decreto-legge»: il *decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito con modificazioni dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*;

g) «SCIA»: la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'*articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, come sostituito dall'*articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'*articolo 38, comma 3, lettere e) ed f), del decreto-legge*;

h) «dichiarazione di conformità»: l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa;

i) «attività produttive»: le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni, di cui alla lettera b), comma 3, dell'*articolo 38 del decreto-legge*;

j) «impianti produttivi»: i fabbricati, gli impianti e altri luoghi in cui si svolgono tutte o parte delle fasi di produzione di beni e servizi;

k) «portale»: il sito web impresainungiorno di riferimento per imprese e soggetti da esse delegati, che consente di ottenere informazioni e interoperare telematicamente con gli Enti coinvolti nelle diverse fasi relative ad attività produttive e di prestazione di servizi, anche attraverso le regole tecniche del Sistema pubblico di connettività;

l) «registro imprese»: il registro di cui all'*articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580*, istituito presso la camera di commercio e tenuto dall'Ufficio competente in conformità agli articoli 2188 e seguenti del Codice civile, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di provincia;

m) «sportello unico per le attività produttive» (di seguito denominato: «SUAP»): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;

n) «sistema INA-SAIA»: il sistema di servizi che consente l'interconnessione e lo scambio anagrafico fra i comuni e le pubbliche amministrazioni;

o) «sistema pubblico di connettività» (di seguito denominato: «SPC»): l'insieme di infrastrutture tecnologiche tecniche per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione;

p) «interoperabilità»: la capacità di un sistema o di un prodotto informatico di cooperare con altri sistemi o prodotti, nel rispetto delle disposizioni del CAD e delle regole tecniche del SPC.

Art. 2 Finalità e ambito di applicazione

1. Per le finalità di cui all'*articolo 38*, comma 3, del decreto-legge, è individuato il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al *decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59*.

2. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività di cui al comma 1 ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto disciplinato nei successivi articoli e con le modalità di cui all'*articolo 12*, commi 5 e 6, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto.

3. In conformità alle modalità di cui all'*articolo 12*, commi 5 e 6, il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione.

4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni

ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli *articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*.

Art. 3 *Il portale «impresa in un giorno»*

1. Il portale:

a) fornisce servizi informativi e operativi ai SUAP per l'espletamento delle loro attività, anche ai fini di quanto previsto dall'*articolo 4*, comma 3;

b) assicura la divulgazione delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali;

c) prevede l'utilizzo della procura speciale con le stesse modalità previste per la comunicazione unica;

d) contiene un sistema di pagamento per i diritti, le imposte e gli oneri comunque denominati relativi ai procedimenti gestiti dai SUAP. L'interessato, anche mediante l'Agenzia per le Imprese di cui all'*articolo 1*, lettera a), versa gli importi previsti attraverso il sistema telematico messo a disposizione dal portale. Il sistema di pagamento si basa sulle regole tecniche approvate ai sensi dell'*articolo 12*, comma 5;

e) costituisce punto di contatto a livello nazionale per le attività di cui al *decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59*, e assicura il collegamento con le autorità competenti ai sensi dell'*articolo 8*, comma 1, lettera i), del medesimo decreto legislativo.

2. Il portale, nel rispetto della disciplina di cui al *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, interopera con i sistemi informativi e i portali già realizzati da Regioni o enti locali e con quelli successivamente sviluppati a supporto degli sportelli unici.

3. Il portale costituisce uno dei punti di contatto infrastrutturale a livello nazionale di accesso con gli Uffici periferici dello Stato, secondo le regole di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 2008*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2008, ed in coerenza con quanto previsto all'*articolo 12*, commi 1, 5 e 6.

CAPO II

Funzioni e organizzazione del SUAP

Art. 4 *Funzioni e organizzazione del SUAP*

1. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

2. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono

interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

3. Il SUAP, nel rispetto dell'*articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, cura l'informazione attraverso il portale in relazione:

a) agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di cui all'*articolo 2, comma 1*, indicando altresì quelle per le quali è consentito l'immediato avvio dell'intervento;

b) alle dichiarazioni, alle segnalazioni e alle domande presentate, al loro iter procedimentale e agli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso SUAP, dall'ufficio o da altre amministrazioni pubbliche competenti;

c) alle informazioni, che sono garantite dalle autorità competenti ai sensi dell'*articolo 26 del decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59*.

4. L'ufficio competente per il SUAP ed il relativo responsabile sono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti interni dei singoli comuni o dagli accordi sottoscritti in caso di associazione, che dispongono anche in ordine alla relativa strutturazione; nelle more dell'individuazione del responsabile di cui al presente comma, il ruolo di responsabile del SUAP è ricoperto dal segretario comunale. Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici comunali. Rimane ferma la responsabilità delle amministrazioni o degli uffici comunali per altri atti, comunque connessi o presupposti, diversi da quelli detenuti dal SUAP.

5. I comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP in forma singola o associata tra loro, o in convenzione con le camere di commercio.

6. Salva diversa disposizione dei comuni interessati e ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva.

7. Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, gli atti dell'amministrazione e i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi in via telematica secondo quanto disposto dall'Allegato tecnico di cui all'*articolo 12, comma 5*. La conoscibilità in modalità telematica degli estremi degli atti, compresi quelli della ricevuta di cui all'*articolo 5, comma 4*, non costituisce conoscenza nei confronti dei terzi ai fini del decorso dei termini decadenziali di impugnazione.

8. Il collegamento tra il SUAP e il registro imprese avviene attraverso modalità di comunicazione telematica conformi ai requisiti previsti dall'Allegato tecnico di cui all'*articolo 12, comma 5*, ed agli standard pubblicati sul portale, nonché nel rispetto del *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*.

9. Il collegamento di cui al comma 8:

a) rende inammissibile ogni richiesta, da parte del responsabile del SUAP all'impresa interessata, di atti, documentazione o dati già acquisiti dal registro imprese;

b) garantisce, anche ai sensi dell'*articolo 25, comma 7, del decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59*, che il registro imprese renda accessibile al SUAP competente, nel rispetto dei principi di cui all'*articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, e delle misure minime di sicurezza di cui al relativo allegato B, l'avvenuta iscrizione e gli eventi modificativi delle imprese, nonché le informazioni relative alle segnalazioni certificate di inizio attività ed alle comunicazioni provenienti dagli altri SUAP, anche con riferimento alle attività non soggette a SCIA, funzionali al procedimento in corso;

c) assicura lo scambio di informazioni tra il registro imprese e l'anagrafe comunale mediante il sistema INA-SAIA;

d) garantisce l'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all'*articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 1995, n. 581*, con gli estremi relativi al rilascio delle SCIA, delle comunicazioni o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dal SUAP.

10. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, i Comuni attestano, secondo le modalità previste dall'*articolo 4, comma 2, dell'Allegato tecnico*, la sussistenza in capo ai SUAP del proprio territorio dei requisiti di cui all'*articolo 38, comma 3, lettere a) e a-bis)*, del decreto-legge e all'*articolo 2, comma 2, del presente regolamento*, trasmettendola al Ministero per lo sviluppo economico che cura la pubblicazione dell'elenco dei SUAP sul portale. Tale elenco può essere successivamente integrato su richiesta dei Comuni i cui SUAP abbiano nelle more acquisito tali requisiti. Sono fatte salve le funzioni di verifica e di monitoraggio di cui all'*articolo 11*.

11. Nel caso in cui, al momento della scadenza del termine di cui all'*articolo 12, comma 1, lettera a)*, il comune non abbia istituito il SUAP, o questo non abbia i requisiti di cui al comma 10, l'esercizio delle relative funzioni, decorso il termine di cui al medesimo articolo, è delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alla camera di commercio territorialmente competente, con le modalità previste dall'*Allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5*, che assicura la partecipazione dell'ANCI alla gestione del portale, sulla base della convenzione quadro tra Unioncamere e ANCI.

12. Nei casi di cui al comma 11, le camere di commercio, attraverso il portale, provvedono alla gestione telematica dei procedimenti, comprese le fasi di ricezione delle domande, la divulgazione delle informazioni, l'attivazione di adempimenti, il rilascio di ricevute all'interessato e il pagamento dei diritti e delle imposte.

13. In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento, il responsabile del SUAP pone a carico dell'interessato il pagamento delle spese e dei diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti, nelle misure ivi stabilite, compresi i diritti e le spese previsti a favore degli altri uffici comunali, secondo i regolamenti comunali, provvedendo alla loro riscossione e al loro trasferimento alle amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento stesso.

14. Il SUAP, espletate le procedure necessarie, trasferisce immediatamente, in via telematica, e in assenza di collegamento telematico non oltre il mese successivo al versamento, gli importi dei diritti di cui al comma 13 alle amministrazioni pubbliche competenti.

CAPO III

Procedimento automatizzato

Art. 5 *Presentazione ed effetti delle segnalazioni e delle istanze*

1. Nei casi in cui le attività di cui all'*articolo 2*, comma 1, sono soggette alla disciplina della SCIA di cui all'*articolo 1*, comma 1, lettera g), la segnalazione è presentata al SUAP.
2. La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta con modalità ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui al comma 4.
3. La segnalazione è corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici di cui all'*articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241*.
4. Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti, in conformità all'*Allegato tecnico* di cui all'*articolo 12*, commi 5 e 6.
5. A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell'*articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241*, può avviare immediatamente l'intervento o l'attività.
6. Il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmette con modalità telematica al soggetto interessato le eventuali richieste istruttorie.
7. Ai sensi dell'*articolo 38*, comma 3, lettera f), del decreto-legge, la ricevuta di cui al comma 4, costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione.
8. Conformemente a quanto previsto dall'*articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, in caso di silenzio assenso, decorsi i termini di cui all'*articolo 2* della medesima legge dalla presentazione dell'istanza, ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta, emessa automaticamente con le medesime modalità del comma 4, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.

Art. 6 *Funzioni dell'Agenzia e avvio immediato dell'attività d'impresa*

1. Nei casi di cui all'*articolo 5*, il soggetto interessato può avvalersi dell'Agenzia per le funzioni di cui all'*articolo 38*, comma 3, lettera c), del decreto-legge.
2. L'Agenzia, compiuta l'istruttoria, trasmette, in modalità telematica, al SUAP una dichiarazione di conformità, comprensiva della SCIA o della domanda presentata dal soggetto interessato corredata dalle certificazioni ed attestazioni richieste, che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e per l'avvio immediato dell'intervento dichiarato. Essa ha anche valore di titolo edilizio con effetti immediati. Il SUAP provvede ad inserire tali informazioni in una sezione del portale,

accessibile da parte delle amministrazioni pubbliche ai fini dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1 dell'*articolo 11*.

3. L'Agenzia, in modalità telematica, può presentare la SCIA presso l'Ufficio del registro delle imprese nei casi in cui essa sia presentata contestualmente alla comunicazione unica, secondo la disciplina di cui al comma 2 dell'*articolo 5*.

4. L'interessato utilizza gli strumenti informatici messi a disposizione dall'Agenzia e può, mediante apposita procura, incaricare la stessa Agenzia di accedere, per suo conto, a tutti gli atti e i documenti necessari che siano in possesso di un'amministrazione pubblica.

CAPO IV

Procedimento ordinario

Art. 7 *Procedimento unico*

1. Fuori dei casi disciplinati dal Capo III, le istanze per l'esercizio delle attività di cui all'*articolo 2*, comma 1, sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i termini più brevi previsti dalla disciplina regionale, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.

2. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui al comma 1, salvi i termini più brevi previsti dalla normativa regionale, ovvero indice una conferenza di servizi ai sensi del comma 3.

3. Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP può indire una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli *articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241*, ovvero dalle altre normative di settore, anche su istanza del soggetto interessato o dell'Agenzia. La conferenza di servizi è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali. Scaduto il termine di cui al comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'*articolo 38*, comma 3, lettera h), del decreto-legge.

4. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti sono comunicati in modalità telematica dagli organismi competenti al responsabile del SUAP.

5. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'Agenzia, su richiesta del soggetto interessato, può svolgere attività istruttoria ai sensi dell'*articolo 38*, comma 3, lettera c) del decreto-legge, e trasmette la relativa documentazione, in via telematica, al responsabile del SUAP. L'Agenzia fornisce assistenza per l'individuazione dei procedimenti da attivare in relazione all'esercizio delle attività produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi, nonché per la redazione in formato elettronico delle domande, dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici. Se il comune lo consente, l'Agenzia può fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza di servizi.

6. Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli *articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241*, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.

7. Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAP e degli altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi.

Art. 8 *Raccordi procedurali con strumenti urbanistici*

1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli *articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'*articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*.

2. È facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti.

3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli *articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*, o alle relative norme regionali di settore.

CAPO V

Disposizioni comuni

Art. 9 *Chiarimenti tecnici*

1. Qualora occorranzo chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto, il responsabile del SUAP, anche su richiesta dell'interessato o delle amministrazioni coinvolte o dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o di soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse, entro dieci giorni dalla richiesta di chiarimenti, convoca anche per via telematica, dandone pubblicità sul portale ai sensi dell'*articolo 4, comma 3*, una riunione, di cui è redatto apposito verbale, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti, ai sensi dell'*articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241*. La convocazione della riunione

non comporta l'interruzione dell'attività avviata ai sensi delle disposizioni del presente capo.

Art. 10 *Chiusura dei lavori e collaudo*

1. Il soggetto interessato comunica al SUAP l'ultimazione dei lavori, trasmettendo:

a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ove l'interessato non proponga domanda ai sensi dell'*articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*;

b) nei casi previsti dalla normativa vigente, il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato.

2. La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere a) e b) consente l'immediato esercizio dell'attività.

3. Il SUAP cura la trasmissione entro cinque giorni della documentazione di cui al comma 1 alle amministrazioni ed agli uffici comunali competenti che sono tenuti ad effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro i successivi novanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalle specifiche discipline regionali. Nel caso in cui dalla certificazione non risulti la conformità dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni o degli uffici competenti, adotta i provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa, dandone contestualmente comunicazione all'interessato entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1; l'intervento di riduzione in pristino può essere direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso.

4. Fatti salvi i poteri di autotutela e di vigilanza, le Amministrazioni e le Autorità competenti non possono in questa fase adottare interventi difformi dagli adempimenti pubblicati sul portale, secondo quanto previsto all'*articolo 4*, comma 3, lettera a) del presente Regolamento.

5. In conformità al procedimento di cui all'*articolo 7*, l'imprenditore comunica al SUAP l'inizio dei lavori per la realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo.

CAPO VI

Monitoraggio istituzionale

Art. 11 *Raccordo tra Istituzioni e monitoraggio sistematico*

1. I Ministri dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, l'ANCI e Unioncamere, assicurando il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese, predispongono forme di monitoraggio sull'attività e sul funzionamento del SUAP, anche con riguardo all'articolazione sul territorio delle attività imprenditoriali e degli insediamenti produttivi, alle condizioni di efficienza del mercato e alla rispondenza dei servizi pubblici alle esigenze di cittadini ed imprese, prevedendo altresì la possibilità, per le imprese ed altri soggetti pubblici e

privati, di effettuare segnalazioni e rilevare criticità. I monitoraggi che comportino il trattamento di dati personali sono realizzati nel rispetto del *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. I risultati del monitoraggio sono trasmessi, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, al Parlamento in una relazione annuale. Di essi sono informati, ove necessario, il responsabile del SUAP e le amministrazioni pubbliche interessate, anche ai fini dell'attivazione di controlli e verifiche di competenza.

2. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'*articolo 38*, comma 5, del decreto-legge, i Ministri di cui al comma 1 predispongono, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio destinati allo scopo a carico della finanza pubblica, un piano di formazione dei dipendenti pubblici, in collaborazione con la Conferenza delle Regioni, dell'ANCI e di Unioncamere, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di iniziativa economica di cui all'*articolo 38* del decreto-legge.

CAPO VII

Disposizioni finali

Art. 12 *Abrogazioni e disposizioni transitorie e di attuazione*

1. Il presente regolamento ha efficacia:

a) in relazione ai Capi I, II, III, V e VI, a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto disposto dall'*articolo 4*, comma 10;

b) in relazione al Capo IV, a decorrere da un anno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Fino alla scadenza dei termini di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ai rispettivi procedimenti continuano ad applicarsi, in via transitoria, le disposizioni del *decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447*, e successive modificazioni.

3. Il Governo, le Regioni e gli Enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'*articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131*, e dell'*articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, in sede di Conferenza unificata, al fine di definire modalità di cooperazione organizzativa e gestionale per la funzionalità e l'operatività del sistema di sportelli unici e per l'attivazione di strumenti di controllo. Le intese e gli accordi di cui al periodo precedente sono, altresì, finalizzati ad assicurare la standardizzazione dei procedimenti e l'unificazione, quantomeno in ambito regionale, della modulistica delle amministrazioni responsabili dei sub-procedimenti, nonché la definizione di criteri minimi di omogeneità della modulistica a livello nazionale.

4. Fino alla definizione dei criteri minimi di omogeneità della modulistica di cui al comma 3, il soggetto interessato utilizza gli strumenti messi a disposizione dal portale, che si potrà avvalere di quanto predisposto dai SUAP già operativi.

5. L'Allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente regolamento, individua le modalità telematiche per la comunicazione ed il trasferimento dei dati

tra i SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, nel rispetto del *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*. Eventuali modifiche all'allegato tecnico sono adottate con decreto dei Ministri della pubblica amministrazione e l'innovazione, dello sviluppo economico e per la semplificazione normativa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

6. Fermo restando l'esigenza di garantire le modalità telematiche di comunicazione e di trasferimento dei dati tra le pubbliche amministrazioni, le Regioni possono integrare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, in conformità alle regole tecniche del SPC, sentito il DigitPA e per quanto di loro competenza, l'allegato tecnico di cui al comma 5, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

7. Il *decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447*, e successive modificazioni, è abrogato a decorrere dal termine di cui al comma 1, lettera b).

8. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**ALLEGATO - Specifiche tecniche per il regolamento di cui all' art. 38 del
D.L. 112/2008 «Impresa in un giorno»**

**Allegato (ai sensi dell' articolo 12, comma 5, del Regolamento per la
semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le
attività produttive, ai sensi dell' articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133) - MODALITA' TELEMATICHE DI COMUNICAZIONE E
TRASFERIMENTO DEI DATI TRA IL SUAP E I SOGGETTI COINVOLTI NEL
PROCEDIMENTO**

Art. 1 *Definizioni, riferimenti e convenzioni*

Ai fini del presente allegato si intendono per:

a. «regolamento», il decreto previsto al comma 3 dell' *articolo 38 del decreto-legge 112 del 2008*;

- b. «decreto-legge n. 7 del 2007», il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40;
- c. «decreto della modulistica della comunicazione unica», il decreto interministeriale previsto dall' articolo 9, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 7 del 2007;
- d. «R.E.A», il Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995;
- e. «PEC», la Posta Elettronica Certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005;
- f. «provider di PEC», Certificatore accreditato di Posta Elettronica Certificata ai sensi del Decreto Ministeriale 2 novembre 2005;
- g. «sito istituzionale del SUAP», il sito internet che eroga i servizi previsti per il SUAP e conforme ai requisiti di legge;
- h. «W3C», World Wide Web Consortium, Consorzio internazionale per la promozione degli standard tecnici sui sistemi della rete Internet;
- i. «XML», eXtensible Markup Language, linguaggio basato sull'utilizzo di elementi (tag) per creare documenti informatici strutturati, in base alle specifiche definite dal W3C;
- j. «Schema XML», documento XML che definisce la struttura di altri documenti scritti in linguaggio XML elencando quali elementi devono comparire in tali documenti ed il loro ordine e gerarchia, in base alle specifiche definite dal W3C;
- k. «Web Services», insieme di standard di comunicazione in rete tra applicazioni informatiche, definito dal W3C;
- l. «WSDL», Web Service Definition Language, linguaggio XML di definizione di un servizio informatico di tipo Web Service, definito dal W3C;
- m. «Web Browser», un'applicazione informatica che permette all'utente di navigare i contenuti dei siti della rete internet, definito in base agli standard del W3C;
- n. «firma digitale», la firma elettronica di cui all' art. 1, comma 1, lett. s del CAD;
- o. «validazione temporale», la validazione temporale di cui all' art. 1, comma 1, lett. bb del CAD;
- p. «casella dell'impresa», la casella di PEC dell'impresa;
- q. «Documento Informatico», il documento di cui all' art. 1, comma 1, lett. p del CAD;
- r. «PDF» o «Portable Document Format», il linguaggio informatico per la definizione di documenti elettronici;

- s. «PDF/A», la definizione della parte delle specifiche PDF regolate dallo standard pubblico «ISO 19005-1, Document management - Electronic document file format for long-term preservation»;
- t. «HTTPS», il protocollo informatico definito dalla specifica pubblica RFC 2818;
- u. «autenticazione informatica», la procedura di cui all' *art. 1, comma 1, lett. b del CAD*;
- v. «Carta Nazionale dei Servizi» o «CNS», il documento di cui all' *art. 1, comma 1, lett. d del CAD*;
- w. «Carta d'Identità Elettronica» o «CIE» il documento di cui all' *art. 1, comma 1, lett. c del CAD*;
- x. «porta di dominio» componente architettuale del SPC attraverso il quale si accede al dominio applicativo dell'Amministrazione per l'utilizzo dei servizi applicativi;
- y. «protocollo informatico», le procedure informatiche utilizzate dalle amministrazioni per la gestione dei documenti ai sensi del *d.p.r. n. 445 del 2000*;
- z. nel presente documento, nel caso di testi da utilizzare nei messaggi informatici, i termini racchiusi tra doppi apici, ad esempio «etichetta», indicano una dicitura che i sistemi informatici devono utilizzare in modo fisso; i termini racchiusi tra i simboli di minore e maggiore, ad esempio , indicano valori variabili che il sistemi informatici dovranno attribuire in base al contesto operativo;
- aa. l' «oggetto», il «corpo», gli «allegati» di un messaggio di posta elettronica certificata sono da intendersi come oggetti definiti dalle regole tecniche della PEC di cui al *Decreto Ministeriale 2 novembre 2005* pubblicato nella G.U. del 15 novembre 2005, n. 266.

Art. 2 Oggetto

Il presente Allegato descrive le modalità telematiche per la comunicazione ed il trasferimento dei dati tra il SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, ai sensi del comma 5 dell' *articolo 12* del regolamento.

In particolare sono descritti:

- i servizi informativi e di modulistica del Portale.
- la modalità di formazione della domanda telematica e le specifiche di tracciato e composizione dei documenti da allegare;
- le modalità di invio telematico da parte del dichiarante;
- le modalità di risposta telematica di un SUAP;

- le modalità di gestione telematica dei procedimenti nel Portale;
- i collegamenti tra SUAP e registro delle imprese;
- i collegamenti tra SUAP e altri enti;
- i sistemi di pagamento.

Art. 3 *Pubblicazione delle specifiche di formato*

La pubblicazione di specifiche tecniche di formato è curata da un gruppo tecnico di gestione del Portale composto da rappresentanti del DigitPA, dell'ANCI, delle Province, delle Regioni e dell'UnionCamere.

Ad Unioncamere è assegnato il coordinamento del gruppo tecnico.

Il gruppo tecnico si avvale dei contributi delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali, convocandone i rappresentanti con periodicità almeno trimestrale.

Nel Portale, alla sezione «regole tecniche», sono pubblicati i documenti che dettagliano le specifiche tecniche previste nel presente Allegato.

La pubblicazione dei documenti relativi alle specifiche tecniche è effettuata inizialmente in forma provvisoria, resa pubblica per l'inoltro di commenti da parte dei soggetti interessati.

La pubblicazione in forma provvisoria contiene l'indicazione del periodo - comunque non inferiore ai 60 e non superiore ai 90 giorni - disponibile per l'inoltro dei commenti, che potranno essere formalizzati tramite apposita sezione del portale. Decorso tale periodo, il gruppo tecnico integra il documento pubblicato in forma provvisoria, se necessario, e pubblica il documento di specifiche tecniche definitivo.

Art. 4 *Servizi informativi e modulistica del Portale*

Ai sensi dell' *art. 3*, comma 1, lett. a) e comma 2, del regolamento il Portale deve rendere disponibili servizi informativi per i SUAP e per gli utenti.

Ai sensi dell' *art. 4*, comma 3, il Portale deve permettere al SUAP la pubblicazione di informazioni e modulistica.

Ai sensi dell' *art. 12*, comma 4, il Portale rende disponibili, ai SUAP o a soggetti da essi individuati, appositi strumenti per la definizione e la condivisione della modulistica.

1. Sezione informazioni e modulistica

Il Portale contiene una sezione «informazioni e modulistica». Tale sezione consente l'interrogazione di una banca dati suddivisa in aree per Regione e SUAP.

Per ogni SUAP saranno pubblicati:

- l'identificativo dello sportello SUAP (assegnato dal sistema informatico e indicato nel seguito con identificativo SUAP);
- le caselle PEC messe a disposizione ai fini della gestione telematica;
- la tipologia del SUAP (comunale, associato, camerale);
- informazioni utili ai fini dell'attività del SUAP (indirizzi, responsabili, ecc).

A livello regionale o di singolo SUAP, sarà disponibile l'elenco delle attività produttive, secondo la classificazione ATECO. Per ciascuna attività saranno pubblicate le seguenti informazioni:

- adempimenti necessari per l'attività;
- classificazione dell'adempimento in base alla possibilità di immediato avvio (*art. 4, comma 3 punto a)* del regolamento);
- modulistica per le domande da presentare al SUAP;
- istruzioni di compilazione;
- altre informazioni.

La modulistica presente nella banca dati sarà pubblicata in formato XML, e, nelle more della definizione di tale formato, in PDF/A o altro formato individuato dal gruppo tecnico.

Ogni modulo XML, definito attraverso un proprio XML Schema, sarà corredato di apposita documentazione che definisca i controlli semantici minimali per consentire il controllo formale degli adempimenti prima dell'accettazione delle pratiche.

2. Caricamento e aggiornamento di informazioni e modulistica

Il gruppo tecnico provvederà, qualora necessario, ad effettuare un primo caricamento degli elementi presenti nella banca dati della sezione «informazioni e modulistica» anche acquisendo le informazioni disponibili presso le associazioni imprenditoriali, gli ordini professionali e gli altri enti partecipanti ai lavori del gruppo tecnico medesimo.

Ai SUAP e ai soggetti da essi delegati dovranno essere messi a disposizione accessi riservati alla banca dati della sezione «informazioni e modulistica» per il caricamento, aggiornamento e modificazione degli elementi in essa contenuti.

Ai sensi dell' *art. 4* comma 10 la banca dati della sezione «Informazioni e modulistica» costituisce l'elenco dei SUAP con i requisiti di cui all' *art. 38*, comma 3, lettere a), a-bis), e all' *art. 2*, comma 2 del regolamento.

Il portale rende disponibile ai Comuni un sistema di verifica dei requisiti per operare secondo le modalità previste dal regolamento.

Al termine previsto dall' *art. 4*, comma 10 saranno pubblicati i SUAP registrati nella banca dati.

Al termine del periodo previsto dall' *art. 12* comma 1, lettera a) le risultanze della banca dati saranno rese disponibili al pubblico e il Portale entrerà in esercizio.

La pubblicazione delle modifiche successive alla data di ingresso in esercizio sarà convalidata dal gruppo tecnico con cadenza al massimo trimestrale.

Art. 5 *Domande telematiche al SUAP*

Ai sensi dell' *art. 4*, comma 7, il regolamento prevede che le istanze verso lo sportello SUAP siano telematiche. Nel presente articolo si definiscono le regole tecniche per la formazione di tali istanze, indicate con il termine di pratiche telematiche SUAP o semplicemente pratiche SUAP.

1. Pratica SUAP

Ogni pratica telematica SUAP è una collezione di file che rappresentano modelli (o moduli) e documenti, strutturata in:

- Modello di riepilogo:
 - Un file modello-riepilogo con i dati principali che descrivono il soggetto, l'oggetto della comunicazione, il riepilogo degli altri file allegati (relativi a modulistiche e atti) e la procura speciale ai sensi dell' *articolo 3*, comma 1 lettera c del regolamento;
 - Un file distinta-del-modello-riepilogo con la rappresentazione di stampa (in formato PDF/A o altro formato indicato dal gruppo tecnico) del modello-generale, sottoscritto digitalmente.
- Le relative specifiche di formato sono riportate nel seguito del presente Allegato.
- Modulistica specifica dell'attività oggetto della dichiarazione:
 - Un file modello-attività: file informatico che riporta i dati previsti per la dichiarazione di una specifica attività, contenente le informazioni indicate dalle regole di cui all' *art. 4* sezione 1 del presente Allegato;
 - Un file distinta-attività: documento informatico firmato digitalmente, che riporta in formato di stampa le informazioni del modello così come scritte nel file-pratica.
- Allegati alla dichiarazione:
 - Eventuali moduli aggiuntivi: documenti informatici da allegare a particolari adempimenti, sottoscritti digitalmente;
 - Eventuali documenti allegati: documenti informatici previsti per alcuni adempimenti, es. copia autentica dell'atto, sottoscritti digitalmente.

La collezione di file che compongono la pratica è raggruppata in un unico file compresso secondo il formato «ZIP» secondo le specifiche della RFC 1950 e successive integrazioni.

2. Nomi standard dei file

In base al paragrafo precedente, ogni pratica SUAP è strutturata in file, il cui nome è definito come segue.

Ogni pratica informatica ha un codice indicato come codice pratica nella forma:

«-»

dove:

- il è il codice dell'impresa o di colui che ricoprirà il ruolo di legale rappresentante della stessa se l'impresa medesima non è ancora costituita;
- i successivi 13 caratteri rappresentano la «date-time» in cui la pratica è stata predisposta, secondo le seguenti convenzioni:

GG giorno (valori compresi tra 01 e 31);

MM mese (valori compresi tra 01 e 12);

AAAA.....anno (valori compresi tra 2008 e 9999);

HH ora (valori compresi tra 00 e 23);

MM minuto (valori compresi tra 00 e 59);

Ogni pratica informatica ha un nome file standard:

«.SUAP.zip».

In base a quanto previsto al paragrafo 1 la pratica è composta da dai seguenti file, denominati come segue:

- Un file modello-riepilogo (obbligatorio), file informatico in formato xml con nome:

«.SUAP.xml».

- Un file distinta-del-modello-riepilogo (obbligatorio), documento in formato PDF/A o altro formato indicato dal gruppo tecnico, con firma digitale:

«.SUAP.PDF.P7M».

- Un file modello-attività, file informatico in formato xml con nome:

«.MDA.xml».

- Un file distinta-del-modello-attività (obbligatorio), documento in formato PDF/A o altro formato indicato dal gruppo tecnico, con firma digitale:

«.MDA.PDF.P7M».

- Eventuali allegati:

«..PDF.P7M».

3. Il formato del modello-riepilogo

Il modello è composto dai seguenti riquadri:

1. Ufficio destinatario
2. Informazioni anagrafiche dell'impresa che invia l'istanza
3. Oggetto della comunicazione
4. Procura speciale - dati e dichiarazioni (solo in caso di delega)
5. Estremi del dichiarante (titolare, legale rappresentante, notaio, intermediario, delegato)
6. Domicilio elettronico (Posta Elettronica Certificata) dell'impresa dove notificare le ricevute previste dalla procedura amministrativa
7. Elenco dei documenti informatici allegati (riquadro ripetitivo per ogni file presente nella pratica)
8. Estremi di protocollazione e versione tracciato

Il formato XML del modello è pubblicato nel Portale.

4. La presentazione a stampa del modello-riepilogo

Il fac-simile con la rappresentazione grafica del modello è pubblicato nel Portale in formato PDF/A o altro formato indicato dal gruppo tecnico.

5. Invio della pratica telematica

La pratica SUAP è trasmessa al Portale o al sito istituzionale del SUAP tramite Web Browser, previa autenticazione informatica secondo le modalità previste dal CAD, ovvero in allegato ad un messaggio PEC indirizzato alla casella PEC individuata da ciascun SUAP e pubblicata nel Portale.

In caso di utilizzo di PEC: il contenuto del messaggio PEC avrà il seguente formato:

- Nell'oggetto del messaggio i seguenti campi:

«SUAP: xidentificativo sportello destinatario> - - ».

- Nel corpo del messaggio i seguenti campi:

«SUAP: »;

«Pratica: »;

«Impresa: - »;

«Richiesta ».

- In allegato:

Il file di pratica SUAP («codice-pratica.SUAP.zip») previsto ai paragrafi precedenti.

Il campo potrà assumere i valori pubblicati nel Portale nell'ambito delle specifiche tecniche. A titolo di esempio : «richiesta», «esito», «domanda».

6. Invio della pratica telematica tra pubbliche amministrazioni

La pratica SUAP è trasmessa via SPC o, nelle more della definizione degli accordi di servizio, tramite PEC, secondo le specifiche descritte all' *articolo 10* del presente allegato.

Art. 6 *Risposte telematiche di un SUAP*

Ai sensi dell' *art. 4*, comma 1 del regolamento, il SUAP assicura una risposta telematica alla pratica ricevuta secondo i termini previsti per i singoli procedimenti amministrativi di competenza.

1. Ricevute telematiche

La ricevuta di pratica SUAP, anche ai sensi dell' *art. 5*, comma 4, del regolamento è emessa in modalità automatica dal Portale o dal sito istituzionale del SUAP tramite Web Browser, previa autenticazione informatica e secondo le modalità previste dal CAD, ovvero dalla casella PEC del SUAP, ed è firmata digitalmente dal responsabile del procedimento o dal responsabile del SUAP.

In caso di utilizzo di PEC: il contenuto del messaggio PEC avrà il seguente formato:

- Nell'oggetto del messaggio i seguenti campi:

«SUAP: - - »

- Nel corpo del messaggio i seguenti campi:

«Pratica: »

«Protocollo »

Il messaggio è composto di allegati descritti nel seguito.

La ricevuta è composta da un file XML nominato «SUAP-ricevuta.xml» che riporta:

- Ufficio ricevente
- Informazioni anagrafiche dell'impresa che invia l'istanza
- Oggetto della comunicazione
- Estremi del dichiarante

- Elenco dei documenti informatici allegati
- Estremi del responsabile del procedimento
- Estremi di protocollazione

Il formato XML della ricevuta di pratica SUAP è pubblicato nel Portale.

La ricevuta di pratica SUAP è inoltre completata dalla sua rappresentazione a stampa in formato PDF/A o altro formato indicato dal gruppo tecnico, secondo il fac-simile riportato nel Portale. Tale documento è il file a cui è apposta la firma digitale.

Nelle more del rilascio automatico di una ricevuta di protocollo sottoscritta dal responsabile del procedimento, da inviare tramite PEC, si riterrà valida, ai fini della decorrenza dei termini ai sensi dell' *art. 5* commi 4 lettera b) e 6 del regolamento, la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal provider di PEC.

2. Altre comunicazioni

Le comunicazioni e i provvedimenti relativi alla pratica SUAP, ai sensi dell' *art. 5*, comma 6, del regolamento, sono resi accessibili dal Portale o dal sito istituzionale del SUAP tramite Web Browser, previa autenticazione informatica secondo le modalità previste dal CAD, ovvero inviati dalla casella PEC del SUAP, e sono firmati digitalmente dal responsabile del procedimento o dal responsabile del SUAP.

In caso di utilizzo di PEC: il contenuto del messaggio PEC avrà il seguente formato:

- Nell'oggetto del messaggio i seguenti campi:

«SUAP: - - »

- Nel corpo del messaggio i seguenti campi:

«Pratica: »

«Protocollo »

La comunicazione è composta da un file XML nominato «SUAP-comunicazione.xml» che riporta:

- Ufficio emittente
- Destinatario, cioè l'impresa che ha inviato l'istanza
- Destinatario per conoscenza, cioè il dichiarante
- Oggetto della comunicazione
- Testo della comunicazione/provvedimento
- Estremi del responsabile del procedimento

- Estremi di protocollazione

Il formato XML della comunicazione è pubblicato nel Portale.

La comunicazione è inoltre completata dalla sua rappresentazione a stampa in formato PDF/A o altro formato indicato dal gruppo tecnico, secondo il fac-simile riportato nel Portale. Tale documento è il file a cui è apposta la firma digitale.

Art. 7 *Gestione telematica dei procedimenti nel sito istituzionale del SUAP*

Ai sensi dell' *articolo 2* comma 2 del regolamento il SUAP riceve domande, dichiarazioni e comunicazioni esclusivamente in modalità telematica.

1. Protocollo Informatico

Le comunicazioni al SUAP sono protocollate secondo la disciplina del protocollo informatico. Il SUAP può utilizzare il protocollo informatico dell'ente, mediante assegnazione in una specifica area organizzativa.

2. Ricevute e comunicazioni telematiche

Le ricevute e le altre comunicazioni rispettano le specifiche dell' *articolo 6* del presente allegato.

3. Accesso alle pratiche presentate

Ai sensi del *art. 4*, comma 3, punto b) del regolamento, il sito istituzionale del SUAP rende disponibile tramite Web Browser un'area riservata ad ogni utente al fine della gestione delle pratiche telematiche.

L'utente accede all'area riservata tramite autenticazione informatica secondo le modalità previste dal CAD.

Dall'area riservata sarà possibile consultare informazioni sullo stato avanzamento della pratica SUAP e accedere alle informazioni previste dall' *art. 4*, comma 3, punto b del regolamento.

Art. 8 *Gestione telematica dei procedimenti nel Portale nei casi di delega alla Camera di Commercio*

Ai sensi dell' *articolo 4*, commi 10 e 11, del regolamento la camera di commercio può essere delegata dal comune per l'esercizio del SUAP.

1. Protocollo Informatico

Le comunicazioni al SUAP sono protocollate secondo la disciplina del protocollo informatico. Il SUAP gestito dalla camera di commercio può utilizzare il protocollo informatico dell'ente camerale, mediante assegnazione in una specifica area organizzativa.

2. Ricevute e comunicazioni telematiche

Le ricevute e le altre comunicazioni rispettano le specifiche dell' *articolo 6* del presente allegato.

3. Accesso alle pratiche presentate

Ai sensi del *art. 4*, comma 3, punto b) del regolamento, il Portale rende disponibile tramite Web Browser un'area riservata ad ogni utente al fine della gestione delle pratiche telematiche.

L'utente accede all'area riservata tramite autenticazione informatica secondo le modalità previste dal CAD.

Dall'area riservata sarà possibile consultare informazioni sullo stato avanzamento della pratica SUAP e accedere alle informazioni previste dall' *art. 4*, comma 3, punto b del regolamento.

Art. 9 SCIA contestuale alla comunicazione unica

Ai sensi dell' *articolo 5*, comma 2, del regolamento è prevista la presentazione di SCIA contestuale alla comunicazione unica.

La comunicazione unica è quindi integrata secondo quanto di seguito previsto.

1. Estensioni al modello di comunicazione unica

Il modello previsto per la comunicazione unica è integrato con la possibilità di allegazione dei documenti della SCIA e della indicazione del SUAP destinatario della pratica.

2. Trasmissione al SUAP

La SCIA e relativi documenti allegati nella comunicazione unica sono trasmessi dall'ufficio del registro delle imprese competente via SPC o, nelle more della definizione degli accordi di servizio, alla casella PEC individuata da ciascun SUAP e pubblicata nel Portale.

In caso di utilizzo di PEC: il contenuto del messaggio PEC avrà il seguente formato:

- Nell'oggetto del messaggio i seguenti campi:

«RI: - - »

- Nel corpo del messaggio i seguenti campi:

«SUAP: »

«Pratica: »

«Impresa: - »

«Protocollo RI »

- In allegato il file del modulo SCIA, gli altri allegati necessari al SUAP ed un file «SUAP-RI.xml» con le informazioni previste nel corpo del messaggio e con formato definito nel portale nella sezione delle specifiche tecniche.

Art. 10 *Specifiche tecniche per la cooperazione tra Enti*

Il presente articolo descrive le caratteristiche del sistema per l'interscambio telematico dei dati tra il SUAP e le pubbliche amministrazioni che devono interagire con il SUAP, anche ai sensi dell' art. 3 comma 2 del regolamento.

Le pubbliche amministrazioni interessate devono adottare la modalità di cooperazione e colloquio telematico al fine di trasmettere con immediatezza al SUAP l'esito e lo stato di avanzamento del procedimento.

Le comunicazioni sono inviate tramite il Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione e, nelle more della definizione dei relativi accordi di servizio, tramite PEC.

- In caso di utilizzo di PEC:
- la trasmissione della domanda o richiesta all'Ente è inoltrata alla casella PEC definita dall'Amministrazione, mediante la casella di PEC del SUAP mittente;
- l'esito della richiesta è inoltrato tramite posta elettronica certificata dall'Amministrazione destinataria alla casella PEC del SUAP mittente;
- ad ogni domanda trasmessa dall'utente al SUAP deve corrispondere, in funzione dei contenuti della richiesta, l'invio di un messaggio di posta certificata ad una o più caselle PEC definite dal sistema di cooperazione.

Il contenuto del messaggio PEC avrà il seguente formato:

- Nell'oggetto del messaggio i seguenti campi:

« - - »

- Nel corpo del messaggio i seguenti campi:

«SUAP: »

«Pratica: »

«Impresa: - »

«Protocollo »

«Protocollo »

«Tipo messaggio: »

- In allegato al messaggio i documenti necessari per la comunicazione ed un file «SUAP-ENTE.xml» con le informazioni previste nel corpo del messaggio e con formato definito nel portale nella sezione delle specifiche tecniche.

Art. 11 *Collegamento tra SUAP e Registro Imprese*

Sono definite le specifiche di comunicazione tra SUAP ed il registro imprese ai sensi del *art. 4*, comma 8 del regolamento.

L' *art. 4* comma 9, lettera b) stabilisce che il Registro imprese garantisca ai SUAP competenti il ricevimento di informazioni in merito all'iscrizione ed alle modificazioni dell'impresa nel registro imprese.

A tal fine, il SUAP accederà alle informazioni del registro imprese tramite i servizi resi disponibili dal sistema camerale mediante il sito internet www.impresainungiorno.gov.it oppure con la porta di dominio del registro delle imprese.

Nel caso di accesso alla porta di dominio saranno necessari gli opportuni accordi di servizio previsti dal Sistema Pubblico di Connettività.

L' *art. 4*, comma 9, lettera d) prevede l'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all' *articolo 9 del D.P.R. 581/1995* con gli estremi relativi al rilascio delle SCIA o altri atti di assenso rilasciati dal SUAP comunque denominati. A tal fine il SUAP invia il contenuto della SCIA via SPC o, nelle more della definizione degli accordi di servizio, tramite PEC.

In tal caso il contenuto del messaggio PEC avrà il seguente formato:

- Nell'oggetto del messaggio i seguenti campi:

«SUAP: - - »

- Nel corpo del messaggio i seguenti campi:

«SUAP: »

«Pratica: »

«Impresa: - »

«Protocollo: »

«RI: »

«Tipo messaggio: »

- In allegato il file del modulo SCIA ed un file «SUAP-REA.xml» con le informazioni previste nel corpo del messaggio e con formato definito nel portale nella sezione delle specifiche tecniche.

L' *art. 4*, comma 9, lettera d) prevede lo scambio di informazioni tra il registro imprese e l'anagrafe comunale mediante il sistema INA-SAIA. I gestori dei rispettivi sistemi concordano le modalità tecniche di comunicazione ai fini dell'aggiornamento dei dati dell'anagrafe comunale con il registro imprese.

Art. 12 *Sicurezza e riservatezza dei collegamenti*

I dati personali oggetto di trattamento devono essere protetti contro il rischio di intrusione mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici, secondo le misure minime di sicurezza per i trattamenti con strumenti elettronici prescritte dal codice per la protezione dei dati personali, *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, e dal relativo disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, allegato B.

I collegamenti dei precedenti *articoli 8 e 9* sono gestiti tramite SPC e PEC nell'ottemperanza dei requisiti di sicurezza e riservatezza di tali standard e in considerazione delle misure minime previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Su valutazione dei singoli enti, i messaggi descritti potranno essere protetti anche tramite l'utilizzo del protocollo SSL o di altre tecniche crittografiche al fine di garantire la riservatezza, e comunque secondo gli standard di sicurezza previsti dall'SPC.

Gli accessi alle banche dati degli enti devono avvenire nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dall'allegato B al Codice per la protezione dei dati personali. Gli utenti dovranno pertanto essere dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti. Tali accessi saranno autorizzati per le persone definite dagli enti e riconosciute tramite apposita credenziale di autenticazione informatica, quale la Carta Nazionale dei Servizi e la Carta d'identità elettronica, in possesso e uso esclusivo dell'incaricato ed eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure altra forma di autenticazione informatica prevista dal CAD.

L'elenco delle persone autorizzate all'accesso è definito con procedure interne di ciascuna amministrazione.

Al fine di facilitare la gestione delle abilitazioni, il gruppo tecnico di gestione del Portale potrà definire e rendere disponibile un registro informatico dei certificati digitali delle persone autorizzate e i livelli di abilitazione e delega a loro assegnati.

I profili di autorizzazione sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento. Almeno annualmente il gruppo tecnico di gestione del Portale deve verificare la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.

Art. 13 Sistemi di pagamento

Ai sensi dell' *art. 3*, comma 1, lett. c) il Portale consente agli utenti di effettuare il pagamento per i diritti e le imposte relativi ai procedimenti gestiti dal SUAP.

Il sistema di pagamento, immediatamente operativo ai sensi della normativa vigente, si adegua alle regole tecniche di cui all' *art. 38 del CAD*, qualora applicabili. Il sistema inoltre consente di effettuare i versamenti ai SUAP in modalità telematica relativamente a:

- imposte (imposta di bollo virtuale);
- tasse di concessione governativa (nazionali e/o regionali);
- Diritti di segreteria

Il Portale fornisce servizi infrastrutturali («Gateway di Pagamento») per la gestione della logica del flusso dei pagamenti da/verso i circuiti di pagamento, consentendo di interfacciare i diversi sistemi di pagamento e gestire il flusso delle transazioni di pagamento, garantendone l'integrità, la registrazione su appositi log contabili e la successiva rendicontazione e gestione.

Il sistema di pagamento sarà attivato sul Portale fornendo servizi infrastrutturali per il flusso dei pagamenti verso tutti gli attori coinvolti. La quantità delle transazioni previste e la necessità di garantirne l'integrità, la registrazione su appositi log contabili e la successiva rendicontazione e gestione, richiederanno comunque un confronto con le pubbliche amministrazioni interessate>

D.M. 10 novembre 2011

Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 novembre 2011, n. 267

Emanato dal Ministero dello sviluppo economico

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
e
IL MINISTRO
PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

Visto l'art. 38, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la «Disciplina dell'imposta di bollo»;

Visto l'art. 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, concernente «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante «Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Sentito il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione;

Acquisito il parere facoltativo della Conferenza Unificata in data 27 ottobre 2011;

Decretano:

Art. 1 Modulistica

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 4 e in attesa della completa attuazione del comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (di seguito «decreto»), in mancanza della modulistica predisposta dallo sportello unico per le attività produttive (da ora «SUAP») e dalle amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, il soggetto interessato utilizza gli strumenti messi a disposizione dal portale www.impresainungiorno.gov.it per il territorio di competenza regionale, previa validazione adottata con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, sentite le amministrazioni statali e regionali per i procedimenti di rispettiva competenza.

2. In caso di mancanza delle condizioni di cui al comma 1, il soggetto interessato può comunque presentare l'istanza o la segnalazione con le modalità di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 2 Sistema dei pagamenti

1. Per la completa realizzazione del sistema dei pagamenti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) del decreto, i Comuni e gli enti coinvolti nei singoli procedimenti rendono disponibili sui propri siti internet e sul sito del SUAP tramite appositi collegamenti informatici l'elenco dei pagamenti da effettuarsi per ciascun procedimento, le causali, le modalità di calcolo degli importi e gli estremi dei propri conti correnti bancari e postali.

2. I SUAP possono rendere disponibili autonomi sistemi di pagamento telematico che consentono all'interessato la liquidazione diretta, verso le singole autorità competenti, degli oneri dovuti contemporaneamente all'invio della segnalazione o dell'istanza inviata in modalità telematica. In tal caso, le operazioni di trasferimento degli importi sono assolate automaticamente dal sistema di pagamento telematico.

3. Nelle more della realizzazione del sistema dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2, le ricevute degli avvenuti pagamenti per ciascun procedimento sono allegate in modalità informatica all'istanza o alla segnalazione.

Art. 3 Imposta di bollo

1. L'imposta di bollo si calcola con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 avendo come riferimento la copia cartacea della modulistica da inviare e come pubblicata sul sito del SUAP e sul portale www.impresainungiorno.gov.it, nonché la copia cartacea del provvedimento rilasciato dal SUAP.

2. Nell'ipotesi in cui il SUAP non disponga, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dell'autorizzazione che consente il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, il soggetto interessato provvede ad inserire nella domanda i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, nonché ad annullare le stesse, conservandone gli originali.

Art. 4 Potere di rappresentanza

1. Le imprese che intendono avvalersi di soggetti terzi, per i procedimenti ai sensi dell'art. 2 del decreto, possono ricorrere al potere di rappresentanza di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 5 Modalità di rilascio ed effetti della ricevuta

1. In attesa dell'adozione, da parte del SUAP, di strumenti che consentano la verifica in modalità informatica della completezza formale della segnalazione o dell'istanza e dei relativi allegati, nonché di una ricevuta rilasciata automaticamente ai sensi delle regole tecniche stabilite dal decreto, è valida la ricevuta di posta elettronica certificata che attesta l'avvenuta consegna al SUAP della segnalazione o dell'istanza, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, oppure la ricevuta emessa in modalità automatica dal portale www.impresainungiorno.gov.it o dal sito del SUAP tramite web browser, previa identificazione informatica secondo le modalità previste dall'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, l'attività o l'intervento possono essere iniziati dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività con le modalità di cui al comma 1. Dalla data di emissione della ricevuta ai sensi del comma 1 decorrono altresì i termini di cui all'art. 19, commi 3 e 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Nel caso previsto dall'art. 5, comma 2 del decreto, la ricevuta della comunicazione unica, che attesta l'avvenuta consegna della segnalazione al SUAP, ha gli stessi effetti di quelli previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Le modalità di rilascio della ricevuta di cui al comma 1 si applicano anche alle istanze presentate ai sensi dell'art. 5, comma 8 e dell'art. 7 del decreto. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, dalla data di emissione della ricevuta di avvenuta consegna dell'istanza al SUAP decorrono altresì i termini per la conclusione dei procedimenti di cui al presente comma, nonché quelli di cui all'art. 5, comma 7 del decreto.

Art. 6 Attività svolte in delega

1. Nei casi di delega alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'art. 4, comma 11 del decreto, le attività svolte dalle stesse e dai Comuni sono individuate dallo schema di documento previsto dalla Convenzione

quadro di cui al richiamato articolo e pubblicato sul sito www.impresainungiorno.gov.it.

Art. 7 Attività del commissario ad acta

1. Al fine di superare eventuali difficoltà che impediscono la completa operatività del SUAP di cui all'art. 38, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, provvede un commissario ad acta nominato ai sensi del medesimo articolo.

2. Nelle more della nomina del commissario di cui al comma 1 e dell'adozione da parte dello stesso degli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento dei SUAP, nonché nel caso in cui il commissario ad acta rilevi l'assenza nel territorio di competenza di un'infrastruttura di base che consenta l'implementazione di un adeguato sistema di telecomunicazioni e fonia, l'interessato può presentare l'istanza o la segnalazione con le modalità di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 8 Procedure d'emergenza e gestione di allegati voluminosi

1. Nel caso di mancato funzionamento degli strumenti o dei dispositivi informatici, messi a disposizione degli utenti dai SUAP, necessari alla predisposizione e all'inoltro al SUAP delle segnalazioni o delle istanze e dei documenti che le accompagnano, per un periodo superiore alle tre ore consecutive durante l'orario di apertura degli uffici competenti, l'utente è autorizzato a utilizzare le modalità di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, entro cinque giorni dal venir meno della causa che ha generato l'impedimento, l'utente è tenuto a provvedere all'invio telematico della copia informatica di ogni documento analogico già trasmesso, comunicando gli estremi del protocollo già assegnato o, in mancanza, gli estremi di tale trasmissione. In tal caso, l'utente è esentato dal ripetere il versamento di imposte e diritti o di ogni altra somma già a tale titolo corrisposta.

3. Qualora la segnalazione o l'istanza contengano allegati per la cui trasmissione non sia utilizzabile il canale telematico, l'utente può presentare l'allegato specifico al SUAP competente successivamente alla presentazione telematica della segnalazione o dell'istanza, utilizzando un supporto informatico, firmato digitalmente. In ogni caso, la presentazione è accompagnata da una dichiarazione che illustra il motivo del mancato invio telematico, utilizzando come riferimento il numero di protocollo attribuito alla segnalazione o all'istanza dal sistema informatico. Il procedimento è avviato solo quando tutta la documentazione è stata consegnata al SUAP.

4. Sul portale www.impresainungiorno.gov.it sono pubblicate le specifiche tecniche relative ai documenti di cui al comma 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

D.P.R. 9 luglio 2010, n. 159

Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

Publicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 2010, n. 229, S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo comma, lettere e), m) e p) della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 38, commi 3, lettera c) e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la direttiva 123/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2009;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'8 febbraio 2010;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2010;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1 *Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «agenzia per le imprese» (di seguito denominata: «Agenzia»): il soggetto privato accreditato di cui all'*articolo 38, commi 3, lettera c), e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133* che svolge funzioni di natura istruttoria e di asseverazione nei procedimenti amministrativi concernenti l'accertamento dei requisiti e dei presupposti di legge per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione delle attività di produzione di beni e servizi da esercitare in forma di impresa;
- b) «amministrazioni»: le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico;
- c) «camere di commercio»: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla *legge 29 dicembre 1993, n. 580*;
- d) «decreto-legge»: il *decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*;
- e) «SCIA»: la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'*articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'*articolo 38, comma 3, lettere e) e f), del decreto-legge; (2)*
- f) «dichiarazione di conformità»: l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa;
- g) «Regolamento SUAP»: regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'*articolo 38, comma 3, del decreto-legge*;
- h) «registro imprese»: il registro di cui all'*articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580*, istituito presso la camera di commercio e tenuto dall'Ufficio competente in conformità agli articoli 2188 e seguenti del Codice civile, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di provincia;
- i) «sportello unico per le attività produttive» (di seguito denominato: «SUAP»): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento;

l) «portale»: il sito web, individuato dal Regolamento SUAP, che costituisce riferimento per imprese e soggetti da esse delegati e che consente di ottenere informazioni e interoperare telematicamente con le amministrazioni interessate;

m) «accreditamento»: attestazione resa dal Ministero dello sviluppo economico del possesso da parte dell'Agenzia dei requisiti per l'esercizio delle attività previste dal presente regolamento.

(2) Lettera così corretta da *Comunicato 7 ottobre 2010*, pubblicato nella G.U. 7 ottobre 2010, n. 235.

Art. 2 Agenzie per le imprese

1. Le Agenzie sono soggetti privati, dotati di personalità giuridica e costituiti anche in forma societaria. Per l'esercizio delle attività di cui al Regolamento SUAP le Agenzie devono ottenere l'accreditamento ai sensi del presente regolamento.

2. Possono costituirsi in Agenzia in forma singola o associata:

a) salve le disposizioni attuative del capo II del *regolamento (CE) n. 765/2008* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, organismi di valutazione della conformità di opere o progetti accreditati ai sensi del predetto regolamento;

b) organismi tecnici già abilitati al rilascio di attestazioni di conformità di opere secondo le vigenti disposizioni;

c) associazioni di categoria professionali, sindacali ed imprenditoriali;

d) centri di assistenza tecnica di cui all'*articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114*, centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'*articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165*, ed altri centri di assistenza alle imprese costituiti sulla base delle leggi regionali di settore;

e) studi associati o associazioni di professionisti iscritti ai rispettivi albi per le attestazioni di competenza.

3. Le Agenzie accertano e attestano la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa per l'esercizio dell'attività di impresa e, fatti salvi i procedimenti che comportano attività discrezionale da parte dell'amministrazione, in caso di istruttoria con esito positivo, rilasciano dichiarazioni di conformità che costituiscono titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività.

Art. 3 Requisiti generali per l'accreditamento

1. Le Agenzie, ai fini dell'accreditamento di cui all'*articolo 1*, comma 1, lettera m), presentano istanza al Ministero dello sviluppo economico. L'istanza contiene l'indicazione dettagliata della o delle specifiche attività economiche per le quali l'Agenzia chiede l'accreditamento e l'ambito territoriale, almeno regionale, in cui

l'Agenzia intende operare; è corredata della documentazione comprovante il possesso di una struttura tecnico amministrativa rispondente a criteri di competenza, indipendenza e terzietà, secondo le indicazioni specificate nell'*allegato* al presente regolamento, nonché, di copia dell'atto di stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per le quali viene richiesto l'accreditamento, valida per tutta la durata dell'accreditamento stesso. La garanzia è prestata per un massimale determinato in funzione delle attività che l'Agenzia intende svolgere, non inferiore ai limiti specificati nell'*allegato*.

2. Salve le disposizioni attuative del Capo II del *regolamento (CE) n. 765/2008* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, le istanze presentate al Ministero dello sviluppo economico, ove concernenti materie rientranti nella competenza di altre amministrazioni statali, delle regioni e delle province autonome vengono inoltrate a cura dello stesso Ministero, nella sua funzione di coordinamento, alle amministrazioni. La relativa istruttoria va conclusa entro sessanta giorni dal ricevimento. All'esito dell'istruttoria le conseguenti proposte di accreditamento sono inoltrate al Ministero dello sviluppo economico che provvede ad adottare il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della proposta, decorsi i quali si applica l'*articolo 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241*. Tale provvedimento di accreditamento, di durata almeno triennale, evidenzia le attività specifiche che l'Agenzia è abilitata a svolgere e l'ambito territoriale di riferimento. Nei casi di cui al punto 4, lettera c), dell'*allegato* al presente regolamento, è rilasciato apposito provvedimento di accreditamento provvisorio in base ai criteri e con le modalità previste dalla medesima lettera c).

3. Nel rispetto dei vincoli e degli obblighi ordinamentali vigenti, in relazione alla modalità organizzativa prescelta, ciascuna Agenzia adotta un proprio statuto e provvede a dare pubblicità, anche sul portale, delle attività per le quali è accreditata ai sensi del comma 1.

4. Non sussistono limiti all'accreditamento di più Agenzie sul medesimo territorio regionale o nazionale; eventuali accordi limitativi della concorrenza sono nulli e comportano la revoca del provvedimento di accreditamento.

5. Alla copertura integrale dei costi derivanti dalla procedura di accreditamento di cui al presente articolo si provvede mediante tariffa a carico dell'Agenzia, da determinarsi con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

6. Restano salve le disposizioni previste dal regolamento di cui all'*articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, in attuazione dell'*articolo 112* del medesimo decreto.

Art. 4 *Obblighi informativi*

1. Le Agenzie comunicano immediatamente al SUAP, tramite il portale, le dichiarazioni di conformità costituenti titolo autorizzatorio rilasciate, le attestazioni rese a supporto degli Sportelli Unici e le istanze per le quali è stata accertata la mancanza dei presupposti per l'esercizio dell'attività di impresa.

2. Le Amministrazioni competenti tengono conto di tali informazioni, raccolte in una banca dati integrata con il portale, accessibile da parte delle amministrazioni pubbliche ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza di cui all'*articolo 5*.

3. Le Agenzie comunicano, in modalità telematica, al SUAP territorialmente competente i procedimenti e le attività che intendono svolgere.

Art. 5 *Attività di vigilanza e controllo*

1. Il Ministero dello sviluppo economico vigila sull'attività delle Agenzie. In caso di rilievo d'ufficio o su segnalazione, anche da parte di regioni, dei comuni e di altre amministrazioni pubbliche, di eventuali inadempienze, disfunzioni o irregolarità, ne dà comunicazione all'Agenzia interessata.

2. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, l'Agenzia è tenuta a fornire una documentata relazione sulle misure correttive adottate, ovvero osservazioni.

3. Se le misure adottate o le osservazioni fornite sono valutate insufficienti o in caso di inutile decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 2, il Ministero, sentite le amministrazioni competenti, adotta le conseguenti determinazioni relative anche alla eventuale sospensione o revoca dell'accreditamento.

4. Al fine di garantire la rispondenza dei servizi resi dal sistema delle Agenzie alle esigenze dei cittadini e delle imprese, e di promuovere il miglioramento dei relativi livelli di efficienza, i Ministri dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentita Unioncamere, predispongono linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di vigilanza al termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e almeno ogni triennio successivo.

Art. 6 *Attività di divulgazione informativa*

1. Il portale rende disponibile l'elenco delle Agenzie accreditate specificando l'ambito territoriale in cui operano e le attività per le quali sono accreditate nonché i relativi aggiornamenti.

2. I provvedimenti di accreditamento, sospensione e revoca, pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel Bollettino Ufficiale Regionale, sono inseriti per esteso in apposita sezione del portale.

Art. 7 *Allegato*

1. Le modifiche all'allegato del presente regolamento, previsto dal comma 1 dell'*articolo 3*, sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico sentiti i Ministri per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Art. 8 *Clausola di invarianza*

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Sono esclusi contributi o sovvenzioni di qualsiasi tipo a carico della finanza pubblica per il funzionamento delle Agenzie.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato: (art. 3, comma 1)

Modalità di presentazione dell'Istanza di accreditamento

1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La richiesta di accreditamento è effettuata esclusivamente in modalità telematica. Le istruzioni, la modulistica e gli strumenti informatici necessari per la presentazione della domanda sono pubblicati in un'apposita sezione del portale www.impresainungiorno.it.

2. SOTTOSCRIZIONE E ALLEGATI

L'istanza, predisposta in modalità informatica e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto richiedente, indica - per ciascuna attività economica ed ogni ambito territoriale per cui è chiesto l'accreditamento - le attività che l'istante intende svolgere e le amministrazioni coinvolte, e deve contenere:

- copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto depositato presso il Registro delle Imprese;
- autocertificazione che attesti l'iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura territorialmente competente;
- elenco dettagliato del personale dipendente, dei collaboratori con rapporto di lavoro a progetto e dei consulenti esterni selezionati dall'istante per l'eventuale affidamento di compiti tecnici specialistici, corredato con le informazioni circa la qualifica, l'addestramento e l'esperienza di ogni persona coinvolta nell'attività di verifica della conformità per cui è richiesto l'accreditamento;
- organigramma funzionale e nominativo della struttura;
- copia dell'atto di stipula della polizza assicurativa di cui all'*articolo 3*, con massimale per anno e per sinistro non inferiore a 1,00 milione di euro per i rischi derivanti dall'esercizio delle attività di cui al punto 4, lettera a) del presente allegato e non inferiore a 2,50 milioni di euro per i rischi derivanti dall'esercizio delle attività di cui al punto 4, lettera b) del presente allegato;
- i documenti comprovanti il possesso dei requisiti inerenti l'attività o le attività che il soggetto istante intende svolgere, negli specifici ambiti territoriali, come di seguito indicato;
- l'attestazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto richiedente, della rispondenza della struttura ai requisiti di indipendenza e terzietà individuati al punto 5;
- ogni altro documento, certificato o attestazione ritenuto utile al fine dell'istruttoria della domanda di accreditamento.

3. REQUISITI STRUTTURALI

In qualsiasi momento, per ogni ambito territoriale ed attività per la quale la struttura chiede di essere accreditata, dimostra di avere a disposizione:

- a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;
- b) le necessarie descrizioni delle procedure in relazione alle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la tracciabilità delle valutazioni eseguite;
- c) procedure interne per svolgere le attività per cui chiede di essere accreditata;
- d) mezzi necessari per eseguire i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità in un modo appropriato e accesso a tutti gli strumenti o informazioni occorrenti.

Il personale responsabile dell'esecuzione delle attività di valutazione della conformità dispone di:

- a) una formazione tecnica e professionale solida che includa tutte le attività di valutazione della conformità in relazione alle quali la struttura chiede di essere accreditata;
- b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e una qualificazione professionale adeguata per eseguire tali valutazioni;
- c) una conoscenza e una comprensione adeguate delle prescrizioni fondamentali, delle norme e delle disposizioni pertinenti applicabili, della normativa comunitaria, nonché dei relativi provvedimenti di attuazione;
- d) la capacità di elaborare documenti, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.

4. REQUISITI INERENTI L'ATTIVITA' PER CUI E' RICHiesto L'ACCREDITAMENTO

a) Ai fini dell'accREDITamento per esercitare attività di attestazione con valore di autorizzazione, l'Agenzia deve essere in possesso di un certificato di conformità del proprio sistema di gestione per la qualità alla norma UNI EN ISO 9001 vigente all'atto della presentazione dell'istanza e relativo alla erogazione degli specifici servizi di attestazione da accREDITare.

b) Ai fini dell'accREDITamento per esercitare attività istruttoria nei procedimenti che comportano attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, l'Agenzia deve essere in possesso di un certificato di conformità della propria struttura alle norme UNI CEI EN 45011 in vigore all'atto della presentazione dell'istanza. Il certificato deve fare esplicito riferimento all'erogazione di servizi di verifica di conformità di progetti per la realizzazione, trasformazione, trasferimento e cessazione dell'esercizio di attività di impresa riconducibili alla classificazione dei settori di accREDITamento adottata dall'organismo riconosciuto dalla Commissione europea ai sensi dell'*articolo 14 del Regolamento (CE) n. 765/2008* del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

c) Le Agenzie per le imprese, all'atto di presentazione dell'istanza di accreditamento corredata dai documenti di cui al punto 2 ed ove in possesso dei requisiti strutturali di cui al punto 3, sono autorizzate a esercitare in via provvisoria le attività di attestazione di cui alla lettera a) per un periodo non superiore a dodici mesi. Entro tale termine dette Agenzie devono, a pena di revoca dell'accREDITAMENTO provvisorio, dimostrare il possesso della certificazione di conformità di cui alla lettera a). Le Agenzie in possesso della certificazione di conformità di cui alla lettera a) possono avviare analoga procedura ai fini dell'accREDITAMENTO provvisorio per l'esercizio dell'attività istruttoria di cui alla lettera b). Per il periodo nel quale l'Agenzia opera in accREDITAMENTO provvisorio, l'Agenzia per le Imprese all'atto della presentazione dell'istanza stipula una polizza fidejussoria pari al 30% del valore della polizza assicurativa sottoscritta. Qualora al termine dell'accREDITAMENTO provvisorio l'Agenzia risulti inadempiente tale fidejussione viene escussa dall'Amministrazione fino a compensazione degli eventuali danni causati dall'Agenzia.

5. INDIPENDENZA E TERZIETA'

La struttura richiedente l'accREDITAMENTO, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono nella predisposizione della documentazione di cui devono verificare la conformità e non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui chiedono di essere accREDITATI. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.

E' fatta comunque salva la possibilità per la struttura richiedente l'accREDITAMENTO di stipulare accordi e convenzioni con soggetti esterni che erogino servizi finalizzati alla predisposizione della documentazione di cui deve essere verificata la conformità. La struttura e il relativo personale eseguono le operazioni di valutazione della conformità con il massimo dell'integrità professionale e competenza tecnica e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività. La remunerazione degli alti dirigenti e del personale della struttura addetto alle valutazioni della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.

Il personale e i consulenti esterni di cui la struttura richiedente l'accREDITAMENTO, eventualmente, si avvale per compiti tecnici specialistici, sono tenuti al segreto professionale per tutto ciò di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, tranne nei confronti delle autorità pubbliche territorialmente competenti. La struttura dispone di strumenti organizzativi e tecnici atti a garantire, ove ne ricorrano le condizioni, la tutela dei diritti di proprietà.

Art. 39. *Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro.*

1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative.

2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro.³²²

3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo.

4. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità e tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina il relativo regime transitorio.³²³

5. Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla *legge 5 gennaio 1953, n. 4*.

6. La violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro di cui al comma 1 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro. L'omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di cui all'*articolo 1, quarto comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12*, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso

³²² Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

³²³ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 9 luglio 2008*.

sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione varia da 500 a 3000 euro.³²⁴

7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3000 euro. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 150 a 1500 euro. La mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al comma 4 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'*articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689* è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

8. Il primo periodo dell'*articolo 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124* è sostituito dal seguente: «Se ai lavori sono addette le persone indicate dall'articolo 4, primo comma, numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigiano, qualora non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'*articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510*, convertito, con modificazioni, nella *legge 28 novembre 1996, n. 608*, e successive modificazioni, deve denunciarle, in via telematica o a mezzo fax, all'Istituto assicuratore nominativamente, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, indicando altresì il trattamento retributivo ove previsto».³²⁵

9. Alla *legge 18 dicembre 1973, n. 877* sono apportate le seguenti modifiche: a) nell'*articolo 2*, è abrogato il comma 3; b) nell'*articolo 3*, i commi da 1 a 4 e 6 sono abrogati, il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della propria azienda è obbligato a trascrivere il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla unità produttiva, nonché la misura della retribuzione nel libro unico del lavoro»; c) nell'*articolo 10*, i commi da 2 a 4 sono abrogati, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Per ciascun lavoratore a domicilio, il libro unico del lavoro deve contenere anche le date e le ore di consegna e riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro eseguito, la specificazione della quantità e della qualità di esso»; d) nell'*articolo 13*, i commi 2 e 6 sono abrogati, al comma 3 sono abrogate le parole «e 10, primo comma», al comma 4 sono abrogate le parole «3, quinto e sesto comma, e 10, secondo e quarto comma».

10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati, fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4:

³²⁴ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

³²⁵ Comma così modificato dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

- a) l'articolo 134 del regolamento di cui al *regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422*;³²⁶
- b) l'articolo 7 della *legge 9 novembre 1955, n. 1122*;
- c) gli articoli 39 e 41 del *testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797*;³²⁷
- d) il *decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053*;
- e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del *testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*;³²⁸
- f) l'articolo 42 della *legge 30 aprile 1969, n. 153*;
- g) la *legge 8 gennaio 1979, n. 8*;
- h) il *regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179*;³²⁹
- i) l'articolo 9-quater del *decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510*, convertito con modificazioni dalla *legge 28 novembre 1996, n. 608*;³³⁰
- j) il *comma 1178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*;
- k) il *decreto ministeriale 30 ottobre 2002*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002;³³¹
- l) la *legge 17 ottobre 2007, n. 188*;
- m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell'articolo 1 della *legge 24 dicembre 2007, n. 247*;
- n) i *commi 1173 e 1174 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*.

11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto trovano applicazione gli *articoli 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276* e successive modifiche e integrazioni.

12. Alla lettera h) dell'articolo 55, comma 4, del *decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*, le parole «degli articoli 18, comma 1, lettera u)» sono soppresse.

³²⁶ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

³²⁷ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

³²⁸ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

³²⁹ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

³³⁰ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

³³¹ Lettera così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133*.

D.M. 9 luglio 2008

“Modalità di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina del relativo regime transitorio”.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 2008, n. 192.

Emanato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE

E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'*art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, che disciplina la istituzione e la tenuta del libro unico del lavoro da parte dei datori di lavoro privati che occupano lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione con apporto lavorativo, e in particolare il comma 4 che demanda a un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali le modalità e tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e la disciplina del relativo regime transitorio;

Visti gli *articoli 1*, commi da 1 a 4, e 5 *della legge 11 gennaio 1979, n. 12*, che consentono ai consulenti del lavoro e agli altri soggetti abilitati di tenere presso il loro studio ovvero la loro sede il libro unico del lavoro;

Vista la *legge 15 marzo 1997, n. 59*, in materia di conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali e per la semplificazione amministrativa, che, all'*art. 15*, comma 2, prevede che gli atti, i dati ed i documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati, con strumenti informatici o telematici, nonché la loro archiviazione o trasmissione con strumenti informatici o telematici, siano validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge;

Visto il *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2004*, recante le regole tecniche per la formazione, trasmissione, conservazione, duplicazione, riproduzione e validazione, anche temporale, dei documenti informatici;

Visto il *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, recante il Codice della amministrazione digitale, aggiornato dal *decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159* e, in particolare, gli *articoli 3, 39, 45 e 71*;

Decreta:

Art. 1. Modalità di tenuta

1. Fermo restando l'obbligo, in fase di stampa, di attribuire a ciascun foglio una numerazione sequenziale, conservando eventuali fogli deteriorati o annullati, la tenuta e la conservazione del libro unico del lavoro può essere effettuata mediante la utilizzazione di uno dei seguenti sistemi:

a) a elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, con numerazione di ogni pagina e vidimazione prima della messa in uso presso l'Inail o,

in alternativa, con numerazione e vidimazione effettuata, dai soggetti appositamente autorizzati dall'Inail, in sede di stampa del modulo continuo;

b) a stampa laser, con autorizzazione preventiva, da parte dell'Inail, alla stampa e generazione della numerazione automatica;

c) su supporti magnetici, sui quali ogni singola scrittura costituisca documento informatico e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate, o ad elaborazione automatica dei dati, garantendo oltre la consultabilità, in ogni momento, anche la inalterabilità e la integrità dei dati, nonché la sequenzialità cronologica delle operazioni eseguite, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'*art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*; tali sistemi sono sottratti ad obblighi di vidimazione ed autorizzazione, previa apposita comunicazione scritta, anche a mezzo fax o e-mail, alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, prima della messa in uso, con indicazione dettagliata delle caratteristiche tecniche del sistema adottato.

2. Ciascuna annotazione relativa allo stato di presenza o di assenza dei lavoratori deve essere effettuata utilizzando una causale precisamente identificata e inequivoca. In caso di annotazione tramite codici o sigle, il soggetto che cura la tenuta del libro unico del lavoro rende immediatamente disponibile, al momento della esibizione dello stesso, anche la decodificazione utile alla piena comprensione delle annotazioni e delle scritturazioni effettuate.

3. Fermi restando gli altri obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'*art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, la registrazione dei dati variabili delle retribuzioni può avvenire con un differimento non superiore ad un mese, a condizione che di ciò sia data precisa annotazione sul libro unico del lavoro.

Art. 2. Gestione della numerazione unitaria per consulenti del lavoro e soggetti autorizzati

1. I consulenti del lavoro, i professionisti e gli altri soggetti di cui all'*art. 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12*, che siano autorizzati ad adottare un sistema di numerazione unitaria del libro unico del lavoro per i datori di lavoro assistiti devono:

a) ottenere delega scritta da ogni datore di lavoro, anche inserita nella lettera di incarico o documento equipollente;

b) inviare, in via telematica, all'Inail con la prima richiesta di autorizzazione, un elenco dei suddetti datori di lavoro e del codice fiscale dei medesimi;

c) dare comunicazione, in via telematica, all'Inail, entro 30 giorni dall'evento, della avvenuta acquisizione di un nuovo datore di lavoro e della interruzione di assistenza nei confronti di uno dei datori di lavoro già comunicati ai sensi della precedente lettera b).

Art. 3. Luogo di tenuta e modalità di esibizione

1. Il libro unico del lavoro è conservato presso la sede legale del datore di lavoro o, in alternativa, presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti abilitati o presso la sede dei servizi e dei centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma

cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell'*art. 5, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12*.

2. Il libro unico del lavoro deve essere tempestivamente esibito agli organi di vigilanza nel luogo in cui si esegue il lavoro, quando trattasi di sede stabile di lavoro, anche a mezzo fax o posta elettronica, dal datore di lavoro che lo detenga nella sede legale. In caso di attività mobili o itineranti, le cui procedure operative comportano lo svolgimento delle prestazioni lavorative presso più luoghi di lavoro nell'ambito della stessa giornata o sono caratterizzate dalla mobilità dei lavoratori sul territorio, il libro unico del lavoro deve essere esibito, dal datore di lavoro che lo detenga nella sede legale, entro il termine assegnato nella richiesta espressamente formulata a verbale dagli organi di vigilanza.

3. I consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati, nonché i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria di cui all'*art. 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12*, devono esibire il libro unico del lavoro dagli stessi detenuto non oltre quindici giorni dalla richiesta espressamente formulata a verbale dagli organi di vigilanza.

Art. 4. Elenchi riepilogativi mensili

1. A richiesta degli organi di vigilanza, in occasione di un accesso ispettivo, i datori di lavoro che impiegano oltre dieci lavoratori od operano con più sedi stabili di lavoro ed elaborano il libro unico del lavoro con uno dei sistemi di cui all'*art. 1, comma 1, del presente decreto*, devono esibire elenchi riepilogativi mensili del personale occupato e dei dati individuali relativi alle presenze, alle ferie e ai tempi di lavoro e di riposo, aggiornati all'ultimo periodo di registrazione sul libro unico del lavoro, anche suddivisi per ciascuna sede.

2. Il personale ispettivo ha facoltà di richiedere gli elenchi riepilogativi mensili relativi ai cinque anni che precedono l'inizio dell'accertamento, avendo cura di verificare, nel caso concreto, la materiale possibilità di realizzazione e di esibizione degli stessi da parte del datore di lavoro, del consulente del lavoro o della associazione di categoria di cui all'*art. 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12*.

Art. 5. Sede stabile di lavoro e computo dei lavoratori

1. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui agli *articoli 3 e 4* del presente decreto si considera «sede stabile di lavoro» qualsiasi articolazione autonoma della impresa, stabilmente organizzata, che sia idonea ad espletare, in tutto o in parte, l'attività aziendale e risulti dotata degli strumenti necessari, anche con riguardo alla presenza di uffici amministrativi.

2. Ai fini del calcolo dei lavoratori di cui all'*art. 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112* e all'*art. 4* del presente decreto, si computano i lavoratori subordinati, a prescindere dall'effettivo orario di lavoro svolto, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo, che siano iscritti sul libro unico del lavoro e ancora in forza.

Art. 6. Obbligo di conservazione

1. Il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare il libro unico del lavoro per la durata di cinque anni dalla data dell'ultima registrazione e di custodirlo nel rispetto del *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, in materia di protezione dei dati personali.

2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso ai libri obbligatori in materia di lavoro dismessi in seguito all'entrata in vigore della semplificazione di cui all'*art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112* e alle disposizioni del presente decreto.

Art. 7. *Regime transitorio e disposizioni finali*

1. Fino al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008 i datori di lavoro, in via transitoria, possono adempiere agli obblighi di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro, secondo le disposizioni dettate dall'*art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112* e dal presente decreto, mediante la corretta e regolare tenuta del libro paga, nelle sue sezioni paga e presenze o del registro dei lavoratori e del libretto personale di controllo per i lavoratori a domicilio, debitamente compilati e aggiornati.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni normative ancora vigenti che fanno richiamo ai libri obbligatori di lavoro o ai libri di matricola e di paga, devono essere riferite al libro unico del lavoro, per quanto compatibile.

3. Il libro matricola e il registro d'impresa s'intendono immediatamente abrogati.